SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 257

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 5 novembre 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dello sviluppo economico

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 2018.

Autorizzazione all'emissione integrativa di carte-valori postali commemorative e celebrative per l'anno 2018.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158;

Vista la richiesta in tal senso formulata dal Presidente della Camera con nota prot. 2018/0019221/GEN/SG-PRP dell'8 agosto 2018;

Riconosciuta l'opportunità di integrare il programma di emissione delle carte-valori postali commemorative e celebrative per l'anno 2018 autorizzato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 2018;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 2018;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

1. All'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 2018 recante autorizzazione alla emissione di carte-valori postali commemorative e celebrative per l'anno 2018, è aggiunta la seguente lettera:

l) francobolli celebrativi del centenario dell'inaugurazione dell'Aula di Palazzo Montecitorio.

2. Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 settembre 2018

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TRIA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 790

18A07055

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 ottobre 2018.

Individuazione dei criteri e delle modalità di gestione delle risorse del Fondo «Sport e Periferie».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 2018, concernente la nomina dell'on. dott. Giancarlo Giorgetti a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con le funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Giancarlo Giorgetti, sono state delegate, tra l'altro, le funzioni in materia di sport;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 362, della predetta legge 27 dicembre 2017, n. 205, che al fine di attribuire natura strutturale al Fondo «Sport e Periferie» di cui all'art. 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, assegnando tali risorse all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto di nuovo l'art. 1, comma 362, della predetta legge 27 dicembre 2017, n. 205, che rimette a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, il compito di individuare i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate.dall'art. 15, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, facendo salve le procedure in corso;

Visto l'art. 15, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del menzionato decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, che finalizza il fondo di cui al comma 1 ai seguenti interventi: *a)* ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale; *b)* realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti; *c)* completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale;

Vista la delibera n. 26 del 28 febbraio 2018 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, la quale prevede l'assegnazione, a valere sul FSC 2014-2020, di 250 milioni di euro in favore del «Piano operativo sport e periferie»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2018, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri onorevole dott. Giancarlo Giorgetti è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Fondo sport e periferie

1. Le risorse destinate dal 1 gennaio 2018 al fondo di cui all'art. 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, in apposita sezione del Fondo sport e periferie, da assegnare all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono finalizzate ai seguenti interventi:

a) ricognizione di impianti sportivi esistenti su tutto il territorio nazionale;

b) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all'attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;

c) diffusione di attrezzature sportive con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti;

d) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all'attività agonistica nazionale e internazionale.

Art. 2.

Procedura di selezione

1. Al fine di selezionare le richieste di intervento da finanziare, entro il 15 novembre di ogni anno, l'Ufficio per lo sport pubblica sul proprio sito internet istituzionale un bando denominato «Bando Sport e Periferie».

2. Le richieste sono presentate all'Ufficio per lo sport a mezzo posta elettronica certificata entro trenta giorni dalla pubblicazione del «Bando Sport e Periferie». Nei successivi quarantacinque giorni la commissione giudicatrice, formata da tre soggetti di adeguata professionalità, determina la proposta di graduatoria e la trasmette all'Ufficio per lo sport che provvede alla pubblicazione della stessa sul proprio sito internet istituzionale.

Art. 3.

Criteri di selezione

1. La selezione delle richieste di intervento da finanziare ai sensi dell'art. 2 avviene tenendo conto dei seguenti criteri:

a) localizzazione dell'intervento: fino ad un massimo di 27 punti;

b) stato di avanzamento della progettazione: fino ad un massimo di 20 punti;

c) incidenza del contributo richiesto sull'importo complessivo dell'intervento: fino ad un massimo di 19 punti;

d) polifunzionalità dell'impianto: fino ad un massimo di 18 punti;

e) natura giuridica dell'ente titolare del diritto di proprietà dell'impianto: fino ad un massimo di 16 punti.

2. Ai fini dell'assegnazione del punteggio relativo al criterio di cui alla lettera *a)* del comma 1 sono presi in considerazione, avuto riguardo a tutto il territorio nazionale, i seguenti parametri: *i)* localizzazione dell'intervento in comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (9 punti); *ii)* indicatori di reddito Istat, con preferenza per le aree con il livello più basso (6 punti); *iii)* indicatori Istat di scolarizzazione, con preferenza per le aree coi livelli più bassi (6 punti); *iv)* localizzazione dell'intervento in un'area interessata da calamità naturali in epoca successiva al 2008 (6 punti).

3. Avuto riguardo al tipo di intervento richiesto, il punteggio di cui alla lettera *b)* del comma 1 è assegnato in ordine decrescente a seconda che le richieste siano corredate da: *i)* progetto esecutivo (20 punti); *il)* progetto definitivo (15 punti); progetto di fattibilità tecnica ed economica (10 punti). L'attribuzione di tali punteggi è

subordinata alla preventiva approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni pubbliche competenti.

4. Il punteggio di cui alla lettera *c)* del comma 1 è assegnato in misura proporzionale alla quota di cofinanziamento del contributo richiesto secondo la formula di seguito indicata:

A_i = cofinanziamento dichiarato dal proponente;

B_i = costo del quadro economico dell'intervento (importo lavori + somme a disposizione);

X = punteggio massimo previsto alla lettera *c)* pari a 19 punti;

P_i = punteggio assegnato al proponente;

$$Pi = X * \frac{Ai}{Bi}$$

5. Per il punteggio di cui alla lettera *d)* del comma 1 sono assegnati 3 punti per ogni disciplina sportiva praticabile simultaneamente all'interno dell'impianto, fino a un massimo di 18 punti.

6. Il punteggio di cui alla lettera *e)* del comma 1 è assegnato in ordine decrescente a seconda che le richieste di intervento abbiano a oggetto impianti o aree di proprietà: *i)* di un'amministrazione pubblica (10 punti); *ii)* di istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, anche comunali (6 punti); di un ente *no profit* (6 punti). Nel caso in cui il beneficiario sia in possesso, anche cumulativamente, dei suddetti requisiti i relativi punteggi saranno oggetto di sommatoria.

7. Sono ammesse al finanziamento le richieste di intervento che abbiano raggiunto un punteggio minimo di 40 punti su 100.

8. In caso di parità di punteggio saranno prioritariamente finanziate le richieste di intervento localizzate in comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.

9. L'erogazione del contributo avviene in modo frazionato in proporzione agli stati di avanzamento dei lavori, certificati dal direttore dei lavori.

Art. 4.

Cause di esclusione

1. Sono escluse le richieste:

a) già finanziate con altre risorse pubbliche diverse da quelle di cui al presente decreto;

b) presentate da enti che siano già stati assegnatari di finanziamenti a valere sul fondo «Sport e Periferie» di cui all'art. 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9 o sul Fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

c) relative a impianti sportivi oggetto di contenzioso giudiziario o che insistono su aree o terreni a loro volta oggetto di contenzioso giudiziario;

d) nei casi di cui all'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

e) non siano cofinanziate in misura almeno pari al 25 per cento.

Art. 5.

Casi di revoca del contributo

1. Il contributo è revocato e il beneficiario è obbligato alla sua restituzione:

a) in assenza, mancato rilascio, revoca o annullamento del titolo abilitativo edilizio;

b) qualora l'intervento abbia a oggetto un impianto in regime di concessione amministrativa e questa venga meno, salva la possibilità di subentro per il nuovo concessionario;

c) ove sopravvengano i casi di esclusione di cui alle lettere *a)* e *d)* dell'art. 4.

d) in tutti gli altri casi di grave inadempimento.

2. Le somme restituite ai sensi del comma 1 sono versate nuovamente nel Fondo di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 6.

Equa distribuzione delle risorse sul territorio nazionale

1. Il bando può fissare un importo massimo per ciascuna richiesta di finanziamento.

2. Al fine di garantire un'equa distribuzione delle risorse sull'intero territorio nazionale le richieste di finanziamento aventi a oggetto impianti localizzati in una medesima regione non possono gravare sul fondo per importi cumulativamente superiori al 10 per cento della sua capienza. Qualora l'ammontare complessivo delle richieste di finanziamento ammesse non esaurisca la capacità totale del fondo, tale percentuale è innalzata sino a concorrenza delle somme rimaste disponibili. In caso di superamento del limite le richieste di finanziamento aventi a oggetto impianti localizzati in una medesima regione sono soddisfatte in ordine di graduatoria.

3. La graduatoria di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto è sottoposta al parere della Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 7.

Modalità di gestione dei residui

1. Le somme non assegnate all'esito dello scorrimento della graduatoria restano nel fondo e si cumulano a quelle previste per l'anno successivo.

Art. 8.

Attività di supporto

1. Nell'ambito delle risorse di cui all'art. 1, una quota non superiore al 2 per cento può essere utilizzata dall'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per le spese concernenti le attività di supporto strettamente necessarie all'attuazione del medesimo intervento.

2. Per le attività necessarie all'attuazione del presente decreto, l'Ufficio per lo sport potrà avvalersi della Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale e per la promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale.

Art. 9.

Norma finale

1. Il presente decreto sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2018 registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2018 reg. n. 1383.

2. Il presente decreto sarà trasmesso per gli adempimenti di competenza ai competenti organi di controllo.

Roma, 31 ottobre 2018

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
GIORGETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TRIA

Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2018, reg. n. 2025

18A07057

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 ottobre 2018.

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante l'«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni;

Visto il regolamento CE n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 gennaio 2009 relativo all'omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno e che modifica la direttiva 2007/46/CE;

Visto il regolamento europeo 406/2010 della Commissione del 26 aprile 2010 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno;

Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26, recante l'«Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione»;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85, recante l'«Attuazione della direttiva 2014/34/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive»;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante la «Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi» e, in particolare, l'art. 5, comma 3, che prevede che: «Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro il 31 marzo 2017, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono dettate le disposizioni per l'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione di cui al decreto del Ministro dell'interno 31 agosto 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 settembre 2006, n. 213»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-*quater* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983, recante: «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 339 del 12 dicembre 1983;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 31 agosto 2006, recante la «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 213 del 13 settembre 2006;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, recante: «Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante: «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 151 del 29 agosto 2012;

Ritenuto di dare attuazione al disposto dell'art. 5, comma 3, del richiamato decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257;

Considerato che, nelle more della definizione della norma tecnica in sede comunitaria per gli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione, si ritiene di aggiornare la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione di cui al decreto del Ministro dell'interno 31 agosto 2006, sulla base degli standard già adottati a livello internazionale;

Acquisito il concerto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Sentito il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535;

Decreta:

Art. 1.

Scopo e campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina, ai fini della prevenzione incendi, la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione.

Art. 2.

Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le attività di cui all'art. 1 sono realizzate e gestite in modo da:

a) minimizzare le cause di incendio e di esplosione;

b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;

c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici o locali contigui;

d) permettere ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3.

Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, è approvata la regola tecnica di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Applicazione delle disposizioni tecniche

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti di distribuzione stradale di idrogeno gassoso di nuova realizzazione e agli impianti esistenti in caso di modifiche previste a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Nel caso in cui ricorrono le condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, è possibile progettare gli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione secondo norme tecniche internazionali riconosciute, quale la norma ISO 19880-1, fatte salve le ulteriori disposizioni normative comunque applicabili.

3. Le procedure previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, si applicano, altresì, anche nei casi riportati al punto 3.2 e al punto 6.2 della regola tecnica allegata al presente decreto.

Art. 5.

Ubicazione

1. Gli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione non possono sorgere:

a) nella zona territoriale omogenea totalmente edificata, individuata come zona A nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e, nei comuni sprovvisti dei predetti strumenti urbanistici, all'interno del perimetro del centro abitato, delimitato a norma dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, quando, nell'uno e nell'altro caso, la densità media dell'edificazione esistente nel raggio di 200 m dal perimetro degli elementi pericolosi dell'impianto, come definiti al punto 1.2.3 dell'allegato al presente decreto, risulti superiore a 3 m^3 per m^2;

b) nelle zone di completamento e di espansione dell'aggregato urbano indicato nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, nelle quali sia previsto un indice di edificabilità superiore a 3 m^3 per m^2;

c) nelle aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico.

2. Il divieto di cui al comma 1, lettera *b)*, non si applica agli impianti di distribuzione alimentati da condotta che siano dotati di capacità di smorzamento/accumulo non superiore a 500 Nm^3 di gas; in tali impianti non è consentita la produzione in sito superiore alla capacità di 50 Nm^3/h né l'uso dei carri bombolai, neanche per l'alimentazione di emergenza.

3. Il divieto di cui al comma 1, lettera *c)*, non si applica agli impianti di distribuzione alimentati da condotta che siano dotati di capacità di smorzamento/accumulo non

superiore a 500 Nm^3 di gas nel caso in cui gli strumenti urbanistici comunali ammettano la presenza di distributori di carburanti nelle aree destinate a verde pubblico; in tali impianti non è consentita la produzione in sito superiore alla capacità di 50 Nm^3/h né l'uso dei carri bombolai, neanche per l'alimentazione di emergenza.

4. L'attestazione che l'area prescelta per l'installazione dell'impianto non ricada in alcuna delle zone o aree precedentemente indicate è rilasciata dal competente ufficio dell'amministrazione comunale.

5. Qualora dovessero mutare i requisiti urbanistici di cui al presente articolo che consentivano l'esercizio dell'attività, vengono meno i requisiti e i presupposti per l'esercizio dell'attività ai fini antincendio.

Art. 6.

Prodotti antincendio

1. I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del presente decreto, devono essere:

a) identificati univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;

b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all'uso previsto;

c) accettati dal responsabile dell'attività, ovvero dal responsabile dell'esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.

2. L'impiego dei prodotti per uso antincendio è consentito se: gli stessi sono utilizzati conformemente all'uso previsto, se sono rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se:

a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;

b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE e successive modifiche, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e a tal fine il mutuo riconoscimento;

c) qualora non contemplati nelle lettere *a)* e *b)*, sono legittimamente commercializzati in uno degli Stati della Unione europea o in Turchia in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), per l'impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall'incendio, equivalente a quello previsto nelle norme tecniche allegate al presente decreto.

3. L'equivalenza del livello di protezione, garantito dai prodotti per uso antincendio di cui al comma 2, è valutata, ove necessario, dal Ministero dell'interno applicando le procedure previste dal regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro dell'interno 31 agosto 2006, recante: «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione.».

2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2018

Il Ministro dell'interno
SALVINI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
TONINELLI

ALLEGATO *1*

(Art. 3)

REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI IDROGENO PER AUTOTRAZIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1.1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.

Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto stabilito con il decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983; inoltre, ai fini della presente regola tecnica, si definisce:

idrogeno gassoso: idrogeno che è stato prodotto in forma gassosa con grado di purezza caratterizzato da una frazione molare minima del 98%. La relativa produzione può avvenire con diverse modalità (processi petrolchimici, termochimici, elettrolitici, biologici, etc.);

linea di alta pressione: parte dell'impianto gas compresa tra la mandata del compressore, o l'attacco di prelievo dallo stoccaggio e il dispositivo di erogazione dell'idrogeno al veicolo;

linea di bassa pressione: parte dell'impianto gas compresa tra il dispositivo di intercettazione generale di alimentazione dell'impianto di distribuzione e l'aspirazione del primo stadio del compressore dell'idrogeno (tratto a monte del compressore fino al dispositivo di intercettazione sulla tubazione di uscita dall'impianto di produzione e/o sulla condotta di fornitura del gas);

elettrolizzatore: impianto per la produzione di idrogeno mediante elettrolisi;

steam reformer (SR): impianto per la produzione idrogeno mediante reforming a vapore di idrocarburi;

impianto di produzione in sito: impianto dedicato esclusivamente alla produzione di idrogeno per l'alimentazione di un'unità di erogazione collocata nell'area di pertinenza dell'impianto di distribuzione;

stoccaggio di idrogeno compresso: modalità di detenzione in sito del quantitativo di idrogeno compresso necessario per l'alimentazione dell'impianto, attuabile anche mediante pacchi bombole;

carro bombolaio: insieme di bombole, in numero variabile in relazione alla consistenza del carro, montate in maniera non separabile su semirimorchio, tra loro collegate in parallelo, con unico collettore di scarico che raccoglie le singole uscite dalle bombole;

pacco bombole: insieme di bombole collegate fra loro in parallelo e poste in orizzontale o verticale, supportate da una struttura in carpenteria metallica e dotate di unico collettore di scarico che raccoglie le singole uscite dalle bombole;

piazzali: aree dove accedono e sostano gli autoveicoli per il rifornimento;

area di pertinenza dell'impianto di distribuzione: area di pertinenza sulla quale insistono gli elementi costitutivi dell'impianto;

dispositivo di erogazione del gas: dispositivo montato all'estremità di una tubazione semirigida che si innesta al dispositivo di carico posto sul veicolo e atto a realizzare la connessione in modo sicuro ed ermetico;

valvola di intercettazione comandata a distanza: valvola normalmente chiusa il cui azionamento può avvenire anche da un punto predeterminato distante dal punto di installazione della valvola;

responsabile dell'attività: titolare dell'autorizzazione amministrativa prevista per l'esercizio dell'impianto;

gestore della stazione di rifornimento: responsabile della gestione ordinaria dell'impianto, a cui possono essere assegnate dal responsabile dell'attività, se opportunamente istruito e formalmente delegato, anche le operazioni di manutenzione e dei controlli periodici sulla funzionalità dei dispositivi di sicurezza e di emergenza;

personale addetto: personale adeguatamente istruito a svolgere le mansioni e le operazioni che gli vengono assegnate;

box: area delimitata da muri perimetrali costruiti in calcestruzzo armato, o in altro materiale incombustibile di adeguata resistenza meccanica, con caratteristiche costruttive dei manufatti tali da garantire solo perimetralmente la mitigazione degli effetti dovuti a scenari da rilascio e di incendio ed ai materiali che venissero proiettati a seguito di un eventuale scoppio. Il box può avere uno o due dei quattro lati completamente aperti a condizione che tali aperture non siano rivolte verso zone ove è prevista o consentita la presenza di persone estranee all'impianto e/o di parti vulnerabili dell'impianto e delle relative pertinenze. L'altezza della delimitazione deve essere maggiore di almeno 1 m rispetto al punto più alto degli elementi pericolosi in esso contenuti. La pavimentazione e la copertura, che qualora presente deve essere di tipo leggero, sono realizzate in materiali incombustibili. Al suo interno devono essere adottati idonei accorgimenti per prevenire la formazione e la permanenza di atmosfere esplosive.

1.2. Elementi costitutivi.

I vari elementi che costituiscono l'impianto di distribuzione devono avere le caratteristiche, i dispositivi di sicurezza e le apparecchiature di cui al successivo titolo II.

1.2.1. Impianti alimentati da condotta esterna o da impianto di produzione in sito.

L'impianto alimentato da una condotta esterna o da una unità di produzione di idrogeno presente in sito è costituito, in genere, da:

a) unità di produzione di idrogeno;

b) cabina di riduzione della pressione e di misura del gas idrocarburo (solo nel caso di unità di produzione costituita da reformer con idrocarburi);

c) dispositivo di misurazione del gas idrogeno (nel solo caso di alimentazione da condotta);

d) compressori;

e) unità di stoccaggio;

f) unità di erogazione per il rifornimento degli autoveicoli;

g) carri bombolai (sistema di alimentazione di riserva);

h) cabina per la trasformazione dell'energia elettrica;

i) locali destinati a servizi accessori (ufficio del gestore, locale vendita, magazzino, servizi igienici, impianto di lavaggio, officina senza utilizzo di fiamme libere, posto di ristoro, abitazione del gestore, etc.).

1.2.2. Impianti alimentati da carro bombolaio.

L'impianto alimentato da carro bombolaio è costituito da:

a) unità di stoccaggio;

b) compressori;

c) unità di erogazione per il rifornimento degli autoveicoli;

d) uno o più carri bombolai;

e) cabina per la trasformazione dell'energia elettrica;

f) locali destinati a servizi accessori (ufficio del gestore, locale vendita, magazzino, servizi igienici, impianto di lavaggio, officina senza utilizzo di fiamme libere, posto di ristoro, abitazione del gestore, etc.).

1.2.3. Elementi pericolosi dell'impianto.

Sono considerati elementi pericolosi dell'impianto:

l'unità di produzione di idrogeno, qualora presente;

la cabina di riduzione della pressione e di misura del gas idrocarburo (solo nel caso di unità di produzione costituita da reformer con idrocarburi);

i compressori;

le unità di stoccaggio;

carri bombolai, qualora presenti;

le unità di erogazione;

gli elementi di connessione tra elementi pericolosi per il trasferimento dell'idrogeno (tubazioni e connessioni).

1.2.4. Materiali.

I materiali impiegati per la realizzazione degli elementi di impianto devono essere compatibili con l'idrogeno alle temperature e pressioni di utilizzo. In particolare, i materiali dovranno essere scelti anche tenendo conto delle problematiche specifiche derivanti da fenomeni di infragilimento da idrogeno. Per tale analisi si potrà considerare anche quanto previsto dalla norma ISO 11114-4.

Nella scelta dei materiali dovranno essere considerate anche le problematiche di permeabilità e porosità all'idrogeno.

Per la scelta dei materiali impiegati dovranno essere, altresì, considerate le problematiche legate alla fatica e all'invecchiamento, in relazione alle condizioni di impiego e ai tempi di esercizio previsti.

Le attività di progettazione, controllo, verifica e manutenzione dovranno essere definite e programmate anche in funzione dei punti sopra evidenziati.

TITOLO II

MODALITÀ COSTRUTTIVE

2.1. Accesso all'area.

Le aree su cui sorgono gli elementi pericolosi dell'impianto, di cui al punto 1.2.3, fatta eccezione per le unità di erogazione, devono essere recintate, per un'altezza non inferiore a 1,8 m, con lo scopo di rendere inaccessibili tali elementi e prevenire manomissioni. Tale recinzione deve essere posta ad una distanza dagli elementi dell'impianto che consenta l'esercizio in sicurezza.

2.2. Impianto di produzione in sito.

L'impianto per la produzione in sito dell'idrogeno, laddove previsto, deve essere oggetto di specifica valutazione di rischio, da condursi secondo le modalità di cui all'allegato I del decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012.

Gli impianti di produzione in sito di idrogeno, possono essere del tipo:

a) impianto di reforming di gas naturale o altro idrocarburo;

b) impianti di decomposizione di acqua per elettrolisi.

Gli impianti devono essere progettati e realizzati in conformità alla regola dell'arte.

Sono ritenuti a regola d'arte:

gli impianti del tipo *a)* conformi alla norma ISO 16110-1;

gli impianti del tipo *b)* conformi alla norma ISO 22734-1.

Tali impianti devono essere collocati in box come definiti al precedente punto 1.1.

2.3. Cabina di riduzione della pressione e di misura del gas idrocarburo.

La cabina di riduzione della pressione e di misura del gas idrocarburo, laddove presente, deve essere realizzata in conformità alle norme di prevenzione incendi applicabili per il prodotto trattato.

2.4. Compressori.

I compressori devono essere progettati e realizzati in conformità alla regola dell'arte.

Sono ritenuti a regola d'arte i compressori conformi alla norma EN 1012-3.

Il compressore deve disporre di un dispositivo di intercettazione d'emergenza che ne arresti il funzionamento quando la pressione, sul lato di aspirazione, scenda al di sotto della pressione minima di alimentazione.

Ciascun compressore deve essere equipaggiato con un sistema di sicurezza per impedire le sovrappressioni nonché con un sistema di valvole di scarico per la depressurizzazione di emergenza. Inoltre ciascun compressore deve essere connesso con il resto dell'impianto attraverso l'impiego di opportuni sistemi per lo smorzamento delle vibrazioni.

I compressori devono essere dotati di idonei sistemi per lo svuotamento e l'inertizzazione per consentire le operazioni di manutenzione.

Gli accessori di sicurezza (valvole di sicurezza) installati a valle dei compressori, a garanzia che non siano superate le pressioni massime di esercizio, devono essere montati indipendentemente da quelli esistenti nei compressori stessi.

I compressori, comprensivi degli eventuali dispositivi di pertinenza (ad esempio serbatoi adibiti a smorzare le pulsazioni di pressione) devono essere collocati in box come definiti al precedente punto 1.1.

I recipienti adibiti a smorzare pulsazioni di pressione devono avere volume geometrico non superiore a 0,4 m^3.

2.5. Unità di stoccaggio.

L'accumulo di idrogeno gassoso, sia intermedio di processo che per stoccaggio all'interno dell'impianto, può avvenire in unità di stoccaggio, costituita anche da più recipienti, con pressione di esercizio variabile, non superiore a 1000 bar, ed quantitativo massimo di idrogeno in deposito non superiore a 6000 Nm^3.

Gli stoccaggi devono essere progettati e realizzati in conformità alla regola dell'arte.

Sono ritenuti a regola d'arte gli stoccaggi conformi alla norma ISO 19884.

Ogni unità di stoccaggio di idrogeno gassoso deve avere i seguenti requisiti di sicurezza:

la struttura di supporto, se presente, deve essere incombustibile ed avere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno R60 o essere protetta in modo da garantire prestazioni equivalenti ad R60;

disporre di dispositivi di sicurezza che impediscano alla pressione di superare il valore di progetto, indipendentemente dalla temperatura di stoccaggio;

disporre di un dispositivo di sicurezza, attivato termicamente, che intervenga in caso di superamento della temperatura di progetto del mantello;

ciascuna unità di stoccaggio deve essere isolabile dal resto dell'impianto tramite valvole di intercettazione di emergenza.

Inoltre, ogni unità di stoccaggio deve essere dotata di sistema di misura della pressione e della temperatura interna del gas.

Le unità di stoccaggio devono essere collocate in apposito box come definito al precedente punto 1.1. Se il volume complessivo del deposito è superiore a 6000 Nm^3, il box deve essere suddiviso in porzioni delimitate da muri costruiti in calcestruzzo armato, o in altro materiale incombustibile di adeguata resistenza meccanica, con caratteristiche costruttive dei manufatti tali da garantire solo perimetralmente la mitigazione degli effetti dovuti ad incidenti.

Le unità di stoccaggio devono essere disposte all'interno di ciascun box in maniera tale da limitare i rischi di impatto diretto di un eventuale rilascio da un'unità a quella adiacente.

Le unità di stoccaggio dovranno essere posizionate ad una distanza tra loro e dalle pareti del box tale da garantire l'effettuazione delle operazioni di sorveglianza e di manutenzione.

2.6. Box per i carri bombolai.

Sono aree come definite al precedente punto 1.1. che vengono impiegate per alloggiare i carri bombolai, attrezzate per il collegamento all'impianto.

Sono presenti all'interno degli impianti alimentati da carri bombolai, degli impianti alimentati da condotta, degli impianti alimentati da unità di produzione in sito. In questi due ultimi tipi di impianti i carri bombolai, qualora presenti, svolgono la funzione di alimentazione d'emergenza per far fronte ad eventuali temporanee interruzioni del flusso di idrogeno. I carri bombolai utilizzati all'interno dei distributori devono rispettare la normativa ADR.

Durante lo scarico dell'idrogeno gassoso, i tubi del carro bombolaio sono considerati parte dell'installazione.

Il percorso previsto per il carro bombolaio, dall'ingresso dell'impianto di distribuzione fino al punto di scarico, deve essere privo di ostacoli.

Il carro bombolaio deve essere parcheggiato in modo che la motrice possa agganciare il carro e trainarlo anche in caso di emergenza senza compiere manovre (in direzione di uscita dall'impianto).

L'impianto di travaso dal carro bombolaio alle unità di stoccaggio deve disporre di un dispositivo di arresto che interrompe il flusso dell'idrogeno sia lato impianto che lato carro bombolaio non appena viene premuto il pulsante di emergenza, collocato all'esterno del box.

Il locale può contenere anche unità di stoccaggio, garantendo in ogni caso l'effettuazione, in sicurezza, delle operazioni di sorveglianza e manutenzione.

2.7. Impianto gas.

È l'impianto costituito dall'insieme di tubazioni, valvole di intercettazione, di scarico e di sicurezza, nonché di apparecchiature che compongono la rete di alimentazione, compressione, smorzamento, accumulo, distribuzione del gas e sistema di emergenza. I materiali impiegati devono rispondere ai requisiti di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26.

Le pressioni di progetto dell'impianto devono essere almeno del 10% superiori alle massime pressioni nominali di esercizio e, in ogni caso, non inferiori alle pressioni di intervento delle valvole di sicurezza.

La sovrappressione nella linea di alimentazione del dispositivo di erogazione gas non deve essere superiore all'1% della pressione di erogazione, con pulsazioni della pressione non superiori al 4%. Le macchine installate debbono essere conformi alle vigenti norme.

2.7.1. Dispositivo di misura.

Quando non esiste riduzione di pressione, il dispositivo di misura può essere installato all'aperto, con adeguata protezione dagli agenti atmosferici. La distanza di protezione tra il dispositivo di misura e la recinzione dell'impianto, di cui al punto 2.1, deve essere non inferiore a 3 m.

2.7.2. Tubazioni rigide.

Le tubazioni rigide in pressione devono essere:

a) progettate, costruite e collaudate secondo decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26;

b) collocate a vista, facilmente ispezionabili, soprassuolo, in posizione protetta da possibili urti. Se ciò non fosse possibile, possono essere posate in appositi cunicoli carrabili dotati di griglie di aerazione con superficie almeno pari alla sezione del cunicolo, oppure possono essere collocate interrate, a profondità di interramento non inferiore a 0,50 m;

c) protette da fenomeni di corrosione esterna e devono risultare non significative le eventuali sollecitazioni all'interno del materiale a causa del montaggio, degli assestamenti o delle differenze di temperatura;

d) realizzate preferibilmente con giunti saldati. Laddove non sia possibile, le giunzioni non saldate devono essere comunque ispezionabili;

e) chiaramente segnalate e individuate, anche a terra.

La scelta delle modalità di posa delle tubazioni dovrà essere condotta tenendo conto delle attività di ispezione, controllo e manutenzione.

2.7.3. Tubazioni flessibili.

Le tubazioni flessibili, utilizzabili unicamente per i collegamenti dei compressori e dei carri bombolai, devono avere pressione di esercizio non inferiore a quella del sistema di condotte in cui vengono inserite.

Le tubazioni flessibili in pressione devono essere progettate, costruite e collaudate secondo il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26.

2.7.4. Dispositivi di limitazione della pressione ed accessori di sicurezza.

I dispositivi di limitazione della pressione e gli accessori di sicurezza devono essere progettati e realizzati secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26.

La pressione di erogazione dell'idrogeno non deve superare la pressione equivalente di 700 bar, alla temperatura di erogazione.

Negli impianti nei quali la compressione è realizzata con pressione non superiore a 700 bar, la linea che adduce il gas alle unità di erogazione deve essere dotata di idonei dispositivi per la limitazione della pressione a 700 bar. Sulle medesime linee deve inoltre essere installato un dispositivo di scarico in atmosfera tarato a non più del 110% della pressione massima di esercizio stabilita e con condotta di valle di sezione non inferiore a 20 volte la sezione di calcolo del dispositivo di sicurezza stesso.

Negli impianti nei quali la compressione è realizzata con pressione superiore a 700 bar, la linea che adduce il gas agli erogatori deve essere dotata di un riduttore con pressione di taratura pari a 700 bar. Deve anche essere assicurato, con adatte apparecchiature, che le pressioni massime di esercizio stabilite non vengano superate.

I dispositivi di limitazione della pressione delle linee di adduzione alle unità di erogazione devono intervenire prima che la pressione effettiva abbia superato la pressione massima di esercizio stabilita per non più dell'1%.

2.7.5. Unità di erogazione.

Le unità di erogazione devono essere provviste della marcatura CE e devono soddisfare ai requisiti essenziali di sicurezza del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85.

Il collegamento dell'apparecchio di distribuzione alla linea di adduzione del gas deve essere effettuato tramite una valvola di eccesso di flusso.

L'unità di erogazione deve essere dotata di idoneo sistema di protezione dalle sovrappressioni.

L'erogatore deve essere dotato di un dispositivo che garantisca che l'erogazione possa avvenire unicamente solo dopo averlo collegato al serbatoio del veicolo e che impedisca l'erogazione quando lo stesso è scollegato.

L'erogatore deve essere dotato di un dispositivo che esegua, prima del consenso all'erogazione, il test di tenuta del sistema di collegamento al veicolo.

A monte dell'erogatore dovrà essere prevista una valvola di intercettazione di emergenza.

La tubazione flessibile dell'erogatore:

non deve superare i 5 m di lunghezza;

deve essere adatta al trasporto di idrogeno;

deve avere una pressione di rottura pari ad almeno tre volte la pressione di esercizio;

deve recare un'etichetta stampata contenente almeno le seguenti informazioni:

la pressione massima ammessa;

la data di fabbricazione;

il nome del produttore o il logo aziendale;

l'ultima data di prova.

La tubazione flessibile dell'erogatore deve disporre di un dispositivo che, in una situazione in cui un veicolo si muova con il tubo di mandata ancora connesso, interrompa automaticamente il flusso di idrogeno sia lato unità di erogazione che lato veicolo (intercettazione automatica alla rottura).

Se il dispositivo di intercettazione automatica alla rottura interviene, la tubazione potrà essere ricollegata solo da personale appositamente formato.

Le unità di erogazione devono essere collegate elettricamente a terra.

Deve essere assicurata l'equipotenzialità tra il veicolo stradale e l'impianto di erogazione. In assenza di equipotenzialità, l'erogazione non deve avvenire.

L'unita di erogazione deve essere dotata di un sistema di controllo atto ad impedire il superamento della temperatura massima consentita del serbatoio del veicolo.

Ogni singolo distributore deve disporre di un proprio pulsante di arresto di emergenza con segnalazione visiva della entrata in funzione.

I pulsanti di arresto d'emergenza devono essere collegati alle valvole di intercettazione dell'unità di erogazione.

L'installazione deve essere dotata di un sistema che ne consenta il riavvio solo a seguito di intervento di personale appositamente formato.

2.7.6. Dispositivi di intercettazione e scarico dell'impianto.

Sono dispositivi di intercettazione e scarico i seguenti:

a) valvole di intercettazione d'emergenza: dispositivi con la funzione di arresto del trasferimento dell'idrogeno tra le varie parti dell'impianto. Tali valvole devono essere del tipo normalmente chiuso, a funzionamento automatico asservito ad un sistema di controllo di sicurezza;

b) valvole di scarico impianti di emergenza: dispositivi con la funzione di consentire la depressurizzazione rapida di una parte di impianto o il convogliamento dell'idrogeno in particolari parti di impianto con finalità di sicurezza. Tali valvole devono essere del tipo normalmente aperto. Sono a funzionamento manuale e automatico, eventualmente asservite a un sistema di controllo e attivazione manuale da remoto;

c) valvole di intercettazione e scarico manuali: dispositivi con la funzione di intercettazione, isolamento e/o scarico di parti di impianto per scopi di manutenzione.

I dispositivi di intercettazione e scarico dell'impianto, sia con funzioni di emergenza che di esercizio, devono essere facilmente accessibili per la manutenzione e l'ispezione.

I dispositivi di intercettazione e scarico con funzione di emergenza devono essere sono progettati per poter funzionare in tali condizioni.

Gli stessi devono essere chiaramente individuati da apposita segnaletica di identificazione.

I dispositivi di intercettazione e scarico di emergenza dovranno essere installati al fine di poter intercettare e depressurizzare apparecchiature e tratti di tubazioni in seguito di eventi anomali/incidentali.

Tutti i dispositivi di scarico devono essere convogliati in appositi collettori aventi resistenza meccanica adeguata alle sollecitazioni indotte dallo scarico.

Lo scarico in atmosfera dell'idrogeno deve avvenire ad un'altezza sufficiente da non costituire pericolo per persone e impianti in caso di innesco.

2.8. Sistema di emergenza.

Sistema comandato da pulsanti di sicurezza, con riarmo manuale, collocati in prossimità del box compressori, delle unità di stoccaggio, dell'impianto di produzione, dei carri bombolai, della zona rifornimento veicoli e del locale gestore, in grado di:

a) isolare completamente le tubazioni di mandata alle unità di erogazione mediante valvole di intercettazione di emergenza;

b) isolare completamente la linea di bassa pressione dall'aspirazione e la linea di mandata dei compressori;

c) isolare completamente gli stoccaggi;

d) isolare completamente i carri bombolai e l'impianto su box;

e) interrompere integralmente il circuito elettrico dell'impianto e delle installazioni accessorie, ad esclusione delle linee che alimentano impianti di sicurezza.

2.9. Costruzioni elettriche.

2.9.1. Le costruzioni elettriche devono essere realizzate secondo quanto indicato dalla legge n. 186 del 1° marzo 1968 tenendo conto della classificazione del rischio elettrico dei luoghi da condursi secondo

le norme tecniche di riferimento, garantendo il conseguimento dei seguenti obiettivi di sicurezza antincendio:

a) limitare la probabilità di costituire causa di incendio o di esplosione;

b) limitare la propagazione di un incendio attraverso i suoi componenti;

c) consentire agli occupanti di lasciare gli ambienti in condizione di sicurezza;

d) consentire alle squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

2.9.2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al punto 2.9.1:

a) le installazioni previste nei precedenti punti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 devono essere protette contro il rischio di fulminazione e contro il rischio di formazione di cariche elettrostatiche secondo le norme tecniche di riferimento;

b) gli impianti elettrici devono rispondere alle seguenti misure di sicurezza:

essere dotati di almeno un dispositivo di sezionamento di emergenza ubicato in posizione protetta tale da togliere tensione a tutto l'impianto o, in alternativa, essere gestiti secondo procedure riportate nel piano di emergenza in modo tale da non costituire pericolo durante le operazioni di spegnimento;

essere suddivisi in più circuiti terminali in modo da garantire l'indipendenza elettrica dei circuiti di alimentazione dei servizi di sicurezza e dei circuiti di alimentazione dei servizi erogati al pubblico;

essere dotati di circuiti, protetti dal fuoco, per l'alimentazione dei servizi di sicurezza destinati a funzionare in caso di incendio secondo le specifiche previste dalle norme tecniche di riferimento applicabili e, comunque, non inferiore a quanto di seguito riportato:

Tipo di impianto	Autonomia (min)	Tempi di commutazione tra alimentazione ordinaria e di emergenza (sec)
Illuminazione di emergenza	60	0,5
Sistemi di controllo	60	15
Impianti di spegnimento/raffreddamento	120	15

c) gli elementi pericolosi dell'impianto di cui al punto 1.2.3 devono essere sorvegliati mediante l'installazione dei sistemi di controllo di seguito specificati;

c.1) sistema di rilevamento e controllo di temperatura: gli elementi pericolosi dell'impianto di cui al punto 1.2.3 ove possano essere raggiunti elevati valori di temperatura devono essere soggetti a monitoraggio e controllo della temperatura;

c.2) sistema di rilevamento e controllo fughe di gas; deve essere previsto un sistema di rilevazione e controllo delle fughe di gas in tutte le aree dell'impianto suscettibili di essere interessate dalla possibile formazione di un'atmosfera esplosiva pericolosa secondo gli esiti della valutazione del rischio da condursi in conformità al titolo XI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L'impianto, ove necessario, deve essere realizzato secondo le norme tecniche di riferimento;

c.3) sistema di rilevazione di fiamma: deve essere previsto un sistema di rilevazione di fiamma collocato in tutte le aree dell'impianto suscettibili di essere interessate dall'accensione di eventuali perdite di idrogeno.

L'impianto, ove necessario, deve essere realizzato secondo le norme tecniche di riferimento.

Le segnalazioni dei sistemi di controllo devono pervenire ad apposite centrali collocate all'interno dell'ufficio del gestore e devono essere collegate ai sistemi di emergenza di cui al precedente punto 2.8. Dovrà inoltre essere installato un segnale esterno luminoso e sonoro collegato all'attivazione dei sistemi di controllo.

2.10. Protezione antincendio.

Gli estintori portatili devono essere installati a protezione di ogni elemento pericoloso dell'impianto, inoltre deve essere presente almeno un estintore ogni 100 m^2 di superficie in pianta per i locali di cui al punto 1.2.1, lettera *i)* e al punto 1.2.2, lettera *f)*.

Gli estintori devono essere ubicati in posizione segnalata e facilmente raggiungibile, e devono avere una carica nominale non inferiore a 6 kg con capacità estinguente non inferiore a 21 A 113 B.

I box dei carri bombolai e ogni unità di stoccaggio realizzati con due o più recipienti non schermati reciprocamente e di capacità superiore ai 1500 Nm^3, fermo restando i limiti di cui al precedente punto 2.5, devono essere protetti con un impianto di raffreddamento ad acqua ad azionamento automatico e manuale.

Gli elementi pericolosi di cui ai punti 2.2 (impianto di produzione) e 2.4 (compressore) devono essere protetti con una rete idranti progettata e realizzata in conformità alle disposizioni del decreto del Ministero dell'interno del 20 dicembre 2012.

TITOLO III

DISTANZE DI SICUREZZA

3.1. Distanze di sicurezza.

Devono essere rispettate le seguenti distanze di sicurezza, fatto salvo quanto disposto per gli impianti misti al successivo titolo VI.

A) ELEMENTI PERICOLOSI DELL'IMPIANTO.

Elemento	Distanza di protezione (m)	Distanza di sicurezza interna (m)	Distanza di sicurezza esterna (m)
Compressori	15	-	30(*)
Stoccaggi	15	15	30
Box carro bombolaio	15	15	30

(*) Per il locale compressori la distanza di sicurezza esterna, ad eccezione di quella computata rispetto ad edifici destinati alla collettività, può essere ridotta del 50% qualora risulti che tra le aperture del locale compressori e le costruzioni esterne all'impianto siano realizzate idonee schermature di tipo continuo con muri in calcestruzzo o in altro materiale incombustibile di adeguata resistenza meccanica tali da assicurare il contenimento di eventuali schegge proiettate verso le costruzioni esterne.

B) UNITÀ DI EROGAZIONE.

Elemento	Distanza di protezione (m)	Distanza di sicurezza interna (m)	Distanza di sicurezza esterna (m)
Unità di erogazione	15	12	30(*)

(*) Le distanze di sicurezza esterna e di protezione delle unità di erogazione possono essere ridotte del 50% qualora tra gli stessi e le costruzioni esterne all'impianto, tranne quelle adibite alla collettività, siano realizzate idonee schermature in materiale incombustibile di adeguata resistenza meccanica.

C) ALTRE DISTANZE DI SICUREZZA.

Tra gli elementi pericolosi di cui al punto 1.2.3 ed i sotto elencati locali destinati a servizi accessori, devono essere rispettate le seguenti distanze di sicurezza:

a) ufficio del gestore, magazzino, servizi igienici, officina senza utilizzo di fiamme libere e impianto lavaggio: distanze di sicurezza di cui alle precedenti lettere *A)* e *B)*;

b) cabina energia elettrica: 22 m;

c) abitazione gestore: distanza di sicurezza esterna;

d) posti di ristoro e/o vendita:

fino a 50 m^2 di superficie coperta complessiva: si applicano le distanze di sicurezza interna di cui alle precedenti lettere *A)* e *B)*;

fino a 200 m^2 di superficie lorda accessibile al pubblico (è consentita inoltre una superficie aggiuntiva destinata a servizi e deposito non eccedente 50 m^2): 15 m rispetto alla cabina di riduzione e misura del gas idrocarburo e 22 m rispetto agli altri elementi pericolosi dell'impianto;

nel caso di superfici superiori a quelle sopra indicate: 30 m.

Ove i posti di ristoro ed i locali di vendita risultino contigui su una o più pareti, o sottostanti o sovrastanti tra loro ma non direttamente comunicanti, ovvero risultino non contigui e separati tra loro da semplici passaggi coperti, le rispettive superfici non vanno cumulate. Le aperture dei locali contenenti gli elementi pericolosi dell'impianto di cui al punto 1.2.3, con esclusione delle unità di erogazione, devono essere schermate con muri paraschegge qualora siano rivolte verso locali destinati a servizi accessori di cui al punto 1.2.1, lettera *i)* ed al punto 1.2.2, lettera *f)*.

Rispetto ad edifici destinati alla collettività come scuole, ospedali, uffici, edifici per il culto, locali di pubblico spettacolo, impianti sportivi, complessi ricettivi turistico-alberghieri, supermercati e centri commerciali, caserme e rispetto a luoghi in cui suole verificarsi affluenza di persone quali stazioni di linee di trasporto pubblico, aree per fiere, mercati e simili, la distanza di sicurezza esterna deve essere raddoppiata. Nel computo delle distanze di sicurezza esterna possono comprendersi anche le larghezze di strade, fiumi, torrenti e canali. Inoltre, quando la distanza di sicurezza esterna è riferita ad aree edificabili, è consentito comprendere in essa anche la prescritta distanza di rispetto, nei casi in cui i regolamenti edilizi locali vietino la costruzione sul confine.

Tra gli elementi pericolosi dell'impianto e le linee elettriche aeree, con valori di tensione maggiori di 1000 V efficaci per corrente alternata e di 1500 V per corrente continua, deve essere osservata, rispetto alla proiezione in pianta, una distanza di 45 m.

I piazzali dell'impianto non devono comunque essere attraversati da linee elettriche aeree con valori di tensione superiori a quelli sopra indicati.

3.2 Metodologie alternative per la determinazione delle distanze di sicurezza.

Distanze di sicurezza differenti rispetto a quelle del presente titolo possono essere eventualmente individuate applicando le metodologie dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio previste dal decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007.

TITOLO IV

NORME DI ESERCIZIO

4.1. Generalità.

Nell'esercizio degli impianti fissi di distribuzione stradale di idrogeno per autotrazione devono essere osservate, oltre agli obblighi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e alle disposizioni riportate nel decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, le prescrizioni specificate nei punti seguenti.

Il responsabile dell'attività, di concerto con il gestore della stazione di rifornimento, assicura la manutenzione dell'impianto.

4.1.1. Esercizio dell'impianto.

L'esercizio è ammesso solo sotto la sorveglianza del gestore della stazione di rifornimento e/o di una o più persone formalmente designate dal gestore stesso. Il gestore e il personale designato devono ricevere una specifica formazione in merito alla conduzione dell'impianto, ai pericoli e agli inconvenienti che possono derivare dai prodotti utilizzati o stoccati. Tale formazione deve essere estesa anche al personale addetto alla manutenzione.

Nelle aree di impianto e, in particolare, nei box sono vietati gli stoccaggi di materiali infiammabili o combustibili.

4.1.2. Rifornimento.

Il rifornimento degli autoveicoli deve essere eseguito da personale addetto.

4.2. Operazione di erogazione ed alimentazione dell'impianto.

4.2.1. Erogazione.

Durante le operazioni di erogazione e di normale esercizio dell'impianto il personale addetto deve osservare e far osservare le seguenti prescrizioni:

a) posizionare almeno un estintore, pronto all'uso, in dotazione all'impianto, nelle vicinanze dell'unità di erogazione e a portata di mano;

b) accertarsi che i motori degli autoveicoli da rifornire siano spenti;

c) durante le operazioni di erogazione, rispettare e far rispettare il divieto di fumare, anche a bordo del veicolo e comunque impedire che vengano accese o fatte circolare fiamme libere entro il raggio di almeno 6 m dal perimetro delle unita di erogazione;

d) è vietato il rifornimento di recipienti mobili.

4.2.2. Alimentazione dell'impianto con carro bombolaio.

La sostituzione del carro bombolaio non deve essere eseguita contemporaneamente ad operazioni di scarico di altri serbatoi eventualmente trasportanti combustibili o sostanze diverse dall'idrogeno.

Il conducente deve essere presente durante le fasi di travaso verso le unità di stoccaggio.

4.3. Prescrizioni generali di emergenza.

Il personale addetto all'impianto deve:

a) essere edotto sulle norme contenute nel presente allegato, sul regolamento interno di sicurezza e sul piano di emergenza predisposto;

b) intervenire immediatamente in caso di incendio o di pericolo agendo sui dispositivi e sulle attrezzature di emergenza in dotazione all'impianto, nonché impedire, attraverso segnalazioni, sbarramenti ed ogni altro mezzo idoneo, che altri veicoli o persone accedano all'impianto, ed avvisare i servizi di soccorso.

4.4. Documenti tecnici.

4.4.1. Presso l'impianto devono essere disponibili i seguenti documenti:

a) un manuale operativo contenente le istruzioni per l'esercizio dell'impianto;

b) pianificazione di emergenza contenente le procedure per la messa in sicurezza dell'impianto:

c) uno schema di flusso semplificato degli impianti di stoccaggio e/o di produzione, di misura, compressione e distribuzione dell'idrogeno per autotrazione;

d) una planimetria riportante l'ubicazione degli impianti e delle attrezzature antincendio, nonché l'indicazione delle aree protette dai singoli impianti antincendio;

e) gli schemi degli impianti elettrici, di segnalazione e allarme;

f) il registro di manutenzione dell'impianto con indicazione delle periodicità manutentive previste e dell'evidenza dell'attività svolta.

4.5. Segnaletica di sicurezza.

Devono essere osservate le disposizioni sulla segnaletica di sicurezza di cui al titolo V del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Inoltre, in posizione ben visibile, deve essere esposta idonea cartellonistica riproducente uno schema di flusso dell'impianto con indicazioni delle valvole, in modo da renderle facilmente individuabili, delle apparecchiature e delle unità di stoccaggio.

Deve essere esposta una planimetria dell'impianto ed affisse istruzioni per gli addetti inerenti:

a) il comportamento da tenere in caso di emergenza;

b) la posizione dei dispositivi di sicurezza;

c) le manovre da eseguire per mettere in sicurezza l'impianto (ad esempio: azionamento dei pulsanti di emergenza, funzionamento dei presidi antincendio).

In prossimità delle unità di erogazione idonea cartellonistica dovrà indicare le prescrizioni ed i divieti per gli automobilisti, fra cui anche i cartelli indicanti che il veicolo può essere messo in moto soltanto dopo che il dispositivo di erogazione è stata disinserito da parte dell'addetto al rifornimento.

4.6. Chiamata di soccorso.

I servizi di soccorso devono poter essere avvertiti in caso di emergenza tramite rete telefonica fissa. La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata a fianco di ciascun apparecchio telefonico dal quale questa sia possibile.

TITOLO V

DISPOSIZIONI PER IMPIANTI
PER IL RIFORNIMENTO DI FLOTTE AZIENDALI

5.1. Premessa.

Gli impianti regolamentati dal presente titolo sono destinati unicamente al rifornimento di flotte aziendali con produzione di idrogeno inferiore a 50 Nm^3/h.

Per quanto non menzionato al presente titolo, si applicano le disposizioni indicate ai titoli I, II, III e IV della presente regola tecnica.

5.2. Recinzione.

Se l'impianto è ubicato all'interno di una struttura aziendale la cui recinzione è realizzata con le caratteristiche indicate al punto 2.1 del presente allegato, non si rende necessaria una ulteriore recinzione dei locali contenenti gli elementi pericolosi di cui al punto 1.2.3, qualora l'area sia accessibile unicamente al personale incaricato del rifornimento.

5.3. Distanze di sicurezza.

5.3.1. Distanze di protezione.

Devono essere rispettate le distanze di protezione indicate al punto 3.1.

5.3.2. Distanze di sicurezza interne.

Tra gli elementi costituenti l'impianto di distribuzione e tra questi e gli altri elementi costituenti la struttura dell'azienda entro la quale è ubicato l'impianto, devono essere rispettate le distanze di sicurezza interne indicate al punto 3.1, ad eccezione della distanza tra le unità di erogazione che può essere ridotta fino a 6 m.

5.3.3. Distanze di sicurezza esterne.

Devono essere rispettate le distanze di sicurezza esterne indicate al punto 3.1. Le distanze di sicurezza esterne devono essere rispettate anche nei confronti di elementi che costituiscono la struttura aziendale ove si svolgano attività ricomprese nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

5.4. Rifornimento.

Il rifornimento degli autoveicoli deve essere eseguito da personale addetto adeguatamente formato in conformità al punto 4.1.1.

Alle persone che svolgono attività lavorativa nell'ambito dell'azienda è altresì ammesso l'impiego in modalità self-service purché il sistema di erogazione sia dotato di hardware e software di comunicazione, fra veicolo e stazione, che garantiscano l'erogazione in sicurezza. In tale caso il suddetto personale dovrà essere opportunamente istruito all'uso e in grado di intervenire con cognizione di causa e tempestivamente in caso di emergenza; a tale fine deve seguire un corso antincendio per attività a rischio di incendio elevato ai sensi del decreto del Ministro dell'interno, del 10 marzo 1998 e acquisire la perfetta conoscenza del piano di emergenza e delle relative modalità di intervento per mettere in sicurezza l'impianto.

TITOLO VI

IMPIANTI MISTI DI DISTRIBUZIONE
STRADALE PER AUTOTRAZIONE

6.1. Distanze di sicurezza.

È consentita la costruzione di impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione installati nell'ambito di stazioni di distribuzione stradale di altri carburanti, a condizione che siano rispettate le seguenti distanze di sicurezza:

a) tra gli elementi pericolosi dell'impianto di distribuzione di idrogeno per autotrazione di cui al punto 1.2.3 ed i serbatoi di benzina e gasolio: 15 m;

b) tra gli elementi pericolosi dell'impianto di distribuzione di idrogeno per autotrazione di cui al punto 1.2.3 ed i serbatoi di gas di petrolio liquefatti: 30 m; per le unità di erogazione di idrogeno tale distanza è ridotta a 15 m;

c) tra gli elementi pericolosi dell'impianto di distribuzione di idrogeno per autotrazione di cui al punto 1.2.3 e gli elementi pericolosi dell'impianto di distribuzione di gas naturale: 22 m; per le unità di erogazione di idrogeno tale distanza è ridotta a 12 m;

d) tra le unità di erogazione deve essere rispettata la distanza di sicurezza interna di 12 m.

6.2. Metodi alternativi per la determinazione delle distanze di sicurezza.

Fatto salvo quanto diversamente disposto dalle vigenti regole tecniche applicabili relative ad altre tipologie di carburanti, le distanze di sicurezza differenti rispetto a quelle di cui al precedente punto 6.1 possono essere eventualmente individuate applicando le metodologie dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio previste dal decreto del Ministero dell'interno 9 maggio 2007.

6.3. Schermature di protezione.

Tra gli elementi pericolosi di cui al punto 1.2.3, ad eccezione delle unità di erogazione e gli altri elementi pericolosi dei diversi impianti che costituiscono il complesso, debbono essere realizzate idonee schermature in materiale incombustibile di adeguata resistenza meccanica.

Costituiscono schermatura le strutture perimetrali dei suddetti elementi pericolosi.

18A07049

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 settembre 2018.

Istituzione dell'Anagrafe nazionale vaccini.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione italiana;

Visto il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 31 luglio 2017, n. 119, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci» e, in particolare, l'art. 4-*bis*, che prevede che con decreto del Ministro

della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita presso il Ministero della salute, anche attraverso il riuso di sistemi informatici o di parte di essi già realizzati da altre amministrazioni sanitarie, l'Anagrafe nazionale vaccini, nella quale sono registrati i soggetti vaccinati e da sottoporre a vaccinazione, i soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del medesimo decreto-legge n. 73 del 2017, nonché le dosi e i tempi di somministrazione delle vaccinazioni effettuate e gli eventuali effetti indesiderati;

Vista l'intesa sancita in data 19 gennaio 2017 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento «Piano nazionale prevenzione vaccinale (PNPV) 2017-2019» (rep. atti n. 10/CSR), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 febbraio 2017, n. 41, che include, tra i propri obiettivi, il completamento dell'informatizzazione delle anagrafi vaccinali e, al paragrafo «Informatizzazione Anagrafe vaccinale a livello regionale: principali funzionalità e *dataset* minimo», individua un *data set* minimo di informazioni che le regioni devono utilizzare per la realizzazione delle anagrafi uniche a livello regionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 marzo 2017, n. 65, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»;

Considerato che l'allegato 1 del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, include al livello «A. Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali», numero A3, tra i componenti del programma «Completamento anagrafi vaccinali informatizzate regionale e trasmissione dati informatizzati a livello nazionale»;

Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005 (rep. atti. n. 2271/CSR), in attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1990, recante «Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 1991, n. 6;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 2017, n. 109, recante «Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie» che, al punto A1.25 dell'allegato A1, prevede il Sistema di segnalazione delle malattie infettive (PREMAL);

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 23 giugno 2015, recante «Procedure operative e soluzioni tecniche per un'efficace azione di farmacovigilanza adottate ai sensi del comma 344 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228»;

Considerata la necessità di garantire la puntuale acquisizione da parte delle autorità competenti dei dati relativi alla somministrazione delle vaccinazioni necessari per il monitoraggio dei programmi vaccinali sul territorio nazionale, per la predisposizione degli atti di indirizzo e coordinamento in materia di prevenzione sanitaria e per l'adozione delle consequenziali misure;

Considerata l'opportunità di garantire l'espletamento puntuale delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la raccolta e lo scambio di informazioni in materia di prevenzione vaccinale, ai fini del collegamento con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), le altre organizzazioni internazionali e gli organismi comunitari, ai sensi dell'art. 118, lettera *a)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché la redazione delle relazioni da presentarsi al Parlamento e le altre relazioni o rapporti di carattere nazionale, ai sensi dell'art. 118, lettera *d)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il regolamento UE/2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (che abroga la direttiva 95/46/CE) e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 26 luglio 2018;

Acquisita l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 6 settembre 2018;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Il presente decreto istituisce e disciplina il funzionamento, presso il Ministero della salute, dell'Anagrafe nazionale vaccini, con l'obiettivo di garantire, nell'ambito del monitoraggio dei programmi vaccinali sul territorio nazionale, la verifica delle coperture vaccinali in relazione al Calendario vaccinale nazionale vigente e l'elaborazione di indicatori a livello nazionale, regionale e aziendale, anche a fini comparativi.

2. I dati contenuti nell'Anagrafe nazionale vaccini sono utilizzati dal Ministero della salute per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la raccolta e lo scambio di informazioni con gli organismi comunitari ed internazionali e la redazione delle relazioni da presentarsi al Parlamento e le altre relazioni o rapporti di carattere nazionale.

3. Al fine di assicurare l'aggiornamento delle anagrafi regionali vaccinali, l'Anagrafe nazionale vaccini mette a disposizione delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, a livello centrale, le informazioni relative alle vaccinazioni effettuate in una regione o in una provincia autonoma diversa da quella di residenza e la scheda dello stato vaccinale dell'assistito che si sia trasferito da una regione o provincia autonoma ad altra regione o provincia autonoma.

4. Nell'Anagrafe nazionale vaccini sono registrati:

a) i soggetti vaccinati;

b) i soggetti da sottoporre a vaccinazione;

c) i soggetti immunizzati di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73;

d) i soggetti per i quali le vaccinazioni possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73;

e) le dosi e i tempi di somministrazione delle vaccinazioni effettuate;

f) gli eventuali effetti indesiderati.

Art. 2.

Modalità di trasmissione e raccolta dei dati dalle anagrafi vaccinali regionali

1. L'Anagrafe nazionale vaccini, ai sensi del comma 2 dell'art. 4-*bis* del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, raccoglie i dati delle anagrafi vaccinali regionali, che consistano in una banca dati regionale dotata di un sistema informativo unico di cui all'intesa sancita in data 19 gennaio 2017 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. atti. n. 10/CSR). Tale sistema è collegato con l'anagrafe regionale degli assistiti e ha lo scopo di garantire la corretta conduzione dei programmi di vaccinazione, il monitoraggio dell'efficienza dell'attività ed il controllo della sua efficacia attraverso il calcolo delle coperture vaccinali e di altri indicatori a livello regionale e aziendale, il supporto alla pianificazione di procedure di *audit* e di processi di *benchmarking* all'interno della regione e le funzioni di programmazione regionale in tema di strategie vaccinali. Ai fini del presente decreto, ogni anagrafe vaccinale regionale contiene, per gli assistiti residenti nella relativa regione o provincia autonoma, i dati di cui all'art. 1, comma 4, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* del presente decreto, come specificati dal disciplinare tecnico di cui all'allegato A al presente decreto.

2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui all'art. 1, comma 4, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* del presente decreto, contenute nella scheda dello stato vaccinale di ciascun assistito, attenendosi alle modalità individuate nel disciplinare tecnico di cui all'allegato B al presente decreto. La scheda dello stato vaccinale è l'insieme delle informazioni relative alle vaccinazioni somministrate e non somministrate al singolo assistito nel corso della vita; essa viene aggiornata in caso di modifica della residenza o dello stato vaccinale, ossia se l'assistito riceve una nuova dose di vaccino ovvero se si attesta la sussistenza di una condizione di esonero, omissione o differimento, ovvero qualora si verifichi il decesso dell'assistito.

3. La trasmissione della scheda dello stato vaccinale aggiornata di ciascun assistito da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano all'Anagrafe nazionale vaccini avviene, a decorrere dall'anno 2019, con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al trimestre di riferimento. Le informazioni trasmesse sono sottoposte a verifica in ordine alla completezza e alla qualità. A decorrere dall'anno 2020, il conferimento dei dati nel rispetto delle suindicate modalità è ricompreso fra gli adempimenti cui sono tenute le regioni e le province autonome per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, ai sensi dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005 (rep. atti. n. 2271/CSR).

4. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno l'obbligo di verificare la completezza della scheda dello stato vaccinale relativa a ciascun assistito e di segnalare eventuali carenze, conseguenti all'avvenuto trasferimento dell'assistito da altra regione o provincia autonoma; in tale ipotesi, per la finalità di cui al comma 3 dell'art. 1 del presente decreto, le regioni e le province autonome dal quale l'assistito si è trasferito trasmettono all'Anagrafe nazionale vaccini, entro venti giorni dalla data del trasferimento, i dati di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* del comma 4 dell'art. 1 del presente decreto, contenuti nella scheda dello stato vaccinale di ciascun assistito, attenendosi alle modalità individuate dall'allegato B al presente decreto. Attraverso i servizi dell'Anagrafe nazionale vaccini, i medesimi dati saranno trasmessi, entro dieci giorni dall'acquisizione, alle regioni e alle province autonome di attuale residenza dell'assistito, ai fini dell'inserimento nell'anagrafe vaccinale regionale.

5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano presso le quali siano state somministrate vaccinazioni a soggetti non residenti hanno l'obbligo di comunicare, entro dieci giorni dall'effettuazione, le informazioni relative a tali vaccinazioni; attraverso i servizi dell'Anagrafe nazionale vaccini, le medesime informazioni saranno trasmesse, entro dieci giorni dall'acquisizione, alla regione o alla provincia autonoma di residenza dell'assistito, ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe vaccinale regionale.

6. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno l'obbligo di acquisire periodicamente dall'Anagrafe nazionale vaccini i dati di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.

7. Per consentire la verifica dei dati relativi ai soggetti immunizzati di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 trasmessi dalle regioni e dalle province autonome, l'Anagrafe nazionale vaccini raccoglie i dati relativi alle notifiche effettuate dal medico curante, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990. Per il medesimo fine, dall'entrata in vigore del regolamento di disciplina del Sistema di se-

gnalazione delle malattie infettive del Ministero della salute (PREMAL), di cui al punto A1.25 dell'allegato A1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2017, l'Anagrafe nazionale vaccini raccoglie i dati di cui al paragrafo 4.6 del disciplinare tecnico di cui all'allegato B al presente decreto.

Art. 3.

Raccolta dati dalla rete nazionale di farmacovigilanza

1. L'Agenzia italiana del farmaco assicura con cadenza annuale la trasmissione, in forma aggregata e anonima, dei dati di cui alla lettera *f)* dell'art. 1, comma 4, del presente decreto, che confluiscono nella rete nazionale di farmacovigilanza di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015.

Art. 4.

Accesso ai dati

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto:

le unità organizzative competenti delle regioni e delle province autonome, come individuate da provvedimenti regionali e provinciali, hanno accesso ai dati relativi ai propri assistiti e, in forma aggregata e anonima, ai dati raccolti dalle altre anagrafi vaccinali regionali;

le unità organizzative, specificamente individuate, della Direzione generale competente in materia di prevenzione sanitaria e della Direzione generale competente in materia di sistema informativo e statistico-sanitario del Ministero della salute, hanno accesso ai dati personali della generalità degli assistiti.

2. Ai fini di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, i competenti uffici del Ministero della salute accedono ai dati in forma aggregata e anonima.

3. Ai fini di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto, le unità organizzative competenti delle regioni e delle province autonome, come individuate da provvedimenti regionali e provinciali, e le unità organizzative, specificamente individuate, della Direzione generale competente in materia di prevenzione sanitaria e della Direzione generale competente in materia di sistema informativo e statistico-sanitario del Ministero della salute accedono ai dati personali in forma individuale.

Art. 5.

Trattamento dei dati

1. La titolarità del trattamento dell'Anagrafe nazionale vaccini è in capo al Ministero della salute, quella delle anagrafi regionali alle regioni e alle province autonome. I predetti titolari effettuano il trattamento dei dati personali presenti nelle suddette anagrafi nel rispetto del principio di responsabilizzazione di cui all'art. 5, par. 2 del regolamento UE/2016/679, conformemente alle disposizioni del regolamento UE/2016/679 e a quelle nazionali vigenti e nel rispetto anche delle misure riportate nel disciplinare tecnico di cui all'allegato B al presente decreto.

2. I dati contenuti nell'Anagrafe nazionale vaccini possono essere diffusi esclusivamente in forma anonima.

Art. 6.

Periodo di conservazione dei dati

1. I dati raccolti nell'Anagrafe nazionale vaccini sono conservati per trent'anni dalla data di decesso di ciascun assistito.

Art. 7.

Variazioni del disciplinare tecnico

1. Le indicazioni contenute nel disciplinare tecnico di cui agli allegati A e B al presente decreto sono aggiornate con decreto del direttore della Direzione generale competente in materia di prevenzione sanitaria e del direttore della Direzione generale competente in materia di sistema informativo e statistico-sanitario del Ministero della salute.

Art. 8.

Oneri

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto si provvede nel rispetto di quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 4-*bis* del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 31 luglio 2017, n. 119.

Art. 9.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono all'Anagrafe nazionale vaccini le schede dello stato vaccinale dei propri assistiti, recanti le informazioni delle vaccinazioni effettuate e non effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore decorsi quindici giorni dalla predetta pubblicazione.

Roma, 17 settembre 2018

Il Ministro: GRILLO

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2018
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3238

ALLEGATO *A*

ANAGRAFE VACCINALE REGIONALE

DISCIPLINARE TECNICO

Ai sensi dell'articolo 2 del decreto, il presente allegato specifica le funzionalità che le anagrafi vaccinali regionali devono mettere a disposizione e - sulla base di quanto stabilito con l'Intesa raggiunta in Conferenza Stato-regioni il 19 gennaio 2017, sul documento "Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017-2019" (Rep. Atti n. 10/CSR), in particolare, al paragrafo "Informatizzazione Anagrafe Vaccinale a livello Regionale: Principali Funzionalità e Dataset Minimo" - individua un *data set* minimo di informazioni che le regioni devono trattare per la realizzazione delle anagrafi uniche a livello regionale, requisito indispensabile per la corretta alimentazione dell'Anagrafe nazionale vaccini.

- Funzionalità

L'anagrafe vaccinale regionale mette a disposizione le seguenti funzionalità:

- individuazione della popolazione da vaccinare
- gestione del piano di lavoro dei servizi vaccinali (gestione del magazzino, gestione delle prenotazioni, etc.)
- generazione degli inviti e dei reinviti dei soggetti alla vaccinazione
- gestione dell'anamnesi strutturata (patologie e categorie di rischio, eventuali controindicazioni, etc.)
- gestione della somministrazione del vaccino
- registrazione delle vaccinazioni effettuate
- gestione del consenso informato
- gestione del rifiuto alla vaccinazione
- gestione degli eventi avversi
- gestione della scheda dello stato vaccinale del singolo soggetto
- registrazione dei dati storici vaccinali
- calcolo delle coperture vaccinali
- calcolo di indicatori di efficienza dell'attività
- stampe assistito (certificato vaccinale, attestazione scolastica delle vaccinazioni di cui al decreto legge n. 73 del 2017)
- reportistica
- gestione integrata con gli applicativi dei PLS e MMG

- Dati

Nell'anagrafe vaccinale regionale sono registrati i dati previsti nel *data set* minimo individuato nel "Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017-2019" di seguito riportati.

DATI ANAGRAFICI PAZIENTE
Codice assistito
Cognome e Nome
Codice Fiscale, STP, ENI, etc.
Data nascita
Sesso
Comune nascita
Comune residenza
Indirizzo residenza
Circoscrizione di residenza
Cap residenza
Distretto residenza
ASL residenza
Comune domicilio
Circoscrizione di domicilio
Indirizzo domicilio
Cap domicilio
Cittadinanza
Telefono
Email
Cellulare
Note
Centro vaccinale
Cognome e nome del padre
Titolo di studio padre
Cognome e nome della madre
Titolo di studio madre
Distretto Assistenza
ASL Assistenza
Data decesso
CATEGORIE A RISCHIO
Codice categoria
Data decorrenza
Data scadenza
DATI VACCINALI
Vaccinazione
Dose vaccinazione
Data effettuazione
Ora effettuazione
ASL di somministrazione
Centro vaccinale/Distretto di somministrazione
Lotto
Nome commerciale
Medico responsabile
Vaccinatore
Codice Associazione Vaccinale
Dose associazione
Sito inoculo
Via somministrazione
Ditta fornitrice
Indicazione alla vaccinazione
Note

DATI DI REAZIONE AVVERSA
Vaccinazione
Dose vaccinazione
Data effettuazione
Ora effettuazione
Sito inoculo
Via somministrazione
Lotto
Nome commerciale
Data reazione avversa
Reazione avversa
Derivazione reazione
Gravità reazione
Note reazione
Farmaco concomitante
Note farmaco concomitante
MANCATE VACCINAZIONI
Vaccinazione
Data esclusione
Motivo esclusione
Data scadenza
Note

ALLEGATO *B*

ANAGRAFE NAZIONALE VACCINI

DISCIPLINARE TECNICO

1. Introduzione

Il presente allegato descrive le caratteristiche e le modalità tecniche per la raccolta da parte del Ministero della salute dei dati relativi al sistema dell'Anagrafe nazionale vaccini (sistema AVN) e il dettaglio dei contenuti informativi.

In via preliminare, si rappresenta che l'allegato A al presente decreto, sulla base di quanto stabilito con l'Intesa raggiunta in Conferenza Stato-regioni il 19 gennaio 2017 sul documento "Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017-2019" (Rep. Atti n. 10/CSR) e, in particolare, al paragrafo *"Informatizzazione Anagrafe Vaccinale a livello Regionale: Principali Funzionalità e Dataset Minimo"*, individua un data set minimo di informazioni che le regioni devono trattare per la realizzazione delle anagrafi uniche a livello regionale.

Pertanto, il predetto data set è stato considerato come riferimento per la definizione dei contenuti informativi dell'Anagrafe nazionale vaccini di cui al presente disciplinare tecnico.

Ogni variazione significativa alle caratteristiche tecniche descritte nel presente allegato e, in generale, le novità più rilevanti, sono rese pubbliche sul sito internet del Ministero della salute (www.salute.gov.it), secondo le modalità previste dall'articolo 54 del Codice dell'amministrazione digitale.

Il flusso di dati del sistema AVN deve intercettare l'informazione relativa al singolo evento sanitario per consentire diverse e articolate forme di aggregazione e di analisi dei dati, non essendo possibile prevedere a priori tutti i criteri di aggregazione degli eventi stessi al fine del calcolo degli indicatori che si riterrà utile elaborare per il monitoraggio dell'attuazione dei programmi vaccinali sul territorio nazionale.

2. Definizioni

Ai fini del presente disciplinare tecnico si intende:

a. per "crittografia", tecnica per rendere inintelligibili informazioni a chi non dispone dell'apposita chiave di decifrazione e dell'algoritmo necessario;
b. per "crittografia simmetrica", un tipo di crittografia in cui la stessa chiave viene utilizzata per crittografare e decrittografare il messaggio, ovvero una chiave nota sia al mittente che al destinatario;
c. per "crittografia asimmetrica", un tipo di crittografia in cui ogni soggetto coinvolto nello scambio di informazioni dispone di una coppia di chiavi, una privata, da mantenere segreta, l'altra da rendere pubblica. L'utilizzo combinato delle chiavi dei due soggetti permette di garantire l'identità del mittente, l'integrità delle informazioni e di renderle inintelligibili a terzi;
d. per "sito Internet del Ministero", il sito istituzionale del Ministero della salute www.salute.gov.it accessibile dagli utenti per le funzioni informative relative alla trasmissione telematica dei dati;
e. per "XML", il linguaggio di markup aperto e basato su testo che fornisce informazioni di tipo strutturale e semantico relative ai dati veri e propri. Acronimo di "eXtensible Markup Language" metalinguaggio creato e gestito dal World Wide Web Consortium (W3C);
f. per "Centro Elaborazione Dati" o "CED", l'infrastruttura dedicata ai servizi di Hosting del complesso delle componenti tecnologiche del Ministero della salute, dove i servizi di sicurezza fisica logica e organizzativa sono oggetto di specifiche procedure e processi;
g. per "DGSISS", la Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica del Ministero della salute;

3. I soggetti

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni relative agli eventi vaccinali al Sistema AVN attenendosi al presente disciplinare.
Le regioni e le province autonome individuano, inoltre, un soggetto responsabile della corretta e tempestiva alimentazione del Sistema AVN.

4. Descrizione del sistema informativo

4.1 Caratteristiche infrastrutturali

Date le peculiarità organizzative, le necessità di scambio di informazioni tra sistemi eterogenei e le caratteristiche dei dati trattati, il Sistema AVN è basato su un'architettura standard del mondo Internet:

- Utilizza lo standard XML per definire in modo unificato il formato e l'organizzazione dei dati scambiati nelle interazioni tra le applicazioni;
- Attua forme di cooperazione applicativa tra sistemi;
- Prevede una architettura di sicurezza specifica per la gestione dei dati personali trattati.

È costituito, a livello nazionale, da:

- un sistema che ospita il front-end web dell'applicazione (avente la funzione di web server);
- un sistema che ospita l'applicazione (avente la funzione di application server);
- un sistema dedicato alla memorizzazione dei dati (data server);
- un sistema dedicato alla autenticazione degli utenti e dei messaggi;
- un sistema dedicato a funzioni di Business Intelligence.

Tutti i sistemi sono collegati in rete locale e connessi alle infrastrutture comunicative attraverso firewall opportunamente configurati. Inoltre, la sicurezza degli stessi è incrementata mediante:

- strumenti IPS/IDS (Intrusion Prevention System/Intrusion Detection System) collocati nei punti di accesso alla rete al fine di consentire l'identificazione di attività ostili, ostacolando l'accesso da parte di soggetti non identificati e permettendo una reazione automatica alle intrusioni;
- aggiornamenti dei software, secondo la tempistica prevista dalle case produttrici ovvero, periodicamente, a seguito di interventi di manutenzione;
- configurazioni delle basi di dati per consentire un ripristino completo delle informazioni senza causarne la perdita di integrità e disponibilità;
- gruppi di continuità che, in caso di mancanza di alimentazione elettrica di rete, garantiscono la continuità operativa;
- un sistema di gestione degli accessi e di profilazione utenti, che prevede anche, ove opportuno, strumenti di autenticazione forte.
- un sistema di tracciatura delle operazioni di accesso ai sistemi (sia tramite funzioni applicative o tramite accesso diretto), al fine di permettere l'individuazione di eventuali anomalie.

4.1.1 Gestione dei supporti di memorizzazione

I supporti di memorizzazione, che includono nastri magnetici, dischi ottici e cartucce, possono essere fissi o rimovibili. Sui supporti di memorizzazione non vengono, comunque, conservate informazioni in chiaro; ciò malgrado, per ridurre al minimo il rischio di manomissione delle informazioni, viene identificato un ruolo di custode dei supporti di memorizzazione, al quale è attribuita la responsabilità della gestione dei supporti di memorizzazione rimovibili.

Per la gestione dei supporti di memorizzazione sono state adottate, in particolare, le seguenti misure:

- tutti i supporti sono etichettati a seconda della classificazione dei dati contenuti;

- viene tenuto un inventario dei supporti di memorizzazione sottoposto a controlli secondo procedure definite;
- sono state definite ed adottate misure di protezione fisica dei supporti di memorizzazione;
- i supporti di memorizzazione non più utilizzati saranno distrutti e resi inutilizzabili, secondo procedure definite che prevedano la documentazione della distruzione.

4.1.2 Misure idonee a garantire la continuità del servizio

A garanzia della corretta operatività del servizio sono state attivate procedure idonee a definire tempi e modi per salvaguardare l'integrità e la disponibilità dei dati e consentire il ripristino del sistema in caso di eventi che lo rendano temporaneamente inutilizzabile.
In particolare, per quel che riguarda i dati custoditi presso il Centro Elaborazione Dati (CED), sono previste:

- procedure per il salvataggio periodico dei dati (backup sia incrementale che storico);
- procedure che regolamentano la sostituzione, il riutilizzo e la rotazione dei supporti ad ogni ciclo di backup;
- procedure per il *data recovery*;
- procedure per la verifica dell'efficacia sia del backup che del possibile, successivo, ripristino.

La struttura organizzativa del CED e le procedure adottate consentono, in caso di necessità, di operare il ripristino dei dati in un arco di tempo inferiore ai sette giorni.

4.2 Modalità di abilitazione degli utenti

Il Ministero della salute dispone di un sistema di autenticazione e autorizzazione, nonché di gestione delle identità digitali, attraverso il quale vengono definiti i profili di autorizzazione previsti per ogni sistema, definiti secondo le logiche del Controllo degli accessi basato sui ruoli e declinati nello specifico in relazione al ruolo istituzionale, alle funzioni svolte e all'ambito territoriale delle azioni di competenza. Gli amministratori dell'applicazione, nominati dal Ministero della salute, gestiscono la designazione degli utenti e l'assegnazione dei privilegi di accesso.

Gli utenti accedono ai servizi del Ministero della salute attraverso dispositivi standard (Carta nazionale dei servizi, Carta di identità elettronica), definiti dalle vigenti normative, come strumenti per l'autenticazione telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni ovvero tramite codice utente e parola chiave generate secondo le modalità riportate sul sito del Ministero della salute, in conformità all'art. 64 del Codice dell'amministrazione digitale.

Per l'AVN è previsto l'accesso tramite:

- codice utente e parola chiave per le operazioni di trattamento che non comportano accessi a dati individuali;
- strumenti di autenticazione a più fattori per le operazioni di trattamento che comportano accessi a dati individuali.

Per l'abilitazione all'accesso è previsto un processo in due fasi come descritto nei successivi paragrafi.

4.2.1 Fase A - Abilitazione alla piattaforma

La prima fase consente la registrazione da parte dell'utente mediante l'inserimento delle generalità e del proprio indirizzo di posta elettronica ove ricevere le credenziali di autenticazione nonché dei dettagli inerenti la struttura organizzativa di appartenenza. Successivamente, il sistema di registrazione invia una e-mail contenente l'identificativo e la password che l'utente è obbligato a cambiare al primo accesso e, periodicamente, con cadenza trimestrale.
La parola chiave dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- sarà composta da almeno otto caratteri alfanumerici, la cui creazione rispetta lo stato dell'arte tecnologico;
- non conterrà riferimenti facilmente riconducibili all'incaricato.

Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate.

4.2.2 Fase B - Abilitazione ai servizi

Nella seconda fase, l'utente può chiedere l'abilitazione ad un profilo di un sistema informativo censito dal Ministero della salute (in questo caso il "sistema informativo AVN"). Il sistema permette di formulare richieste solo per le applicazioni associate alla struttura organizzativa di appartenenza dell'utente.
L'amministratore dell'applicazione effettua un riscontro della presenza del nominativo nella lista di coloro che sono stati formalmente designati dal referente competente (ad es. della regione o provincia autonoma di appartenenza). Qualora questa verifica abbia esito negativo, la procedura di registrazione si interrompe; nel caso in cui questa verifica abbia esito positivo, l'utente è abilitato all'utilizzo del sistema.
Per garantire l'effettiva necessità, da parte del singolo utente, di accedere alle informazioni per le quali ha ottenuto un profilo di accesso, le utenze vengono, periodicamente, sottoposte a revisione e l'amministratore verifica, con i referenti competenti, il permanere degli utenti abilitati nelle liste delle persone autorizzate ad accedere ai servizi e ai sistemi ad esso riconducibili.

4.2.3 Fase B – Regole speciali per l'abilitazione ai servizi che prevedono l'accesso a dati riferiti ai singoli assistiti

Nel caso in cui il personale delle unità organizzative competenti del Ministero della salute, per comprovate e documentate esigenze di verifica e validazione dei dati, utilizzi funzionalità che prevedano l'accesso a dati riferiti ai singoli assistiti, il processo di autenticazione degli utenti avviene esclusivamente da postazioni identificate e attraverso strumenti di autenticazione a più fattori, in conformità all'articolo 64 del Codice dell'amministrazione digitale e successive modificazioni e alle disposizioni europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali. L'accesso è garantito tramite l'utilizzo di un protocollo sicuro.
L'amministratore dell'applicazione effettua uno specifico riscontro della presenza del nominativo nella lista di coloro che sono stati designati, la cui gestione è a cura del Ministero della salute. Qualora questa verifica abbia esito negativo la procedura di registrazione si interrompe; nel caso in cui questa verifica abbia esito positivo viene confermata all'utente la possibilità di accedere a tali servizi e gli viene chiesto di indicare la postazione da cui intende accedere al servizio.
Infine, per rendere più sicuro il processo di abilitazione, un altro amministratore dell'applicazione, distinto dall'amministratore che ha generato le credenziali, provvede all'eventuale consegna dello strumento di autenticazione a più fattori (se non già in possesso dell'utente che richiede l'abilitazione) e, in ogni caso, alla sua associazione alle suddette credenziali.
In nessun caso i servizi consentono di effettuare più accessi contemporanei con le medesime credenziali.
Inoltre, ad ulteriore garanzia dell'effettiva sussistenza dei presupposti che hanno originato l'abilitazione del singolo utente di accedere alla procedura:

- le Unità organizzative competenti segnalano tempestivamente il venir meno di tale sussistenza;
- le utenze vengono, trimestralmente, sottoposte a revisione e l'amministratore verifica, con i referenti dell'Unità organizzativa competente, il permanere degli utenti abilitati nelle liste delle persone autorizzate.

4.2.4 Sistema di registrazione delle operazioni di trattamento

Tutte le operazioni di accesso ai dati da parte degli utenti sono registrate e i dati vengono conservati in appositi file di log, al fine di evidenziare eventuali anomalie e/o utilizzi impropri, anche tramite specifici *alert.*

Le informazioni registrate in tali file di log sono le seguenti:

- i dati identificativi del soggetto che ha effettuato l'accesso;
- la data e l'ora dell'accesso;
- codice dell'assistito su cui è stato effettuato l'accesso, nel caso di accesso ai dati individuali
- l'operazione effettuata.

I predetti file di log sono conservati in modalità sicura e vengono trattati in forma aggregata, salvo la necessità di verificare la correttezza e la liceità delle singole operazioni effettuate. I file di log sono conservati per 12 mesi e cancellati alla scadenza.

4.3 Modalità di trasmissione

La regione o provincia autonoma fornisce al Sistema AVN le informazioni definite nelle successive sezioni, scegliendo fra tre modalità alternative:

a) utilizzando le regole tecniche di cooperazione applicativa del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) e secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 219/2017 dell'Agenzia per l'Italia Digitale concernente "Linee guida per transitare al nuovo modello di interoperabilità;
b) utilizzando i servizi applicativi che il Sistema mette a disposizione tramite il protocollo sicuro *https* e secondo le regole per l'autenticazione di cui a punto 4.2;
c) ricorrendo alla autenticazione bilaterale fra sistemi basata su certificati digitali emessi da un'autorità di certificazione ufficiale.

I dati inviati al sistema AVN sono resi inintellegibili tramite crittografia asimmetrica utilizzando la chiave pubblica resa disponibile dal Ministero della salute. Analogo procedimento è applicato per la trasmissione dei dati da parte del Ministero della salute alle regioni e province autonome.

A supporto degli utenti, il Sistema AVN rende disponibile un servizio di assistenza raggiungibile mediante un unico numero telefonico da tutto il territorio nazionale, ogni ulteriore dettaglio è reperibile sul sito istituzionale del Ministero della salute all'indirizzo www.salute.gov.it.
Le tempistiche di trasmissione ed i servizi di cooperazione applicativa sono pubblicati a cura del Ministero all'indirizzo www.salute.gov.it.

4.3.1 Sistema Pubblico di Connettività

Il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) è definito e disciplinato all'art. 73 del Codice dell'amministrazione digitale.
Le trasmissioni telematiche devono avvenire nel rispetto delle regole tecniche del SPC, così come definito agli artt. 51 e 71 del Codice dell'amministrazione digitale.

4.3.2 Garanzie per la sicurezza della trasmissione dei flussi informativi

Nel caso in cui la regione o la provincia autonoma disponga di un sistema informativo in grado di interagire secondo le logiche di cooperazione applicativa, l'erogazione e la fruizione del servizio richiedono come condizione preliminare che siano effettuate operazioni di identificazione univoca delle entità (sistemi, componenti software, utenti) che partecipano, in modo diretto e indiretto (attraverso sistemi intermedi) ed impersonando ruoli diversi, allo scambio di messaggi e alla erogazione e fruizione dei servizi.
In particolare, occorrerà fare riferimento alle regole tecniche individuate ai sensi dell'art. 71 del Codice dell'amministrazione digitale.
Nel caso in cui il sistema informativo della regione o provincia autonoma non risponda alle specifiche di cui sopra, l'utente che debba procedere all'inserimento delle informazioni potrà accedere al Sistema AVN e inviare le informazioni attraverso una connessione sicura.

4.3.3 Standard tecnologici per la predisposizione dei dati

L'utente deve provvedere alla creazione e alla predisposizione di documenti conformi alle specifiche dell'Extensible Markup Language (XML) 1.0 (raccomandazione W3C 10 febbraio 1998).
Gli schemi standard dei documenti in formato XML contenenti le definizioni delle strutture dei dati dei messaggi da trasmettere, sono pubblicati, nella loro versione aggiornata, sul sito internet del Ministero all'indirizzo www.salute.gov.it.

4.4 Servizi di analisi dati

Il Sistema AVN è strutturato per perseguire, nell'ambito del monitoraggio dell'attuazione dei programmi vaccinali sul territorio nazionale, i seguenti obiettivi:

- calcolo delle coperture vaccinali a livello nazionale, regionale e aziendale con riferimento al calendario vaccinale nazionale vigente;
- elaborazione di ulteriori indicatori a livello nazionale, regionale e aziendale.

Il Sistema AVN consente di accedere ad un'apposita funzionalità di reportistica che prevede due tipologie di utenti:

- utenti del Ministero della salute;
- utenti delle regioni o province autonome.

4.5 Servizi a supporto delle anagrafi vaccinali regionali

Il Sistema AVN mette a disposizione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a livello centrale i dati di cui all'articolo 2, commi 4 e 5 del decreto, organizzati secondo i Tracciati A, B e C, utilizzando le modalità descritte nel paragrafo 4.3, ai fini dell'aggiornamento delle anagrafi vaccinali regionali.

4.6 Servizi per la raccolta dei dati delle notifiche delle malattie infettive

Il Sistema AVN come previsto al comma 2 dell'articolo 4-*bis* del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, raccoglie "i dati relativi alle notifiche effettuate dal medico curante, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991" dal Sistema di segnalazione delle malattie infettive del Ministero della salute utilizzando le modalità descritte al paragrafo 4.3.

Come specificato nell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione.

Al fine di verificare l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, il Sistema AVN, per i soggetti dichiarati immunizzati, raccoglie dal sistema di segnalazione delle malattie infettive del Ministero della salute le seguenti informazioni:

Codice identificativo dell'assistito	Codice identificativo dell'assistito per il quale è stata inviata la segnalazione di malattia infettiva
Malattia/e per cui il soggetto è immunizzato	Vengono considerate solamente le malattie la cui vaccinazione è inserita nel calendario vaccinale vigente e per le quali esiste almeno una segnalazione di caso CONFERMATO
Data inizio sintomi	Data dalla quale il soggetto ha iniziato ad avvertire i sintomi della malattia segnalata nel sistema di segnalazione delle malattie infettive del Ministero della salute
Data di validazione	Data in cui il la segnalazione è stata validata dalla regione di competenza.

Il *record linkage* tra il Sistema AVN e il sistema di segnalazione delle malattie infettive del Ministero della salute sarà effettuato tramite il codice identificativo dell'assistito e consentirà di confermare i casi di mancata vaccinazione per avvenuta immunizzazione.

4.7 Servizi per la disponibilità delle informazioni sugli effetti indesiderati delle vaccinazioni

Il Sistema AVN è predisposto per ricevere periodicamente dall'Agenzia Italiana del Farmaco le informazioni anonime e aggregate, utilizzando le modalità di trasmissione descritte al paragrafo 4.3, concernenti gli eventuali effetti indesiderati delle vaccinazioni che confluiscono nella rete nazionale di farmacovigilanza di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2015, in attuazione dell'articolo 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

5. Ambito della rilevazione

Il Sistema AVN è alimentato con le informazioni di cui all'art. 1, comma 4, del presente decreto.

6. Le informazioni

Le regioni e le province autonome inviano i dati di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto al Ministero della salute, esclusivamente in modalità elettronica in tre tracciati distinti, firmati digitalmente al fine di garantire l'integrità dei dati, di seguito indicati:

TRACCIATO A – che contiene le informazioni di carattere anagrafico;

TRACCIATO B – che contiene le informazioni relative alle vaccinazioni somministrate;

TRACCIATO C – che contiene le informazioni relative alle vaccinazioni non somministrate.

I dati anagrafici e sanitari sono, quindi, archiviati separatamente e i dati sanitari sono trattati con tecniche crittografiche. Le informazioni di dettaglio contenute nei tre tracciati sono indicate nelle tabelle di cui alla successiva sezione 6.1.

Si rimanda al documento di specifiche funzionali per il dettaglio delle regole che disciplinano i tracciati record, le indicazioni di dettaglio circa la struttura dei file XML e gli schemi XSD di convalida a cui far riferimento e le procedure di controllo e verifica dei dati trasmessi.

I valori di riferimento da utilizzare nella predisposizione dei file XML sono contenuti nel documento di specifiche funzionali pubblicato sul sito internet del Ministero all'indirizzo www.salute.gov.it.

6.1 Contenuti informativi dei tracciati

Per il TRACCIATO A, di seguito si riporta per ciascuna informazione di carattere anagrafico la definizione, fermo restando che, per il dettaglio del relativo sistema di codifica, riconosciuto come standard nazionale, per le regole che disciplinano i tracciati record, per le indicazioni di dettaglio circa la struttura dei file XML e gli schemi XSD di convalida a cui far riferimento e per le procedure di controllo e verifica dei dati trasmessi, si rimanda al documento di specifiche funzionali pubblicate sul sito internet del Ministero all'indirizzo **www. salute.gov.it**.

CAMPO	DESCRIZIONE	DOMINIO
Codice regione	Identifica la regione che trasmette il dato	I valori ammessi sono quelli a tre caratteri definiti con decreto ministeriale 17 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 1986, e successive modifiche, utilizzato anche nei modelli per le rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie locali
Codice identificativo dell'assistito	Codice identificativo dell'assistito al momento della vaccinazione. Le regioni sostituiscono al codice identificativo dell'assistito un codice cifrato ottenuto applicando al medesimo codice identificativo un algoritmo asimmetrico, a chiave pubblica nota, definito dalla Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero della salute, secondo quanto indicato nel documento di specifiche funzionali.	I codici identificati ammessi sono: • Per i soggetti iscritti al Servizio sanitario nazionale utilizzare il codice fiscale, a 16 caratteri (legge n. 412 del 1991); • Per i cittadini europei in possesso di Tessera europea di assicurazione malattia (TEAM), riportare il numero di identificazione personale del titolare, a 20 caratteri, presente sulla TEAM; • Per i cittadini europei non in possesso della TEAM e non iscrivibili al Servizio sanitario nazionale, utilizzare il codice ENI (Europeo non iscritto) a 16 caratteri (Circolare Ministero della Salute 19 febbraio 2008); • Per gli stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, riportare il codice STP (Straniero temporaneamente presente) a 16 caratteri (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e Circolare del Ministero della Sanità 24 aprile 2000, n. 5); • Per gli stranieri richiedenti protezione internazionale, utilizzare il codice fiscale a 11 caratteri (d.lgs. n. 142 del 2015).
Validità codice identificativo	Indica la validità del codice identificativo dell'assistito. Le regioni devono invocare il "servizio di verifica della validità del codice identificativo", reso disponibile dal sistema tessera sanitaria nelle more dell'attivazione dell'Anagrafe nazionale degli assistiti, previsto dall'articolo 8, comma 4, lettera a) del decreto ministeriale n. 262 del 7 dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2017	I valori ammessi sono: 0 - Codice identificativo valido 1 - Codice identificativo errato

CAMPO	**DESCRIZIONE**	**DOMINIO**
Sesso	Indica il sesso dell'assistito	Valori ammessi: 1 = maschio 2 = femmina
Data di Nascita	Data di nascita dell'assistito	Formato: AAAA-MM-GG
Comune di residenza	Identifica il Comune nella cui anagrafe (Anagrafe della Popolazione Residente) è iscritto l'assistito o, nel caso di assistito residente all'estero, Stato estero di residenza	Il codice da utilizzare è quello previsto dalla codifica ISTAT, i cui primi tre caratteri individuano la provincia e i successivi un progressivo all'interno di ciascuna provincia che individua il singolo Comune. Nel caso in cui l'assistito risieda all'estero va indicato il codice 999999.
ASL di residenza	Indentifica la Azienda Sanitaria Locale che comprende il Comune in cui l'assistito ha la residenza	Il codice da utilizzare è quello a tre caratteri della ASL di cui al decreto ministeriale 5 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2007, e successive modifiche (Anagrafica MRA fase 1), utilizzato anche nei modelli per le rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie locali. Nel caso in cui l'assistito risieda all'estero va indicato il codice 999.
Regione di residenza	Identifica la regione cui appartiene il Comune in cui risiede l'assistito	I valori ammessi sono quelli a tre caratteri definito con decreto ministeriale 17 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 1986, e successive modifiche, utilizzato anche nei modelli per le rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie locali. Nel caso in cui l'assistito risieda all'estero va indicato il codice 999.
Stato di residenza	Indica lo Stato presso cui ha la residenza l'assistito	La codifica da utilizzare è quella Alpha2 (a due lettere) prevista dalla normativa ISO 3166-2. Se compilato con uno stato diverso da IT (Italia), compilare gli altri attributi afferenti la residenza nel modo seguente: Regione di residenza=999 ASL di residenza=999 Comune di residenza=999999 Ulteriori valori ammessi: XK = Kosovo XX = Stato residenza sconosciuto; =ZZ = Apolidi.

CAMPO	DESCRIZIONE	DOMINIO
Comune di domicilio	Indentifica il Comune in cui l'assistito ha il domicilio sanitario. Il domicilio sanitario è un'opzione che tutti i cittadini italiani che vivono in una città diversa dalla loro residenza possono adottare. Grazie al domicilio sanitario un soggetto può ricevere l'assistenza sanitaria di cui hai bisogno nella città presso la quale si è momentaneamente trasferito.	Il codice da utilizzare è quello previsto dalla codifica ISTAT, i cui primi tre caratteri individuano la provincia e i successivi un progressivo all'interno di ciascuna provincia che individua il singolo Comune.
ASL di domicilio sanitario	Indentifica la Azienda Sanitaria che comprende il comune in cui l'assistito ha il domicilio sanitario	Il codice da utilizzare è quello a tre caratteri della ASL di cui al decreto ministeriale 5 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2007, e successive modifiche (Anagrafica MRA fase 1), utilizzato anche nei modelli per le rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie locali.
Regione di domicilio sanitario	La regione cui appartiene il comune in cui l'assistito ha il domicilio sanitario.	I valori ammessi sono quelli a tre caratteri definito con decreto ministeriale 17 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 1986, e successive modifiche, utilizzato anche nei modelli per le rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie locali.
Cittadinanza	Identifica la cittadinanza dell'assistito	La codifica da utilizzare è quella Alpha2 (a due lettere) prevista dalla normativa ISO 3166-2. Ulteriori valori ammessi: •XK= Kosovo; • XX = Cittadinanza sconosciuta; • ZZ = Apolidi.
Data decesso	Indica la data di decesso dell'assistito	Formato: AAAA-MM-GG

Per il TRACCIATO B, si riporta, per ciascuna informazione relativa alla vaccinazione, la definizione, fermo restando che, per il dettaglio del relativo sistema di codifica, riconosciuto come standard nazionale, per le regole che disciplinano i tracciati record, per le indicazioni di dettaglio circa la struttura dei file XML e gli schemi XSD di convalida a cui far riferimento e per le procedure di controllo e verifica dei dati trasmessi, si rimanda al documento di specifiche funzionali pubblicato sul sito internet del Ministero all'indirizzo **www.salute.gov.it**.

CAMPO	DESCRIZIONE	DOMINIO
Codice Regione	Identifica la regione che trasmette il dato	I valori ammessi sono quelli a tre caratteri definiti con decreto ministeriale 17 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 1986, e successive modifiche, utilizzato anche nei modelli per le rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie locali.
Codice identificativo dell'assistito	Codice identificativo dell'assistito al momento della vaccinazione. Le regioni sostituiscono al codice identificativo dell'assistito un codice cifrato ottenuto applicando al medesimo codice identificativo un algoritmo asimmetrico, a chiave pubblica nota, definito dalla DGSISS del Ministero della salute, secondo quanto indicato nel documento di specifiche funzionali.	I codici identificati ammessi sono: • Per i soggetti iscritti al Servizio sanitario nazionale utilizzare il codice fiscale, a 16 caratteri (legge n. 412 del 1991); • Per i cittadini europei in possesso di Tessera europea di assicurazione malattia (TEAM) riportare il numero di identificazione personale del titolare, a 20 caratteri, presente sulla TEAM; • Per i cittadini Europei non in possesso della TEAM e non iscrivibili al Servizio sanitario nazionale, utilizzare il codice ENI (Europeo non iscritto) a 16 caratteri (Circolare Ministero della salute 19 febbraio 2008); • Per gli stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno deve essere riportato il codice STP (Straniero temporaneamente presente) a 16 caratteri (D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 e della circolare del Ministero della Sanità 24 aprile 2000, n. 5); • Per gli stranieri richiedenti protezione internazionale utilizzare il codice fiscale a 11 caratteri (d.lgs. n. 142 del 2015)
Tipologia erogatore	Tipologia di erogatore che ha effettuato la vaccinazione	Valori ammessi: 0 - Istituto di ricovero pubblico o privato 1 - Altra struttura sanitaria pubblica o privata accreditata (ambulatori, laboratori, strutture residenziali e semiresidenziali di assistenza sanitaria agli anziani, a pazienti con disabilità, hospice, consultori, strutture per la salute mentale, SERT, etc.) 2- Centro vaccinale 3- Medico di Medicina Generale (MMG)

CAMPO	DESCRIZIONE	DOMINIO
		4 – Pediatra di Libera Scelta (PLS) 5 - Specialista 99 – altro Il dato è obbligatorio per gli eventi vaccinali successivi alla data di entrata in vigore del decreto AVN.
Codice struttura	Indentifica la struttura presso la quale è stata effettuata la vaccinazione oppure a cui appartiene l'erogatore che ha effettuato la vaccinazione	Valori di riferimento: - codici modelli HSP11 , HSP11bis (di cui al decreto ministeriale 5 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2007, e s.m.i) per Istituti di ricovero pubblici o privati. Ciascun codice è composto da 8 caratteri dei quali i primi tre identificano la regione/PA di appartenenza, i successivi tre sono costituiti da un progressivo numerico attribuito in ambito regionale, gli ultimi due costituiscono un eventuale ulteriore progressivo per individuare la singola struttura/stabilimento afferente al complesso ospedaliero; - codici modelli STS11 (di cui al decreto ministeriale 5 dicembre 2006), per altra struttura sanitaria pubblica o privata accreditata (ambulatori, laboratori, strutture residenziali e semiresidenziali di assistenza sanitaria agli anziani, a pazienti con disabilità, hospice, consultori, strutture per la salute mentale, SERT, etc.). Ciascun codice è composto da 6 caratteri dei quali i primi tre identificano la ASL di appartenenza, i successivi tre sono costituiti da un progressivo numerico.- in caso di tipo erogatore 3-MMG o 4-PLS, nel codice struttura va indicato il codice dell'azienda sanitaria di iscrizione del MMG/PLS - in caso di tipo erogatore 99-altro il campo non va valorizzato Il dato è obbligatorio per gli eventi vaccinali successivi alla data di entrata in vigore del decreto AVN.
Condizione sanitaria a rischio	Indica le condizioni sanitarie del soggetto da vaccinare, per cui la vaccinazione è raccomandata (es. Diabete, HIV, Emodializzato...), coerenti con le categorie previste dal PNPV vigente	I valori ammessi sono quelli riportati nella Tabella 1 "Condizione sanitarie a rischio" Il dato è obbligatorio per gli eventi vaccinali successivi alla data di entrata in vigore del decreto AVN.

CAMPO	DESCRIZIONE	DOMINIO
Categorie a rischio	Indica le categorie a rischio del soggetto da vaccinare, per cui la vaccinazione è raccomandata (esposizione lavorativa, stile di vita, viaggi..), coerenti con le categorie previste dal PNPV vigente	I valori ammessi sono quelli riportati nella Tabella 2 “Categorie a rischio” Il dato è obbligatorio per gli eventi vaccinali successivi alla data di entrata in vigore del decreto AVN.
Codice AIC vaccino	Codice di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) in Italia del vaccino rilasciato dall’AIFA	Il valore ammesso è il codice a 9 cifre concesso dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) al momento del rilascio dell'autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale ad uso umano. Gli attuali bollini farmaceutici presenti su ogni confezione di un medicinale presentano, nella zona alta del medesimo bollino, un codici a barre 39 (conforme al decreto del Ministro della Sanità 2 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 2001), che consente la lettura ottica del codice AIC. Il dato è obbligatorio per gli eventi vaccinali successivi alla data di entrata in vigore del decreto AVN.
Denominazione commerciale del vaccino somministrato	Indica il nome commerciale del vaccino somministrato	Dato desumibile dall’AIC oppure valorizzato dalla regione sulla base degli elenchi dei vaccini autorizzati resi disponibili da parte dell’AIFA. Il dato è obbligatorio per gli eventi vaccinali successivi alla data di entrata in vigore del decreto AVN.
Principio vaccinale	Indica il singolo antigene/principio vaccinale che costituisce il vaccino somministrato	Dato desumibile dall’AIC oppure valorizzato dalla regione sulla base degli elenchi dei vaccini autorizzati resi disponibili da parte dell’AIFA Il dato è obbligatorio se non è valorizzato il codice AIC del vaccino
Tipologia formulazione	Indica il tipo di formulazione del vaccino (es. Monovalente, Trivalente.....)	Dato desumibile dall'AIC oppure valorizzato dalla regione sulla base degli elenchi dei vaccini autorizzati resi disponibili da parte dell’AIFA Il dato è obbligatorio se non è valorizzato il codice AIC del vaccino
Via di somministrazione	Indica la via di somministrazione del vaccino	I valori ammessi sono: 01 - Intramuscolo 02 - Sottocutaneo 03 - Intradermico 04 - Orale 05 – Altro Il dato è obbligatorio per gli eventi vaccinali successivi alla data di entrata in vigore del decreto AVN.

CAMPO	DESCRIZIONE	DOMINIO
Numero del lotto	Indica il numero di lotto di produzione del vaccino	Il valore ammesso è il numero che l'azienda produttrice del medicinale stampa sulle confezioni in maniera tale che, tutte quelle prodotte nello stesso ciclo di lavorazione, siano facilmente riconoscibili. Il dato è obbligatorio per gli eventi vaccinali successivi alla data di entrata in vigore del decreto AVN.
Data scadenza del vaccino	Indica la data di scadenza del vaccino riportata sulla confezione	La data deve essere indicata nel formato AAAA-MM-GG Il dato è obbligatorio per gli eventi vaccinali successivi alla data di entrata in vigore del decreto AVN.
Modalità di pagamento del vaccino	Indica le modalità di pagamento del vaccino	I valori ammessi sono: 01 - Vaccinazione a carico SSN 02 -Vaccinazione in compartecipazione alla spesa o prezzo sociale 03 - Pagamento integrale a carico dell'assistito
Dose somministrata	Indica il numero di dose somministrata rispetto al calendario vaccinale vigente per il singolo principio vaccinale/antigene.	I valori ammessi sono da 1 a 99
Data di somministrazione	Indica la data di somministrazione del vaccino	La data deve essere indicata nel formato AAAA-MM-GG
Sito di inoculazione	Indica la sede corporea in cui è stato somministrato il vaccino	I valori ammessi sono: 01 - deltoide sinistro 02 - deltoide destro 03 - quadricipite della coscia sinistra 04 - quadricipite della coscia destra 05 - gluteo sinistro 06 - gluteo destro 99 – Altro Il campo è da valorizzare nel caso la via di somministrazione sia valorizzata con 01 o 02 o 03. Il dato è obbligatorio per gli eventi vaccinali successivi alla data di entrata in vigore del decreto AVN.

CAMPO	DESCRIZIONE	DOMINIO
Codice Comune di somministrazione	Identifica il Comune in cui è localizzata la struttura in cui è stata eseguita la vaccinazione	Il codice da utilizzare è il codice secondo codifica ISTAT, i cui i primi tre caratteri individuano la provincia e i successivi un progressivo all'interno di ciascuna provincia che individua il singolo comune. Questa variabile si compila con 999999 per i vaccinati all'estero. Il dato è obbligatorio per gli eventi vaccinali successivi alla data di entrata in vigore del decreto AVN.
Codice ASL di somministrazione	Indentifica la Azienda Sanitaria Locale cui afferisce la struttura in cui è stata eseguita la vaccinazione	Il codice da utilizzare è quello a tre caratteri della ASL di cui al decreto ministeriale 5 dicembre 2006 e successive modifiche (Anagrafica MRA fase 1), utilizzato anche nei modelli per le rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie locali. Nel caso in cui l'assistito sia stato vaccinato all'estero va indicato il codice 999. Il dato è obbligatorio per gli eventi vaccinali successivi alla data di entrata in vigore del decreto AVN.
Codice Regione di somministrazione	Indentifica la regione a cui afferisce la struttura in cui è stata eseguita la vaccinazione	I valori ammessi sono quelli a tre caratteri definiti con decreto del Ministero della sanità del 17 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 1986, e successive modifiche, utilizzato anche nei modelli per le rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie locali. Nel caso in cui l'assistito sia stato vaccinato all'estero va indicato il codice 999. Il dato è obbligatorio per gli eventi vaccinali successivi alla data di entrata in vigore del decreto AVN.
Stato di somministrazione	Indica lo Stato presso cui è stata somministrata la vaccinazione.	La codifica da utilizzare è quella Alpha2 (a due lettere) prevista dalla normativa ISO 3166-2. Se compilato con uno stato diverso da IT (Italia), compilare gli altri attributi afferenti alla localizzazione della struttura presso cui è stata somministrata la vaccinazione, nel modo seguente: Regione di somministrazione=999 ASL di somministrazione=999 Comune di somministrazione=999999

CAMPO	DESCRIZIONE	DOMINIO
		Ulteriori valori ammessi: XK Kosovo XX = Stato residenza sconosciuto; ZZ = Apolidi. Il dato è obbligatorio per gli eventi vaccinali successivi alla data di entrata in vigore del decreto AVN.

Per il TRACCIATO C, si riporta, per ciascuna informazione relativa alla vaccinazione non effettuata, la definizione, fermo restando che per il dettaglio del relativo sistema di codifica, riconosciuto come standard nazionale, per le regole che disciplinano i tracciati record, per le indicazioni di dettaglio circa la struttura dei file XML e gli schemi XSD di convalida a cui far riferimento e le procedure di controllo e verifica dei dati trasmessi, si rimanda al documento di specifiche funzionali pubblicato sul sito internet del Ministero della salute all'indirizzo **www. salute.gov.it**.

CAMPO	DESCRIZIONE	DOMINIO
Codice Regione	Identifica la regione che trasmette il dato	I valori ammessi sono quelli a tre caratteri definito con decreto ministeriale 17 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 1986, e successive modifiche, utilizzato anche nei modelli per le rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie locali.
Codice identificativo dell'assistito	Codice identificativo dell'assistito al momento della vaccinazione. Le regioni sostituiscono al codice identificativo dell'assistito un codice cifrato ottenuto applicando al medesimo codice identificativo un algoritmo asimmetrico, a chiave pubblica nota, definito dalla Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero della salute, secondo quanto indicato nel documento di specifiche funzionali.	I codici identificati ammessi sono: • Per i soggetti iscritti al Servizio sanitario nazionale utilizzare il codice fiscale, a 16 caratteri (legge n. 412/91); • Per i cittadini europei in possesso di Tessera europea di assicurazione malattia (TEAM) riportare il numero di identificazione personale del titolare, a 20 caratteri, presente sulla TEAM; • Per i cittadini Europei non in possesso della TEAM e non iscrivibili al Servizio sanitario nazionale utilizzare il codice ENI (Europeo non iscritto) a 16 caratteri (Circolare Ministero della Salute 19 febbraio 2008); • Per gli stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno deve essere riportato il codice STP (Straniero temporaneamente presente) a 16 caratteri (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e della circolare del Ministero della Sanità 24 aprile 2000, n. 5); • Per gli stranieri richiedenti protezione internazionale utilizzare il codice fiscale a 11 caratteri (decreto legislativo n. 142 del 2015)
Principio vaccinale non somministrato	Indica il singolo antigene/principio vaccinale che costituisce il vaccino non somministrato	I valori ammessi sono quelli riportati negli elenchi dei principi vaccinali resi disponibili da parte dell'AIFA

CAMPO	DESCRIZIONE	DOMINIO
Motivo di non effettuazione	Indica la motivazione per cui la vaccinazione non è stata effettuata	I valori ammessi sono quelli riportati nella Tabella 3 “Motivi di esclusione”
Data non effettuazione	Data in cui la vaccinazione prevista non è stata effettuata	La data deve essere indicata nel formato AAAA-MM-GG

7. Servizio per la verifica della qualità dei dati da parte delle regioni e del Ministero della salute

Ai fini della verifica della validità del codice identificativo dell’assistito da parte delle regioni e province autonome, prima dell’invio al Ministero della salute dei dati di cui all’articolo 2, comma 2 e dell’articolo 2, commi 4 e 5, nonché al fine di consentire al Ministero della salute la verifica della qualità dai dati trasmessi dalle regioni e province autonome e del periodo di conservazione definito all’articolo 6 del presente decreto, il sistema Tessera Sanitaria, nelle more dell’attivazione dell’Anagrafe nazionale degli assistiti di cui all’articolo 62-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni, rende disponibile il “Servizio di verifica dei dati dell’assistito”.
Tale servizio, a fronte di un codice identificativo in ingresso, restituisce le informazioni inerenti la sua validità (valido, non valido - in quanto variato - o errato in quanto inesistente nella banca dati del sistema Tessera Sanitaria) e quelle necessarie per la verifica dei dati dell’assistito, utilizzando, limitatamente ai soli campi indicati di seguito, il tracciato definito nel disciplinare tecnico, allegato 1 del decreto 22 luglio 2005 del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, attuativo del comma 9 dell’art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nella sezione "Trasmissione dei dati relativi agli assistiti", come esposto nella tabella "Variazioni anagrafiche trasmesse dal Mistero dell'economia e delle finanze", integrato, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, da due ulteriori campi A e B. Il servizio restituisce il valore 0=codice identificativo valido (presente in banca dati) se il codice identificativo è riferito ad un soggetto assistito al momento dell’invocazione del servizio oppure se lo è stato in passato. Le informazioni restituite dal servizio di verifica dei dati dell’assistito sono descritte nella seguente tabella.

Progressivo campo	Descrizione campo	Note
1	Tipo variazione	Devono essere inviate tutte le variazioni con i corrispondenti tipo variazione
2	Codice regione	
3	Codice ASL	
4	Data evento	
5	Codice fiscale precedente	
6	Codice fiscale attuale	Da intendersi come codice identificativo, ovvero: codice fiscale, STP, ENI o TEAM
9	Sesso	
10	Data di nascita	

Progressivo campo	**Descrizione campo**	**Note**
20	Indicatore di soggetto deceduto	
21	Data di decesso	
15	C.A.P. di residenza	
16	Comune di residenza	
17	Provincia di residenza	
18	Codice ISTAT comune di residenza in A.T.	
19	Codice circoscrizione	
A	Validità del codice identificativo dell’assistito (codice fiscale, STP, ENI, TEAM)	Informazione relativa alla presenza in banca dati del codice di cui si verifica la validità: 0=codice identificativo valido (presente in banca dati) 1= codice identificativo errato (non presente in banca dati)
B	Tipo codice identificativo	Informazioni relative alla tipologia del codice identificativo di cui si verifica la validità: 0= Codice fiscale 1= Codice STP 2= Codice ENI 3= Codice TEAM 4= Codice fiscale numerico 99= Codice non presente in banca dati

8. Formato elettronico delle trasmissioni

La trasmissione dei dati è effettuata esclusivamente in modalità elettronica secondo le specifiche funzionali pubblicate sul sito internet del Ministero (www. salute.gov.it).

Le regioni e le province autonome inviano al livello nazionale i dati raccolti e controllati. L'invio delle informazioni da parte della regione/provincia autonoma viene effettuato secondo i tracciati nazionali, come riportato nel documento di specifiche funzionali.

Si rimanda al suddetto documento di specifiche funzionali per le indicazioni di dettaglio circa la struttura dei file XML, il relativo documento XSD di convalida, a cui far riferimento per le procedure di controllo e verifica dei dati trasmessi, e le modalità di segnalazione ai soggetti interessati riguardo le anomalie riscontrate sui dati trasmessi.

9. Tempi di trasmissione

Il Sistema AVN è alimentato dalle regioni e province autonome con le informazioni sulle vaccinazioni effettuate e non effettuate, secondo le tempistiche indicate dall'articolo 2, comma 3, del presente decreto. I dati da inviare sono relativi a tutta la storia vaccinale dei propri assistiti.

Per il primo popolamento le regioni dovranno alimentare il Sistema AVN con i dati dell'anagrafe vaccinale regionale relativi agli assistiti residenti secondo le tempistiche indicate dall'articolo 9 del decreto.

L'Agenzia Italiana del Farmaco assicura, secondo le tempistiche indicate all'articolo 3 del presente decreto la trasmissione dei dati concernenti gli eventuali effetti indesiderati delle vaccinazioni, che confluiscono nella rete nazionale di farmacovigilanza.

10. Tabelle

Si riporta nella tabella 1 il sottoinsieme dei codici ICD9-CM che costituisce l'elenco dei valori ammessi da utilizzare per indicare nel TRACCIATO B le Condizioni sanitarie a rischio.

Tabella 1 **Condizioni Sanitarie a rischio**		
Indicazione del PNPV	**Etichetta (codice ICD9-CM)**	**Descrizione**
Nessuna condizione	01	Nessuna condizione sanitaria a rischio
Alcoolismo cronico	303	Sindrome di dipendenza da alcool
Asplenia anatomica o funzionale e candidati alla splenectomia	759.0, 41.43, 41.5	Anomalie della milza, Asportazione o demolizione di lesione o tessuto della milza
BPCO	491.2	Bronchite cronica ostruttiva
Chemioterapia o radioterapia	V58.0, V58.1	Sessione di radioterapia, Chemioterapia e immunoterapia antineoplastiche
Coagulopatie	286	Difetti della coagulazione
Deficit del complemento	279.8	Altri disordini specificati che riguardano i meccanismi immunitari, Deficit o disfunzione di un singolo fattore del complemento [C1-C9]
Deficit dell'immunità cellulare	279.1	Deficit dell'immunità cellulare
Deficit dell'immunità umorale	279.0	Deficit dell'immunità umorale

Diabete mellito	250	Diabete mellito
Emodializzati e uremici cronici di cui si prevede l'ingresso in dialisi	39.95	Emodialisi
Emoglobinopatie quali anemia falciforme e talassemia	282	Anemie emolitiche ereditarie
Epatopatie croniche	571, V02.6	Malattia epatica cronica e cirrosi, Portatore di epatite virale
Impianto cocleare	20.96	Impianto o sostituzione di apparecchio protesico cocleare, SAI
Infezione da HIV	042, 079.53, V08	Infezione da virus della immunodeficienza umana (HIV), Virus della immunodeficienza umana, tipo 2, Stato infettivo asintomatico da virus da immunodeficienza umana (HIV)
Insufficienza renale/surrenalica cronica	585, 586, 255	Malattia renale cronica (CKD), Insufficienza renale non specificata, Malattie delle ghiandole surrenali
Lesioni eczematose croniche o psoriasiche alle mani	696	Psoriasi e affezioni similari
Malattie associate a un incrementato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie quali le malattie neuromuscolari	359	Distrofie muscolari e altre miopatie
Malattie croniche dell'apparato cardio-circolatorio	390-459	Malattie del sistema circolatorio
Malattie croniche dell'apparato respiratorio	490-496	Malattie polmonari croniche ostruttive e manifestazioni associate
Malattie del motoneurone	335.2	Malattia del motoneurone
Malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale	555, 556, 579	Enterite regionale, Colite ulcerosa, Malassorbimento intestinale
Malattie onco-ematologiche (leucemie, linfomi e mieloma multiplo)	200-208	Tumori maligni, definiti o sospetti primari, del tessuto linfatico ed emopoietico
Tumori solidi	140-195	Tumori maligni, definiti o sospetti primari, di sedi specificate, eccetto quelli del tessuto linfatico ed emopoietico
Obesità	278	Sovrappeso, obesità ed altri stati di iperalimentazione
Trapianto di midollo	41.0	Trapianto del midollo osseo o di cellule staminali ematopoietiche
Tossicodipendenza	304	Dipendenza da sostanze
Trapianto d'organo solido	33.5, 37.51, 50.5, 52.8, 55.6	Trapianto del polmone, Trapianto di cuore, Trapianto del fegato, Trapianto del pancreas, Trapianto renale

Si riporta nella tabella 2 l'elenco dei valori ammessi da utilizzare per indicare nel TRACCIATO B le Categorie a rischio (diverse da patologie).

Tabella 2 Categorie a rischio	
Codice	**Descrizione**
01	Nessuna Indicazione
02	Operatore sanitario
03	Personale di laboratorio
04	Operatore scolastico
05	Lavoratore a contatto con animali o materiale di origine animale
06	Soggetto addetto a servizio pubblico di primario interesse collettivo
07	Altra attività lavorativa a rischio

08	Studente dell'area sanitaria
09	Volontario nel settore della sanità
10	Soggetto con comportamenti a rischio (tossicodipendente, soggetto dedito alla prostituzione, omosessuale)
11	Detenuto
12	Profilassi post-esposizione
13	Donna in gravidanza
14	Donna in età fertile
15	Donatore di sangue appartenente a gruppo sanguigno raro
16	Residente in area a maggior rischio
17	Età = 65 anni
18	Età > 65 anni
19	Contatto di caso
20	Convivente di soggetto ad alto rischio
21	Ospite in struttura sanitaria e socio-sanitaria residenziale e semi-residenziale
22	Viaggi all'estero
23	Frequenza comunità (es. asilo)
99	Altro (specificare)

Si riporta nella tabella 3 l'elenco dei valori da utilizzare per indicare nel TRACCIATO C il Motivo di esclusione.

Tabella 3 Motivo di esclusione	
01	Trasferito in altra ASL o estero
02	Esonerato in maniera permanente per motivi di salute
03	Esonerato in maniera temporanea per motivi di salute o altra causa
04	Non rintracciabile
05	Dissensi informati temporanei
06	Dissensi informati definitivi (rifiuti definitivi)
07	Soggetto in attesa di recuperare il libretto vaccinale dal Paese di origine o che ha iniziato (ma non completato) da capo il ciclo vaccinale
08	Pregressa immunità da malattia naturale
09	Rintracciato/contattato, ma non presentatosi
99	Altro (specificare)

18A07050

DECRETO 19 ottobre 2018.

Elenco annuale, aggiornato al 30 settembre 2018, delle imprese autorizzate alla fabbricazione, impiego e commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti e psicotrope e delle imprese titolari di licenza per le sostanze classificate nella categoria 1 dei precursori di droghe.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»;

Visto in particolare l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, che prevede la pubblicazione annuale dell'elenco delle imprese autorizzate alla fabbricazione, impiego e commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 50 «Attuazione dei regolamenti (CE) numeri 273/2004, 111/2005 e 1277/2005, come modificato dal regolamento (CE) 297/2009, in tema di precursori di droghe, a norma dell'art. 45 della legge 4 giugno 2010, n. 96» che prevede il rilascio di una specifica licenza per lo svolgimento di attività relative a sostanze classificate nella categoria 1 dei precursori di droghe;

Visto il decreto direttoriale 5 dicembre 2003, «Sistema informativo dell'ufficio centrale stupefacenti»;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla pubblicazione del previsto elenco annuale;

Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco annuale, aggiornato al 30 settembre 2018, delle imprese autorizzate alla fabbricazione, impiego e commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti e psicotrope e delle imprese che, ai fini del commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti e psicotrope, utilizzano depositi terzi autorizzati, è riportato negli allegati A, B, C, D che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

L'elenco annuale, aggiornato al 30 settembre 2018, delle imprese titolari di licenza per lo svolgimento di attività relative a sostanze classificate nella categoria 1 dei precursori di droghe è riportato nell'allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2018

Il dirigente: APUZZO

Allegato A

ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE ALLA FABBRICAZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 settembre 2018)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	SOSTANZE	DECRETO	SCADENZA
F13	S.A.L.A.R.S. S.P.A.	COMO	CO	MATERIE PRIME FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE (A.P.I.), SOSTANZE ELENCATE IN TAB. I SOLO PER PREPARAZIONE DI STANDARDS, CONCENTRATI DI POPPY STRAW, FENOBARBITALE ORIPAVINA OSSIMORFONE PROPILESEDRINA TEBAINA FOLCODINA IDROCODONE BUPRENORFINA METADONE E CANNABIS	11/2017	12-gen-19
F48	AGENZIA INDUSTRIE DIFESA STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE	FIRENZE	FI	CANNABIS INFIORESCENZE	24/2018	14-gen-20
F42	TRIFARMA S.P.A.	CERIANO LAGHETTO	MB	METADONE INTERMEDIO E METADONE	433/2017	20-nov-19
F47	OLON S.P.A.	GARBAGNATE	MI	FENDIMETRAZINA FENTERMINA METAMFETAMINA AMFEPRAMONE PENTAZOCINA BENZFETAMINA -2-[N-(2-IDROSSIETIL)- METILAMINO]-1-FENILPROPAN-1-ONE TILIDINA	306/2017	31-lug-19
F29	CAMBREX PROFARMACO MILANO S.R.L.	PAULLO	MI	ALPRAZOLAM BROMAZEPAM BROTIZOLAM CLOBAZAM CLONAZEPAM CLORAZEPATO CLORDIAZEPOSSIDO DIAZEPAM ESTAZOLAM ETIZOLAM FLUNITRAZEPAM FLURAZEPAM LORAZEPAM LORMETAZEPAM MEDAZEPAM MIDAZOLAM NITRAZEPAM OXAZEPAM PRAZEPAM TEMAZEPAM TRIAZOLAM ZOLPIDEM	296/2018	30-giu-20
F18	INDUSTRIALE CHIMICA S.R.L.	SARONNO	VA	ZOPICLONE, PENTAZOCINA	223/2017	24-giu-19
F5	F.I.S. - FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A.	ALTE DI MONTECCHIO MAGGIORE	VI	BROMAZEPAM CLORDIAZEPOSSIDO CLOBAZAM CLONAZEPAM DELORAZEPAM DIAZEPAM ESTAZOLAM FLUNITRAZEPAM FLURAZEPAM KETAZOLAM LORAZEPAM MIDAZOLAM NITRAZEPAM OXAZEPAM PENTAZOCINA PRAZEPAM TEMAZEPAM TETRAZEPAM	26/2018	10-gen-20

Allegato B

ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE ALL'IMPIEGO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 settembre 2018)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I351	BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A.	NOVI LIGURE	AL	MIDAZOLAM	343/2018	22-ago-20
I297	KEMIKA S.P.A.	OVADA	AL	GAMMABUTIRROLATTONE	140/2018	09-mar-20
I 2	A.C.R.A.F. S.P.A.	ANCONA	AN	CODEINA, FLUNITRAZEPAM, N-OSSICODEINA, ALFENTANIL, SUFENTANIL, MORFINA, ZOLPIDEM, FENTANIL	188/2018	05-mag-20
I435	CHEMA DIAGNOSTICA DI FIORE MARCO	MONSANO	AN	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	30/2018	09-feb-20
I361	EUREKA S.R.L. - LAB. DIVISION	CHIARAVALLE	AN	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	467/2016	21-dic-18
I470	PHARMAPROGRESS S.R.L.	CAMERATA PICENA	AN	SOSTANZE ELENCATE NELLA TABELLA IV	291/2018	01-lug-20
I321	PFIZER ITALIA S.R.L.	ASCOLI PICENO	AP	ALPRAZOLAM, OSSAZEPAM, TRIAZOLAM, NORDAZEPAM	490/2016	31-dic-18
I365	A.MENARINI MANIFACTURING LOGISTIC AND SERVICES S.R.L.	L'AQUILA	AQ	DIAZEPAM	84/2017	19-mar-19
I445	SANOFI S.P.A.	SCOPPITO	AQ	LORAZEPAM, FENOBARBITAL CLOBAZAM	369/2018	14-set-20
I394	FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.P.A.	BREMBATE	BG	BUPRENORFINA, LORAZEPAM, DELORAZEPAM, BROMAZEPAM, TRIAZOLAM, CODEINA, OSSICODONE, ALPRAZOLAM, NITRAZEPAM, ZOLPIDEM, CLONAZEPAM, METILCATINONE	195/2018	22-apr-20
I412	FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.P.A.	NEMBRO	BG	BUPRENORFINA, LORAZEPAM, DELORAZEPAM, BROMAZEPAM, TRIAZOLAM, CODEINA, OSSICODONE, ALPRAZOLAM, NITRAZEPAM, ZOLPIDEM, FLUNITRAZEPAM, CLONAZEPAM, METILCATINONE	257/2018	07-giu-20
I100	S.A.L.F. S.P.A. - LABORATORIO FARMACOLOGICO	CENATE SOTTO	BG	MORFINA, PETIDINA, FENOBARBITALE, CODEINA, MIDAZOLAM KETAMINA	47/2018	23-feb-20
I400	FATRO S.P.A.	OZZANO EMILIA	BO	AMFETAMINA, CATINA, CATINONE per uso diagnostico	171/2017	15-mag-19
I334	MONTENEGRO S.R.L.	S.LAZZARO DI SAVENA	BO	FOGLIE DI COCA PER PRODUZIONE DI LIQUORI	361/2018	21-set-20
I454	POLYCRYSTALLINE SPA	MEDICINA	BO	MEDICINALI E SOSTANZE ATTIVE (ESCLUSIVAMENTE PER USO DI LABORATORIO)	101/2017	19-mar-19
I443	SANOFI S.P.A.	BRINDISI	BR	SODIO DIETILBARBITURATO	418/2016	23-ott-18
I355	PHARM@IDEA S.R.L.	TRAVAGLIATO	BS	BUTALBITALE, FENOBARBITALE, CODEINA, ACIDO GAMMA-IDROSSIBUTIRRICO, NONCHE' CONFEZIONAMENTO SECONDARIO DI MEDICINALI E SOSTANZE TAB. II D-E	26/2017	16-feb-19
I278	WHITFORD S.R.L.	BRESCIA	BS	GAMMABUTIRROLATTONE	391/2018	25-ott-20
I395	FARMALABOR S.R.L.	CANOSA DI PUGLIA	BT	CLORAZEPATO, NORDAZEPAM, DIAZEPAM, CODEINA, METADONE, METHYLCODEINA	279/2017	12-lug-19

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I295	DMS FARMACEUTICI S.P.A.	TAVERNERIO	CO	CODEINA	20/2017	02-feb-19
I464	EUROMED CLINICAL SUPPLY SERVICES S.R.L.	CANTU'	CO	TABELLA DEI MEDICINALI PER CONFEZIONAMENTO SECONDARIO	448/2017	27-nov-19
I428	DE SALUTE S.R.L.	SORESINA	CR	CONFEZIONAMENTO SECONDARIO DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI (ESCLUSA SEZIONE A)	91/2018	22-feb-20
I229	A. MENARINI MANUFACTURING LOGISTICS AND SERVICES S.R.L.	FIRENZE	FI	CODEINA, DIAZEPAM E NORDAZEPAM	45/2018	27-feb-20
I132	AGENZIA INDUSTRIE DIFESA - STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE	FIRENZE	FI	ACQUISTO IMPIEGO E DISTRIBUZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI	152/2017	06-apr-19
I310	ISTITUTO DE ANGELI S.R.L.	REGGELLO	FI	CODEINA, MORFINA, BROTIZOLAM, BROMAZEPAM, FLUNITRAZEPAM, METADONE, OSSICODONE	145/2018	25-mar-20
I465	L. MOLTENI & C. DEI FRATELLI ALITTI - SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.	SCANDICCI AREA SALVADORI	FI	METADONE, MORFINA, OSSICODONE, PETIDINA, KETAMINA, BUPRENORFINA, FENTANIL	14/2018	07-gen-20
I 80	L. MOLTENI & C. DEI FRATELLI ALITTI - SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.	SCANDICCI LOC. GRANATIERI	FI	METADONE MORFINA OSSICODONE PETIDINA KETAMINA BUPRENORFINA FENTANIL (per produzione medicinali); CODEINA MORFINA N-OSSIDO IDROCODONE SUFENTANIL OSSICODONE N-OSSIDO COCAINA IDROMORFONE(esclusivo uso laboratorio)	263/2018	27-giu-20
I380	MENARINI RICERCHE S.P.A.	FIRENZE	FI	MORFINA, PENTOBARBITALE, FENOBARBITALE, CLORDIAZEPOSSIDO, DIAZEPAM, NITRAZEPAM, BARBITALE, FENTANIL, DL-AMFETAMINA, D-AMFETAMINA, DESTROAMFETAMINA	105/2018	29-feb-20
I309	POLYMED S.R.L.	TAVARNELLE VAL DI PESA	FI	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	74/2018	07-mar-20
I444	SANOFI S.P.A.	ANAGNI	FR	CLORAZEPATO, NONCHE' STANDARD ANALITICI CONTENENTI NITRAZEPAM E NORDAZEPAM, E REAGENTI ANALITICI A BASE DI BARBITALE SODICO	401/2017	09-nov-19
I434	SPECIAL PRODUCT'S LINE SPA	ANAGNI	FR	CODEINA, ZOLPIDEM, FLUNITRAZEPAM	249/2018	30-mag-20
I338	CARE S.R.L.	GENOVA	GE	SOSTANZE STUPEFACENTI PER LA PRODUZIONE DI PREPARAZIONI PER USO DIAGNOSTICO IN VITRO (REAGENTI E CALIBRATORI)	429/2016	13-nov-18
I416	LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L.	SANREMO VIA LUDOVICO ARIOSTO 17	IM	CLONAZEPAM PER SCOPI ANALITICI	186/2018	19-apr-20
I228	LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L.	SANREMO VIA DANTE ALIGHIERI 71	IM	ACIDO GAMMA-IDROSSIBUTIRRICO - NITRAZEPAM	388/2017	09-ott-19

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I468	S.C.F. S.R.L.	CAVENAGO D'ADDA	LO	ALAZEPAM ALPRAZOLAM BROMAZEPAM BROTIZOLAM CLOBAZAM CLONAZEPAM CLORAZEPAM CLORDIAZEPAM CLOTIAZEPAM DELORAZEPAM DIAZEPAM ESTAZOLAM ETIZOLAM FLURAZEPAM KETAZOLAM LORAZEPAM LORMETAZEPAM MEDAZEPAM MEPROBAMATO MIDAZOLAM NIMETAZEPAM NITRAZEPAM NORDAZEPAM OSSAZEPAM OSSAZOLAM PINAZEPAM PRAZEPAM QUAZEPAM TEMAZEPAM TETRAZEPAM TRIAZOLAM ZALEPLON ZOLPIDEM ZOPICLONE	79/2018	19-feb-20
I375	SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.P.A.	LIVRAGA	LO	ALPRAZOLAM, BARBEXACLONE, BROMAZEPAM, CLONAZEPAM, CLOTIAZEPAM, DELORAZEPAM, DIAZEPAM, ETIZOLAM, FENOBARBITALE, LORAZEPAM, LORMETAZEPAM, MIDAZOLAM, CODEINA, SUFENTANIL, TRIAZOLAM, FENTANIL (confezionamento secondario)	132/2018	05-mar-20
I456	VAMFARMA S.R.L.	COMAZZO	LO	ALPRAZOLAM BROMAZEPAM DELORAZEPAM DIAZEPAM LORMETAZEPAM ZOLPIDEM NORDAZEPAM	331/2018	22-lug-20
I423	ABBVIE S.R.L.	CAMPOVERDE DI APRILIA	LT	DELORAZEPAM E BARBESACLONE, NONCHE' PROPILESEDRINA E FENOBARBITALE (uso laboratorio)	82/2018	28-feb-20
I218	JANSSEN CILAG S.P.A.	BORGO SAN MICHELE	LT	IDROMORFONE, CODEINA, REMIFENTANIL, MORFINA, DIIDROMORFINA, METILFENIDATO, TAPENTADOLO, LEVOMETORFANO	12/2018	14-gen-20
I447	PFIZER CONSUMER MANUFACTURING ITALY S.R.L.	APRILIA	LT	OSSAZEPAM, LORAZEPAM, TEMAZEPAM, MEPROBAMATO, ZALEPLON, METILCATINONE, ALPRAZOLAM, DIAZEPAM, FENTANIL, PRAZEPAM, TRIAZOLAM	25/2017	12-feb-19
I366	KEDRION S.P.A.	GALLICANO	LU	BARBITALE SODICO PER SCOPI ANALITICI	429/2017	01-dic-19
I417	CIT S.R.L.	BURAGO DI MOLGORA	MB	CONFEZIONAMENTO SECONDARIO DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	363/2017	24-set-19
I451	CORDEN PHARMA S.P.A.	CAPONAGO	MB	DIAZEPAM	43/2018	04-feb-20
I354	REDOX S.R.L.	MONZA	MB	MEDICINALI E SOSTANZE ATTIVE (esclusivamente per uso di laboratorio)	90/2017	19-feb-19
I471	REDOX S.R.L.	SOVICO	MB	TABELLA DEI MEDICINALI PER L'ESECUZIONE DI TEST CHIMICO FISICI	236/2018	22-mag-20
I466	ROCHE S.P.A.	MONZA	MB	BROMAZEPAM, CLONAZEPAM, DIAZEPAM. MIDAZOLAM, (IMPIEGO ESCLUSIVO PER LA CERTIFICAZIONE DEL LOTTO SENZA LA MATERIALE DETENZIONE)	477/2017	13-dic-19

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I438	ROTTAPHARM BIOTECH S.R.L.	MONZA	MB	FENOBARBITALE, PENTOBARBITALE, MORFINA, FENCICLIDINA, FENTANIL, KETAMINA, DIAZEPAM, MIDAZOLAM, ZOLPIDEM, CODEINA, OSSICODONE, COCAINA	192/2018	15-mag-20
I353	ACTAVIS ITALY S.P.A.	NERVIANO	MI	FENTANIL, KETAMINA, STANDARD ANALITICI	83/2018	20-feb-20
I449	ADARE PHARMACEUTICALS S.R.L.	PESSANO CON BORNAGO	MI	CATINA E METILCATINONE (SCOPI ANALITICI) E FENTERMINA (SOLO PER L'ESTERO)	360/2018	13-set-20
I469	AVARA LISCATE PHARMACEUTICAL SERVICES S.P.A.	LISCATE	MI	DELORAZEPAM, PENTAZOCINA, REMIFENTANIL	231/2018	14-mag-20
I371	BAYER HEALTHCARE MANIFACTURING S.R.L.	GARBAGNATE MILANESE	MI	FENOBARBITALE, METILFENOBARBITALE, LORAZEPAM, FLURAZEPAM, OXAZEPAM, LORMETAZEPAM, ETIZOLAM	48/2018	19-feb-20
I335	BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L.	MASATE	MI	FENOBARBITALE, PENTAZOCINA, DIAZEPAM, MIDAZOLAM, NORDAZEPAM	219/2018	13-mag-20
I473	CORDEN PHARMA S.P.A.	CAPONAGO	MI	DIAZEPAM (PRODUZIONE), NORDAZEPAM, DIAZEPAM (SCOPI ANALITICI)	348/2018	04-set-20
I180	COSMO S.P.A.	LAINATE	MI	NORDAZEPAM, PRAZEPAM, OSSICODONE,LORAZEPAM, DIAZEPAM	455/2017	02-dic-19
I462	DELPHARM MILANO S.R.L.	SEGRATE	MI	BROMAZEPAM, CLONAZEPAM, DIAZEPAM, MIDAZOLAM	412/2017	30-ott-19
I378	DHL SUPPLY CHAIN (ITALY) S.P.A.	SETTALA	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI ELENCATE NELLA TAB.II DEI MEDICINALI	323/2018	16-lug-20
I322	DIPHARMA FRANCIS S.R.L.	BARANZATE	MI	LEVOMETAMFETAMINA PER PRODUZIONE DI SELEGILINA HCL	475/2017	20-dic-19
I265	DOPPEL FARMACEUTICI S.R.L.	ROZZANO	MI	ALPRAZOLAM, LORAZEPAM, FENOBARBITALE, BROMAZEPAM, PRAZEPAM, TRIAZOLAM, DIAZEPAM, BROTIZOLAM, CLOBAZAM, CLOTIAZEPAM, CLORDIAZEPOSSIDO CLORDEMETILDIAZEPAM, MEDICINALI DI ORIGINE VEGETALE A BASE DI CANNABIS	386/2018	30-set-20
I391	EUROFINS BIOLAB S.R.L.	VIMODRONE	MI	SOSTANZE ELENCATE NELLE TABELLA DEI MEDICINALI PER SCOPI ANALITICI	338/2018	23-lug-20
I248	FAMAR ITALIA S.P.A.	BARANZATE DI BOLLATE	MI	CODEINA, FENOBARBITALE, LORAZEPAM, FOLCODINA, MORFINA, DIIDROCODEINA, ETERE METILICO DELLA CODEINA	227/2017	05-giu-19
I358	ITALFARMACO S.P.A.	CINISELLO BALSAMO	MI	PENTOBARBITALE E ZOLPIDEM (PER STUDI DI LABORATORIO)	221/2018	13-mag-20
I187	ITALFARMACO S.P.A.	MILANO	MI	DIAZEPAM, ZOLPIDEM	220/2018	13-mag-20

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I199	MIPHARM S.P.A.	MILANO	MI	BUTALBITALE CODEINA ACIDO GAMMAIDROSSIBUTIRRICO ALPRAZOLAM BROMAZEPAM LORAZEPAM LORMETAZEPAM DELORAZEPAM TRIAZOLAM MIDAZOLAM BUTOBARBITALE NANDROLONE ALLOBARBITALE	194/2017	15-mag-19
I458	OLON SPA	SEGRATE	MI	MEPROBAMATO	362/2017	24-set-19
I217	PATHEON ITALIA S.P.A.	MONZA	MI	MORFINA, DIPIPANONE, FLURAZEPAM, ALPRAZOLAM, TRIAZOLAM, ALFENTANIL, SUFENTANIL, FENTANIL, REMIFENTANIL, PIRITRAMIDE, DIPIPANONE, CLORIDRATO, DIAZEPAM	36/2018	24-nov-20
I 92	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.	MILANO	MI	METILFENOBARBITALE, FENOBARBITALE	310/2018	31-lug-20
I349	S.P.A. ITALIANA LABORATORI BOUTY	CASSINA DE' PECCHI	MI	FENTANIL E TRIAZOLAM PER LA PRODUZIONE DI MEDICINALI, ALPRAZOLAM, OSSICODONE, TEBAINA, IDROCODONE E n-phenyl-n- [1-(2-phenylethyul)piperidin-4-yl] acetamide PER SCOPI ANALITICI	182/2018	25-apr-20
I432	UPS HEALTHCARE ITALIA S.R.L.	LISCATE	MI	CONFEZIONAMENTO SECONDARIO PREPARAZIONI TAB. II SEZ. D, E	85/2018	26-feb-20
I121	VALEAS S.P.A. INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	MILANO	MI	ALPRAZOLAM, DIAZEPAM, FLURAZEPAM E TRIAZOLAM	72/2018	12-feb-20
I452	XPO SUPPLY CHAIN PHARMA ITALIA S.P.A.	CALEPPIO DI SETTALA	MI	CONFEZIONAMENTO SECONDARIO SOSTANZE ELENCATE NELLA TAB. II	353/2017	14-set-19
I 70	LAMP SAN PROSPERO S.P.A.	SAN PROSPERO SULLA SECCHIA	MO	ZOLPIDEM	123/2017	20-apr-19
I399	NEOTRON S.P.A.	MODENA	MO	DELTA-8-TRANS-TETRAIDROCANNABINOLO, DELTA-9-TRANS-TETRAIDROCANNABINOLO, COCAINA, TABELLA DEI MEDICINALI	354/2017	14-set-19
I357	KEDRION S.P.A.	S.ANTIMO	NA	BARBITALE	285/2017	20-lug-19
I412	STM GROUP S.R.L.	POZZUOLI	NA	FENTANIL, REMIFENTANIL, SUFENTANIL, FENOBARBITALE, PENTAZOCINA, DIAZEPAM, MIDAZOLAM, ALPRAZOLAM, BROMAZEPAM, DELORAZEPAM, LORAZEPAM, LORMETAZEPAM TRIAZOLAM, KETAZOLAM	488/2016	11-dic-18
I453	DELPHARM NOVARA S.R.L.	CERANO	NO	ESTAZOLAM	430/2016	03-nov-18
I341	EIGENMANN & VERONELLI S.P.A.	S.MARTINO DI TRECATE	NO	GAMMABUTIRROLATTONE	403/2017	21-ott-19
I463	MACDERMID PERFORMANCE SOLUTIONS ITALIANA SRL	SAN MARTINO DI TRECATE	NO	GAMMABURTIRROLATTONE	450/2017	03-dic-19
I347	PRC TICINUM LAB S.R.L.	NOVARA	NO	SOSTANZE ELENCATE NELLE TABELLA I, III E IV	324/2017	13-set-19
I230	PROCOS S.P.A.	CAMERI	NO	GAMMABUTIRROLATTONE	440/2016	08-dic-18

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I369	SIKA POLYURETHANE MANUFACTURING S.R.L.	CERANO	NO	GAMMABUTIRROLATTONE	381/2017	26-nov-19
I427	A.C.E.F. S.P.A.	FIORENZUOLA D'ARDA	PC	CLORAZEPATO	114/2017	24-mar-19
I419	CHIMAN S.R.L.	SAN NICOLO' DI ROTTOFRENO	PC	PMA (PARA-METOSSIAMFETAMINA)	243/2018	25-giu-20
I314	DOPPEL FARMACEUTICI S.R.L.	CORTEMAGGIORE	PC	ALPRAZOLAM, BROMAZEPAM, DELORAZEPAM, DIAZEPAM, LORMETAZEPAM, LORAZEPAM, , MIDAZOLAM, NORDAZEPAM, TRIAZOLAM, CLOTIAZEPAM	342/2018	14-set-20
I461	ALFASIGMA S.P.A.	ALANNO	PE	LORAZEPAM, DIAZEPAM, MORFINA, DELORAZEPAM, PENTOBARBITALE	309/2017	31-lug-19
I210	ABIOGEN PHARMA S.P.A.	OSPEDALETTO	PI	FLURAZEPAM, ETIZOLAM, CODEINA, N-OSSICODEINA, OSSAZEPAM	273/2017	20-lug-19
I402	GALILEO RESEARCH S.R.L.	VECCHIANO	PI	PENTOBARBITALE, COCAINA, ETILMORFINA, MORFINA, DIAZEPAM, ESOBARBITALE, KETAMINA, FENOBARBITALE, BUPRENORFINA, NALOXONE	314/2017	18-ago-19
I407	LABORATORI ARCHA S.R.L.	OSPEDALETTO	PI	SOSTANZE ELENCATE NELLE TAB. I E II, ESCLUSIVAMENTE PER ANALISI CONTO TERZI	419/2017	21-nov-19
I430	GALENO S.R.L.	CARMIGNANO	PO	CLORAZEPATO, OXAZEPAM	326/2017	18-giu-19
I148	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	PARMA (Via Palermo 26/A)	PR	DIAZEPAM, PENTOBARBITALE, KETAMINA	142/2017	03-mag-19
I 15	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	PARMA (V. S. Leonardo 96)	PR	PMA (PARA-METOSSIAMFETAMINA)	141/2017	03-mag-19
I415	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	PARMA (Largo Belloli 11/A)	PR	PMA (PARA-METOSSIAMFETAMINA)	135/2018	06-mar-20
I299	GLAXOSMITHKLINE MANUFACTURING S.P.A.	S. POLO DI TORRILE	PR	REMIFENTANIL, PIRITRAMIDE, FENTANIL, ALFENTANIL E SUFENTANIL	42/2017	09-feb-19
I332	FALORNI S.R.L.	SERRAVALLE PISTOIESE	PT	MORFINA, METADONE, ALPRAZOLAM, ZOLPIDEM, LORMETAZEPAM, TRIAZOLAM, LORAZEPAM, FENTANIL (CONFEZIONAMENTO SECONDARIO)	288/2018	10-lug-20
I472	CHEMO BIOSYNTESIS S.R.L.	CORANA	PV	BARBITALE	285/2018	25-giu-20
I376	HIKMA ITALIA S.P.A.	PAVIA	PV	REMIFENTANIL	332/2017	16-set-19
I425	LAB ANALYSIS S.R.L.	CASANOVA LONATI	PV	MEDICINALI E SOSTANZE ATTIVE, INCLUSI MEDICINALI DI ORIGINE VEGETALE A BASE DI CANNABIS PER ESCLUSIVO USO DI LABORATORIO	398/2017	22-ott-19
I 66	LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. - SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L.	MEDE	PV	CODEINA, FENOBARBITALE , LORAZEPAM , DIAZEPAM, MEPROBAMATO, FLURAZEPAM, OSSAZEPAM, CODEINA N-OSSIDO, MORFINA	471/2017	12-dic-19

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I119	TEOFARMA S.R.L.	PAVIA	PV	CLORDIAZEPOSSIDO, PINAZEPAM, FENOBARBITALE, MEPROBAMATO, TEMAZEPAM, CODEINA, DIAZEPAM, LOPRAZOLAM, NORDAZEPAM, DIIDROCODEINA, BROMAZEPAM, FLURAZEPAM, OXAZEPAM, LORMETAZEPAM, LORAZEPAM	288/2017	26-lug-19
I359	A.C.R.A.F. S.P.A.	S. PALOMBA - POMEZIA	RM	MORFINA, CODEINA, DIAZEPAM, KETAMINA, BARBITALE	470/2017	12-dic-19
I460	ALFASIGMA S.P.A.	POMEZIA	RM	MEDAZEPAM, PRAZEPAM, NORDAZEPAM	308/2017	31-lug-19
I459	ESSETI FARMACEUTICI S.R.L.	POMEZIA	RM	SUFENTANIL	435/2017	19-nov-19
I277	INTERLAB S.R.L.	ROMA	RM	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	59/2018	07-feb-20
I362	RESEARCH TOXICOLOGY CENTRE S.P.A.	POMEZIA	RM	FENOBARBITALE (PER SPERIMENTAZIONE E RICERCA)	450/2016	15-nov-18
I433	UPS HEALTHCARE ITALIA S.R.L.	FORMELLO	RM	CONFEZIONAMENTO SECONDARIO DI MEDICINALI STUPEFACENTI	63/2018	05-feb-20
I272	VALPHARMA INTERNATIONAL S.P.A.	PENNABILLI	RN	ALPRAZOLAM, TRIAZOLAM, ZOLPIDEM, METILFENIDATO	227/2018	29-mag-20
I176	FISIOPHARMA S.R.L.	PALOMONTE	SA	DIAZEPAM, FENOBARBITALE, MIDAZOLAM, KETAMINA	268/2017	04-lug-19
I396	GENETIC S.P.A.	FISCIANO	SA	LORAZEPAM, ALPRAZOLAM, BROMAZEPAM, PRAZEPAM, LORMETAZEPAM, CODEINA, TRIAZOLAM, DELORAZEPAM, DIAZEPAM, MIDAZOLAM, ZOLPIDEM	166/2017	21-mag-19
I457	EUROFINS BIOLAB S.R.L.	POGGIBONSI	SI	SOSTANZE ELENCATE NELLE TABELLA DEI MEDICINALI (PER SCOPI ANALITICI)	163/2017	25-apr-19
I401	INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L.	MONTERONI D'ARBIA	SI	MIDAZOLAM, MORFINA, OSSICODONE	88/2018	20-feb-20
I418	MONTENEGRO S.R.L.	TERAMO	TE	FOGLIE DI COCA PER LA PRODUZIONE DI LIQUORI	362/2018	21-set-20
I455	COMEDICAL S.R.L.	MATTARELLO	TN	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	73/2017	12-feb-19
I179	E-PHARMA TRENTO S.P.A.	RAVINA DI TRENTO	TN	CODEINA LORAZEPAM PRAZEPAM OSSICODONE METADONE (produz. medicinali), ACETILCODEINA IDROCODONE ISOMETADONE METILCODEINA MORFINA CODEINA N-OSSIDO NORDAZEPAM OSSIMORFONE TEBAINA OSSICODONE N-OSSIDO (scopi analitici)	321/2018	04-ago-20

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I289	ABC FARMACEUTICI S.P.A.	IVREA	TO	ALPRAZOLAM BROMAZEPAM CLONAZEPAM DELORAZEPAM DIAZEPAM LORAZEPAM LORMETAZEPAM TRIAZOLAM (per la produzione di medicinali relativamente a test analitici); BROTIZOLAM, CLOBAZAM, CLORAZEPATO DIPOTASSICO, CLORDIAZEPOSSIDO, CLOTIAZEPAM, ETIZOLAM, ESTAZOLAM, FLURAZEPAM, FLUNITRAZEPAM, KETAZOLAM, MIDAZOLAM, NITRAZEPAM, NORDAZEPAM, OSSAZEPAM, PINAZEPAM, PRAZEPAM, QUAZEPAM	437/2017	28-nov-19
I439	OLON S.P.A.	SETTIMO TORINESE	TO	ACIDO 5,5 DIETILBARBITURICO E SODIO DIETILBARBITURATO	344/2018	22-ago-20
I360	CHELAB S.R.L.	RESANA	TV	SOSTANZE ELENCATE NELLE TAB. I E II per studi analitici BPL	62/2018	14-feb-20
I467	ACTYGEA SRL	GERENZANO	VA	IDROCODONE IDROMORFINOLO IDROMORFONE OSSICODONE OSSIMORFONE	130/2018	05-mar-20
I184	FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A.	ORIGGIO	VA	CLOTIAZEPAM, MORFINA, BUPRENORFINA, FENTANIL, TAPENTADOLO, SUFENTANIL CODEINA	265/2018	26-ago-20
I 68	LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L.	CARONNO PERTUSELLA	VA	CODEINA, FENOBARBITALE, PENTAZOCINA, METADONE, CLORDIAZEPOSSIDO, DIAZEPAM, LORAZEPAM, MEDAZEPAM, BROMAZEPAM, DELORAZEPAM, LORMETAZEPAM, TRIAZOLAM, NITRAZEPAM, ETIZOLAM	334/2018	15-lug-20
I442	NEOLOGISTICA S.R.L.	ORIGGIO	VA	CONFEZIONAMENTO SECONDARIO DI CUI ALLA TABELLA DEI MEDICINALI	382/2018	23-set-20
I446	SANOFI S.P.A.	ORIGGIO	VA	FENOBARBITALE, DIAZEPAM E ZOPICLONE	488/2016	22-dic-18
I214	MONICO S.P.A.	MESTRE	VE	MORFINA, PETIDINA, IDROMORFONE	123/2018	09-mar-20
I292	F.LLI MAZZON S.P.A.	SCHIO	VI	GAMMABUTIRROLATTONE	109/2018	29-mar-20
I337	ZAMBON S.P.A.	VICENZA	VI	FOLCODINA, MORFINA, CODEINA	111/2017	24-mar-19
I393	APTUIT (VERONA) S.R.L.	VERONA	VR	2C-I, ACIDO GAMMAIDROSSIBUTIRRICO, ALFENTANIL, BARBITAL, BROMAZEPAM, BUPRENORFINA, CLOBAZAM, CLORDIAZEPOSSIDO, COCAINA, CODEINA, DESTROAMFETAMINA, DIAZEPAM, DIIDROETORFINA, DOM, EROINA, FENOBARBITAL, FENTANIL, GAMMABUTIRROLATTONE, IDROCODONE, IDROMORFONE, KETAMINA, LORAZEPAM, LSD, MAZINDOLO, MDMA, METADONE, METAMFETAMINA, METILFENIDATO, MIDAZOLAM, MORFINA, NORDAZEPAM, OSSICODONE, PCP, PENTAZOCINA, PENTOBARBITAL, PSILOCIBINA, PSILOCINA, REMIFENTANIL, THC, TRIAZOLAM, ZOLPIDEM	401/2018	11-ott-20

Allegato C

ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 settembre 2018)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C411	RICCOBONO S.P.A.	CANICATTI'	AG	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	239/2017	30-giu-19
C948A	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	RIBERA	AG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	278/2018	11-lug-20
C267A	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	ALESSANDRIA	AL	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	260/2018	28-giu-20
C931A	FARMACIA DELL'OSPEDALE DOTT. EDOARDO MONTIGLIO & C. S.A.S.	CASALE MONFERRATO	AL	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	187/2017	31-mag-19
C751A	BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	NOVI LIGURE	AL	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	221/2017	13-giu-19
C229	FARMACISTI ASSOCIATI PIEMONTE S.R.L.	SOLERO	AL	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	162/2018	31-mar-20
C42	A.C.R.A.F. S.P.A. - AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO	ANCONA	AN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	307/2018	27-lug-20
C395A	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOC. COOP.	JESI	AN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	394/2018	08-ott-20
C998A	G.M. DISTRIBUZIONE S.R.L.	OSIMO	AN	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	461/2017	06-dic-19
C711A	ANTICA FARMACIA DEL BREUIL DI GUIDO FONTANELLA E C. S.A.S.	VALTOURNANCHE	AO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	19/2018	10-gen-20
C460	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	ACQUAVIVA PICENA	AP	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	122/2017	19-apr-19
C520A	C.I.A.M. S.R.L.	ASCOLI PICENO	AP	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	346/2017	29-set-19
C184B	FARMACIA CARPENTIERI S.N.C. DEI DOTT. MAURIZIO E MARINELLA CARPENTIERI	MASSIGNANO	AP	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	139/2017	17-apr-19
C188B	FARMACIA DOTT. PAOLO CISBANO & C. S.N.C.	MONTEFIORE DELL'ASO	AP	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	157/2017	19-apr-19
C270B	MONTEFIORE FARMACIA S.R.L.	MONTEFIORE DELL'ASO	AP	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	286/2018	01-lug-20
C509A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	96/2017	22-mar-19
C195B	FARMACIA ROCCHEGIANI BRUNA	STELLA DI MONSAMPOLO	AP	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	200/2017	09-mag-19
C33	A.F.M. AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA S.P.A.	AREZZO	AR	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	294/2018	31-lug-20
C991A	FARMACIA CASTOLDI DEL DR. PATRUCCO FRANCO & C. S.N.C.	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	150/2017	13-apr-19
C490A	FARMACIA CERATI DI ZAMBONARDI ALDO	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	116/2017	07-apr-19
C138B	FARMACIA DELLA MISERICORDIA DOTT.SSA LISA BOCCALATTE	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	354/2018	30-set-20
C970A	FARMACIA DR.SSA BOTTO ARTEMISIA & C. S.N.C.	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	93/2017	01-apr-19
C725A	FARMACIA MODERNA DI ONORATI GIAMPAOLO	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	312/2018	03-ago-20
C13B	FARMACIA NUOVA S.A.S. DI BISCAGLINO LORENZO CARLO & C .	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	500/2016	22-dic-18
C718A	FARMACIA SACCHI DI MUTTI R. & C. S.N.C.	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	397/2017	31-ott-19

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C771A	FARMACIA VALLETTA DI VALLETTA DOTT. TEODORO & C. S.N.C.	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	363/2018	22-set-20
C976A	FARMACIA VECCHIE TERME DEL DR. MARGARA GIOVANNI & C. S.N.C.	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	94/2017	01-apr-19
C703A	GHIGO S.R.L.	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	289/2018	09-lug-20
C130B	GRUPPO FARMACIE BENESSERE - GARELLI RICCARDO GARELLI GIORGIO G GARELLI GARELLI ANGIOLA E LURGO GIORGIO S.N.C.	SAN D'AMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	293/2018	25-lug-20
C954	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	MERCOGLIANO	AV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	118/2017	19-apr-19
C643A	CODEFAR S.R.L.	MONTEFORTE IRPINO	AV	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	10/2018	31-dic-19
C183B	MYPHARMA S.R.L.	MONTEFORTE IRPINO	AV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	133/2017	17-apr-19
C208B	ANSERIS FARMA S.R.L.	SOLOFRA	AV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	20/2018	26-gen-20
C901A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	VENTICANO	AV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	56/2017	28-feb-19
C255B	D'AMBROSIO VINCENZO	ALTAMURA	BA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	198/2018	25-apr-20
C117B	FARMAROC S.R.L.	BARI	BA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	281/2018	08-giu-20
C434	SCHIROLI FARMACEUTICI S.N.C.	BARI	BA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	313/2018	26-ago-20
C204	FARMACA - FARMACEUTICI CANNONE S.P.A.	BARLETTA	BA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	238/2018	03-giu-20
C889	MURGIA VETERINARIA S.R.L.	GIOIA DEL COLLE	BA	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	256/2018	07-giu-20
C969A	C.E.F. SCRL	MODUGNO	BA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	209/2017	31-mag-19
C185A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	MODUGNO	BA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	49/2017	28-feb-19
C14A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	MODUGNO	BA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	217/2017	04-giu-19
C900A	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	MODUGNO	BA	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	325/2017	14-set-19
C216B	FARMACIA DOTT. LEONARDO GENTILE SNC & C.	MONOPOLI	BA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	348/2017	24-set-19
C694	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	TRIGGIANO	BA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	161/2017	19-apr-19
C952	PHARDIS S.R.L.	CALVENZANO	BG	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	478/2016	08-dic-18
C267B	G. CARRAI & C. S.R.L.	CHIGNOLO D'ISOLA	BG	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	322/2018	03-set-20
C222B	CATENA FARMACEUTICI S.P.A.	LALLIO	BG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	408/2017	19-ott-19
C185B	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	LALLIO (Via Montegrappa 26)	BG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	146/2017	30-apr-19
C186B	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	LALLIO (Via Provinciale 18)	BG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	147/2017	30-apr-19
C380A	FARMACEUTICA OROBICA S.R.L.	PONTIROLO NUOVO	BG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	444/2017	19-nov-19

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C871A	FARMACIA DOTT. NICOLA BENAGLIO & C. S.N.C.	PONTIROLO NUOVO	BG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	41/2018	14-feb-20
C949A	FARMACIA MANCA S.N.C. DEL DR. MARCO MANCA & C.	PONTIROLO NUOVO	BG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	8/2017	18-gen-19
C870A	FARMACIA SEGALINI DI SEGALINI DR. CAMILLO	PONTIROLO NUOVO	BG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	255/2018	22-giu-20
C224	FARMACEUTICI S.V.I.M.A. S.R.L.	BENEVENTO	BN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	74/2017	12-mar-19
C648A	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOC. COOP.	ANZOLA DELL'EMILIA	BO	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	4/2018	31-dic-19
C104B	FARMALVARION S.R.L.	BENTIVOGLIO	BO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	403/2016	02-nov-18
C942A	CENTRO PRODOTTI SERVIZI FARMACEUTICI S.R.L.	BOLOGNA	BO	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	443/2016	08-dic-18
C09B	FARMACIA ZARRI DEL DR. GIORGIO IZZO GUALANDI	BOLOGNA	BO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	181/2017	26-mag-19
C265B	REALE FARMACIA ZARRI DEL DR. GIORGIO IZZO & C. S.N.C.	BOLOGNA	BO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	270/2018	17-giu-20
C207A	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	CALDERARA DI RENO	BO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	94/2018	01-mar-20
C371A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	CASALECCHIO DI RENO	BO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	52/2017	28-feb-19
C164B	FAGRON ITALIA S.R.L.	GRANAROLO DELL'EMILIA	BO	SOSTANZE FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE, NONCHE' PREPARAZIONI VEGETALI A BASE DI CANNABIS	19/2017	23-gen-19
C815	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	MINERBIO	BO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	162/2017	19-apr-19
C78B	FATRO S.P.A.	OZZANO DELL'EMILIA	BO	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	2/2018	26-gen-20
C905	VETEFAR S.R.L.	OZZANO DELL'EMILIA	BO	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	302/2018	13-lug-20
C197A	PLURIPHARMA S.R.L.	SAN LAZZARO DI SAVENA	BO	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	473/2016	31-dic-18
C824A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	BRINDISI	BR	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	257/2017	15-lug-19
C33B	FARMACIA GRAZIA RUBINO	MONTALBANO	BR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	323/2017	31-ago-19
C106	C.E.F. - COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SOC. COOP. A R.L.	BRESCIA	BS	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	392/2017	30-ott-19
C241B	ZAMENIS S.R.L.	BRESCIA	BS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	136/2018	13-mar-20
C109A	PHARMAIDEA S.R.L.	TRAVAGLIATO	BS	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	260/2017	20-lug-19
C158B	FARMACIA CASTEL DEL MONTE DOTT. A. CIVITA	ANDRIA	BT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	506/2016	01-gen-19
C860A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	CANOSA DI PUGLIA	BT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	65/2017	28-feb-19

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C784A	FARMALABOR S.R.L.	CANOSA DI PUGLIA	BT	SOSTANZE FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE, NONCHE' PREPARAZIONI VEGETALI A BASE DI CANNABIS	208/2018	07-mag-20
C191A	ROESSLER PHARMA S.R.L.	BOLZANO	BZ	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	322/2017	21-set-19
C89B	PEER FARMACIE S.A.S. DI STEPHAN E DI FLORIAN PEER	BRESSANONE	BZ	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	78/2018	09-mar-20
C289A	DIFARMA S.P.A.	CAGLIARI	CA	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	238/2017	30-giu-19
C542	LOGISTICA FARMACEUTICA S.R.L.	CAGLIARI	CA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	155/2018	15-apr-20
C337	MEDIFARMA S.R.L.	CAGLIARI	CA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	266/2018	01-lug-20
C543	S.I.M.A. -SOCIETA INGROSSO MEDICINALI E AFFINI S.P.A.	CAGLIARI	CA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	357/2018	07-set-20
C332	MASSIMI FARMACEUTICI S.A.S.	QUARTUCCIU	CA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	460/2016	30-nov-18
C70B	NOVOFARMA S.R.L.	SELARGIUS	CA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	464/2017	27-dic-19
C666A	UNIFARM SARDEGNA S.P.A.	SESTU	CA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	230/2017	30-giu-19
C842A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	CAMPOBASSO	CB	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	118/2018	30-mar-20
C807A	FARMACIA "CLAUDIO CARUSO" DELLA DOTT.SSA IDA CARUSO	CAMPOBASSO	CB	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	320/2018	03-ago-20
C352A	ZOO. VET. S.R.L.	CAMPOBASSO	CB	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	194/2018	29-mag-20
C261A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	SAN MASSIMO	CB	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	46/2017	28-feb-19
C260A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	CARINARO	CE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	54/2017	28-feb-19
C252B	FARMACIE SAN MARCO S.A.S. DEL DOTT. FALCO MICHELE & C.	MARCIANISE	CE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	185/2018	02-mag-20
C643	FIGLI DI LUIGI ORLANDI S.R.L.	MARCIANISE	CE	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	247/2017	14-giu-19
C910A	MIRA S.R.L.	ORTA DI ATELLA	CE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	449/2017	03-dic-19
C226B	EUFARMA S.R.L.	SAN MARCO EVANGELISTA	CE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	365/2018	16-set-20
C239B	FARMACIE FALCO S.A.S.	SAN MARCO EVANGELISTA	CE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	65/2018	11-feb-20
C238B	FARMACIA AMBROSIANA S.A.S. DEL DR RAFFAELE MARZANO & C.	SAN MARCO EVANGELISTA	CE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	42/2018	28-gen-20
C235B	FARMACIA S. CATERINA DEL DR RAFFAELE MARZANO & C. S.A.S.	SAN MARCO EVANGELISTA	CE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	34/2018	21-gen-20
C248B	FARMACIE ASSOCIATE ITALIANE S.R.L.	SAN MARCO EVANGELISTA	CE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	175/2018	17-apr-20
C895A	SO. DI. FARM. GROUP S.R.L.	MIGLIANICO	CH	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	7/2017	19-gen-19

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C841A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	VASTO	CH	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	127/2018	30-mar-20
C678A	SOFAD S.R.L.	SAN CATALDO	CL	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	60/2018	11-feb-20
C919	VETEFARMA S.R.L.	CUNEO	CN	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	259/2018	13-giu-20
C503	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	FOSSANO (Via Mondovi)	CN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	163/2018	31-mar-20
C367A	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	FOSSANO (Via N. Sauro)	CN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	164/2018	31-mar-20
C227A	ALCYON ITALIA S.P.A.	MARENE	CN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	184/2018	13-mag-20
C918A	FARMAUNITI - SOCIETA' COOPERATIVA	PIANFEI	CN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	286/2017	20-lug-19
C159B	FARMACIA DOTT.SSA ANNA MARIA FESTA S.A.S.	BELLAGIO	CO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	9/2017	03-gen-19
C475	S.A.L.A.R.S. S.P.A.	COMO	CO	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	446/2017	24-nov-19
C753A	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SOC. COOP. A R.L.	ERBA	CO	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	240/2017	30-giu-19
C37A	DMS FARMACEUTICI S.P.A.	TAVERNERIO	CO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	21/2017	06-feb-19
C455	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	CREMONA	CR	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	228/2018	31-mag-20
C795A	DE SALUTE S.R.L.	SORESINA Via Bruciate 36	CR	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	205/2017	27-mag-19
C922	DE SALUTE S.R.L.	SORESINA Via A. Biasini 26	CR	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	90/2018	22-feb-20
C920A	SCARCELLA MARIA CARMELA	CANTINELLA DI CORIGLIANO CALABRO	CS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	9/2018	31-dic-19
C584	FARMABRUZIA S.R.L.	CASTROVILLARI	CS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	99/2018	14-mar-20
C777A	D.M. BARONE S.P.A.	COSENZA	CS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	388/2018	20-set-20
C793	V.I.M. S.R.L.	MANGONE	CS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	432/2016	14-dic-18
C816A	FARMACIA DE LORENZO LEONARDO	MONTALTO UFFUGO	CS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	121/2018	09-mar-20
C20B	SGANGA LIVIO FRANCESCO	PAOLA	CS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	240/2018	08-giu-20
C104A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	RENDE	CS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	398/2018	13-ott-20
C271B	FARMACIA RIPOLI S.R.L.	SPEZZANO PICCOLO	CS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	295/2018	01-lug-20
C817A	FARMACIA PUCCI DR. ANTONIO	TREBISACCE	CS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	49/2018	16-feb-20
C458A	PULEO FARMACEUTICI S.R.L.	BELPASSO	CT	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI (esclusa la SEZ. A)	213/2018	07-giu-20

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C837A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	BELPASSO- PIANOTAVOLA	CT	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	126/2018	30-mar-20
C120B	BORDONARO LEONARDO	CATANIA	CT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	375/2018	13-set-20
C488A	D.M. BARONE S.P.A.	CATANIA	CT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	475/2016	09-gen-19
C29B	SICIL ZOOTECNICA S.R.L.	CATANIA	CT	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	366/2017	26-ott-19
C151B	DR.SSA LUISA MARIA ANGELA CARBONARO	GIARRE	CT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	451/2016	27-nov-18
C563A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	MISTERBIANCO	CT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	45/2017	28-feb-19
C457A	MAZZOLENI BENESSERE S.R.L.	MISTERBIANCO	CT	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	30/2017	24-feb-19
C983	SOFAD S.R.L.	MISTERBIANCO	CT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	258/2017	25-giu-19
C25B	PHARMAWELL S.R.L.	S. GREGORIO DI CATANIA	CT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	18/2018	10-gen-20
C240	FARMOS S.R.L.	VALVERDE	CT	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	254/2018	22-giu-20
C280A	SALVIA FARMACEUTICI S.R.L.	VALVERDE	CT	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	498/2016	06-gen-19
C359A	FARM. ALARICO S.P.A.	FALERNA	CZ	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	356/2018	07-set-20
C402A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	LAMEZIA TERME	CZ	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	64/2017	28-feb-19
C858	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	MARCELLINARA	CZ	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	225/2017	30-giu-19
C145B	FARMACIA FIORITA DI VALLONE FABRIZIO	CESENA	FC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	499/2016	20-dic-18
C890	ZAMBONI NUOVE TECNOLOGIE S.N.C. DI BRIGHI RINA & C.	FORLI'	FC	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	193/2017	06-mag-19
C939A	FARMACIA DE MEO DOTT.SSA MARIA	ACCADIA	FG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	17/2017	20-gen-19
C828A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	FOGGIA	FG	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	139/2018	30-mar-20
C860	V.I.M. S.R.L. -VENDITA INGROSSO MEDICINALI	FOGGIA	FG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	452/2016	14-dic-18
C989A	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	LUCERA	FG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	208/2017	31-mag-19
C825A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	CALENZANO	FI	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	124/2018	30-mar-20
C86B	FARMACIA CENTRALE DI FEDERICO MESSORI	FIRENZE	FI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	428/2017	12-nov-19
C236	FARMA-SYSTEM DI SANNA ELVIO, BARTOLINI SANTINO E FANTAPPIE' VALERIO S.N.C.	FIRENZE	FI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	303/2017	17-set-19
C877	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	FIRENZE	FI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	465/2016	20-dic-18

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C83A	A.MENARINI MANUFACTURING LOGISTICS & SERVICES S.R.L.	PRATO	FI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	75/2018	09-mar-20
C769A	SOCIETA' BOSCIA S.N.C. DEL DR. BOSCIA MASSIMO & C.	SAN CASCIANO VAL DI PESA	FI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	28/2018	22-gen-20
C775	L. MOLTENI & C. DEI FRATELLI ALITTI - SOCIETA' DI ESERCIZIO - S.P.A.	SCANDICCI	FI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	132/2017	28-apr-19
C36A	VETEFAR S.R.L.	SCANDICCI	FI	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	380/2018	20-set-20
C775A	KEY 4 HEALTH S.R.L.	FERMO	FM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	205/2018	10-mag-20
C125	CO.RO.FAR. -COOPERATIVA DI SERVIZI ALLE FARMACIE SOC.COOP.	FORLI'	FO	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	305/2017	07-ago-19
C166B	FERLITO PHARMA S.R.L.	ANAGNI	FR	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	480/2017	26-dic-19
C272A	SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.P.A.	ANAGNI	FR	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	267/2018	17-giu-20
C92B	FARMACIA TAMBUCCI FABRIZIO	CECCANO	FR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	151/2018	02-apr-20
C469	SPEMITAL S.P.A.	FROSINONE	FR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	371/2018	15-set-20
C213B	FARMACIA DOTT. MAGLIOCCO RICCARDO	GARIGLIANO	FR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	338/2017	10-set-19
C990A	OMEOSALUSVET S.R.L.	PATRICA	FR	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	172/2017	17-mag-19
C71B	FARMACIA DR. NARDONE FRANCESCANTONIO	SAN GIORGIO A LIRI	FR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	465/2017	27-dic-19
C205B	FARMACIE NARDONE S.R.L.	SAN GIORGIO A LIRI	FR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	249/2017	21-giu-19
C480A	CENTRO MEDICO CECCARDI - ISTITUTO DIAGNOSI E TERAPIE SPECIALISTICHE S.R.L.	GENOVA	GE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	502/2016	18-dic-18
C269B	CONSORZIO FARMACIE RIVIERA DEI FIORI	GENOVA	GE	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	284/2018	01-lug-20
C166	DI.FAR. S.P.A.	GENOVA	GE	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	256/2017	14-lug-19
C917A	FARMACIA CANEPA DI DRAGO EUGENIA	GENOVA	GE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	400/2016	26-ott-18
C242B	FARMACIA DELL'AQUILA S.R.L.	GENOVA	GE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	114/2018	04-mar-20
C43B	FARMACIA PESCETTO DI FRANCESCO SEAN PESCETTO	GENOVA	GE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	320/2017	28-set-19
C372A	FARMACIA PESCETTO DI PESCETTO MARCO	GENOVA	GE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	453/2017	21-dic-19
C231	FARMAGI S.R.L.	GENOVA	GE	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	2/2017	21-gen-19
C398A	FARMASERVICE S.R.L.	GENOVA	GE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	224/2017	30-giu-19

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C588	MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	GENOVA	GE	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	104/2018	25-mar-20
C933A	SAN GIACOMO FARMA S.R.L.	GENOVA	GE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	482/2017	26-dic-19
C422A	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	GENOVA	GE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	121/2017	19-apr-19
C167A	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	GENOVA	GE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	316/2018	31-lug-20
C802	UNIONE FARMACISTI LIGURI S.P.A.	GENOVA	GE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	29/2018	31-gen-20
C365A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	GROSSETO	GR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	466/2016	21-dic-18
C221A	ZOO FARVET DI DELLO ROSSO MASSIMILIANO	GROSSETO	GR	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	165/2018	31-mar-20
C487	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	BUSSANA DI SANREMO	IM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	100/2018	27-feb-20
C885A	DS PHARMA DI SCARAMUZZINO DAVIDE	BELVEDERE DI SPINELLO	KR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	298/2018	06-lug-20
C175B	LITOPHARM S.R.L.	CIRO'	KR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	148/2017	10-apr-19
C107	COOPERATIVA FARMACEUTICA LECCHESE SOC. COOP. PER AZIONI	LECCO	LC	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	295/2017	15-ago-19
C273	GALATINAMED S.R.L.	GALATINA	LE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	112/2017	25-mar-19
C220B	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	LECCE	LE	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	387/2017	14-ott-19
C20A	V.I.M. S.R.L. -VENDITA INGROSSO MEDICINALI	LECCE	LE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	431/2016	14-dic-18
C198B	SO.MI. VETERINARIA S.R.L.	MAGLIE	LE	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	212/2017	24-mag-19
C893A	BARONCINI GABRIELE	LIVORNO	LI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	353/2018	29-set-20
C940A	FARMACIA CULLA DEL DOTT. F.A. FRULLANO	LIVORNO	LI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	477/2016	03-dic-18
C935A	FARMACIA DEGLI OLEANDRI S.N.C.	LIVORNO	LI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	439/2016	03-dic-18
C892A	FARMACIA GALENO S.N.C. DEL DOTTOR RICCARDO MORELLI	LIVORNO	LI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	16/2017	24-gen-19
C941A	PAOLUCCI FRANCESCO	LIVORNO	LI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	442/2016	04-dic-18
C435A	EURODIFARM S.R.L.	CASALMAIOCCO	LO	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	161/2018	22-apr-20
C23A	SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.P.A.	LIVRAGA Via delle Industrie SNC	LO	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	134/2018	05-mar-20
C443A	SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.P.A.	LIVRAGA Via Cascina Nuova SNC	LO	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	133/2018	05-mar-20
C328A	VETEFAR S.R.L.	SAN MARTINO IN STRADA	LO	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	190/2018	14-mag-20

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C208A	FARLA SOC. COOP.	BORGO SAN MICHELE	LT	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	293/2017	31-lug-19
C150B	FARMACIA CALDERAZZO F1 S.A.S. DEL DR.FILIPPO CALDERAZZO & C.	CISTERNA DI LATINA	LT	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	237/2017	25-giu-19
C59B	DIERRE FARMA ITALIA S.R.L.	LATINA	LT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	456/2017	01-dic-19
C974A	FARMACIA CASSANDRA DR. ANGELO	LATINA	LT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	143/2017	04-apr-19
C91B	FARMASAN S.R.L.	LATINA	LT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	142/2018	13-mar-20
C941	LATINAVETE S.R.L.	LATINA	LT	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	421	14-nov-19
C05B	DE LONGIS ROSSELLA	LENOLA	LT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	180/2017	26-mag-19
C53B	FARMACIA DOTT.SSA SACRIPANTI MARIA GRAZIA	SEZZE	LT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	361/2017	26-ott-19
C605A	FARMACIA BASCHIERI DI BASCHIERI DAVIDE, CHIARA & C. S.N.C.	ALTOPASCIO	LU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	377/2018	10-set-20
C736A	FARMACIA SANTA MARIA DEL DOTT. FRANCESCO OLIVARI	CAMAIORE	LU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	138/2017	02-mag-19
C201B	REBA PHARMA S.R.L.	CAPANNORI	LU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	478/2017	26-dic-19
C324A	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	CAPANNORI	LU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	120/2019	19-apr-19
C894A	ANTICA FARMACEUTICA LUCCHESE S.R.L.	LUCCA	LU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	6/2017	19-gen-19
C810A	FARMACIA CHECCHIA S.N.C. DEI DOTTORI MASSIMO E MARIA CLARA CHECCHIA	LUCCA	LU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	6/2018	13-gen-20
C997A	FARMACIA CONTUCCI DEI DOTTORI MASSIMO E MARIA CLARA CHECCHIA S.N.C.	LUCCA	LU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	220/2017	07-giu-19
C768A	FARMACIA DOTT. UGO NOVELLI DEL DOTT. INGROSSO SALVATORE	LUCCA	LU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	146/2020	30-mar-20
C178B	TISSUELAB S.R.L.	LUCCA	LU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	106/2017	13-mar-19
C950A	FARMACIA GIANNINI DI GIANNINI MARIANO	LUNATA	LU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	474/2016	08-gen-19
C873A	BRIANPHARMA S.R.L.	DESIO	MB	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	244/2018	27-giu-20
C960A	LOGISAN S.P.A.	DESIO	MB	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	86/2018	26-feb-20
C629A	EQUI-FARMA S.R.L.	MONZA	MB	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	407/2017	19-ott-19
C818A	FARMACIA DEL SOLE S.A.S. DI PERRECA PATRIZIA & C.	MONZA	MB	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	387/2018	24-set-20
C822A	FARMACIA GARINO S.A.S. DI PERRECA PATRIZIA & C.	MONZA	MB	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	89/2018	03-mar-20
C583	INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.	RONCELLO	MB	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	319/2018	05-ago-20
C191B	ATAC CIVITANOVA S.P.A.	CIVITANOVA MARCHE	MC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	396/2017	22-ott-19
C968A	FARMACIA GUGLINI DOTT. GIORGIO	CORRIDONIA	MC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	36/2017	25-feb-19

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C888A	FARMACIA PAUSULA S.N.C. DI MAZZOCCONI LAMBERTO E PISTILLI CARLO	CORRIDONIA	MC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	485/2016	23-dic-18
C464	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	POLLENZA	MC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	135/2017	19-apr-19
C142B	FARMACIA DOTT. SERGIO CASCIOTTI DI RACHELE E GIULIO CASCIOTTI S.N.C.	POTENZA PICENA	MC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	397/2016	05-ott-18
C50A	V.I.M. S.R.L. -VENDITA INGROSSO MEDICINALI	RECANATI	MC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	435/2016	14-dic-18
C454A	ITALMED AGRI S.R.L.	TREIA	MC	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	71/2018	11-mar-20
C776A	D.M. BARONE S.P.A.	MESSINA	ME	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	376/2017	15-ott-19
C957A	RICCOBONO S.P.A	MESSINA	ME	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	41/2017	02-feb-19
C78	CESAREO FARMACOSM S.R.L.	MESSINA-CONTESSE	ME	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	426/2017	30-nov-19
C985A	BISBANO GIUSEPPE	MILAZZO	ME	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	466/2017	27-dic-19
C72A	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	TORREGROTTA	ME	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	440/2017	15-nov-19
C204B	FEDERFARMA.CO DISTRIBUZIONE E SERVIZI IN FARMACIA S.P.A.	CALEPPIO DI SETTALA	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	248/2017	20-giu-19
C192B	GPP HEALTH S.R.L.	CALEPPIO DI SETTALA	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	267/2017	04-lug-19
C122B	XPO SUPPLY CHAIN PHARMA ITALY S.P.A.	CALEPPIO DI SETTALA	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	309/2018	29-lug-20
C146A	STM GROUP S.R.L.	CAMBIAGO	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	215/2018	13-mag-20
C780A	FEDERFARMA.CO DISTRIBUZIONE E SERVIZI IN FARMACIA S.P.A.	CARPIANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	269/2017	04-lug-19
C717A	DHL SUPPLY CHAIN (ITALY) S.P.A.	CERRO AL LAMBRO	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI (esclusa la SEZ. A)	324/2018	16-lug-20
C24A	SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.P.A.	CERRO AL LAMBRO	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	441/2016	15-nov-18
C177B	V.I.M. S.R.L.	CESANO BOSCONE	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	99/2017	13-mar-19
C677A	FARMACIA RISORGIMENTO S.N.C. DEL DOTT. PALOTTA MASSIMO & C.	CINISELLO BALSAMO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	294/2017	09-ago-19
C290A	LA ZOOTECNICA GROUP S.P.A.	CORBETTA	MI	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	420/2016	24-ott-18
C196B	O.T.E. MEDICAL S.R.L.	CORMANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	173/2018	10-apr-20
C770A	FARMACIA GRANCIA DI DR. GRITTI CLAUDIO ANGELO & C. S.A.S.	CORNAREDO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	424/2016	30-nov-18
C35B	MATCHPOINT S.R.L.	CORNAREDO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	183/2018	25-apr-20
C408A	BAYER HEALTHCARE MANUFACTURING S.R.L.	GARBAGNATE MILANESE	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	57/2018	19-feb-20

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C690A	OLON S.P.A.	GARBAGNATE MILANESE	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	310/2017	03-ago-19
C783A	FARMALVARION S.R.L.	GORGONZOLA	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	402/2016	02-nov-18
C962A	STM GROUP S.R.L.	GREZZANO	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI (esclusa la SEZ. A)	216/2018	13-mag-20
C988A	CATENA FARMACEUTICA S.P.A.	LAINATE	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	136/2017	21-apr-19
C02A	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	LAINATE	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	271/2020	11-lug-20
C782A	UPS HEALTHCARE ITALIA S.R.L.	LISCATE	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	84/2018	26-feb-20
C746A	FARMACIA SAN MARTINO DI DR. ATTILIO MARIA BARBONI	MAGNAGO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	445/2017	25-nov-19
C146B	SSH S.R.L.	MEDIGLIA	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	486/2016	11-dic-18
C614A	CD PHARMA S.R.L.	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	96/2018	03-mar-20
C686A	FARMACIA ABRUZZI 23	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	491/2016	11-dic-18
C759A	FARMACIA AFFORI DEL DR LUIGI WAIFER SPIAGGIARI & C. S.A.S.	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	131/2017	11-apr-19
C762A	FARMACIA BRIANZA S.N.C. DEI DOTTORI MARINI MARIA LUISA E CARENA PAOLO	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	275/2017	04-ago-19
C575A	FARMACIA DESENZANI S.A.S. DI GIANFRANCO E STEFANO DESENZANI & C.	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	444/2016	09-dic-18
C791A	FARMACIA DOTT. DE LUCA A. & F. S.N.C.	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	304/2017	02-ago-19
C799A	FARMACIA FARINI S.A.S. DELLA DOTTORESSA ANTONIETTA TRAVIERSO & C.	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	468/2017	11-dic-19
C240B	FARMACIA FIDUCIARIA MILANO 1907 S.R.L.	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	92/2018	22-feb-20
C821A	FARMACIA FORMAGGIA S.N.C. DEI DOTTORI NICOLA E ANTONIETTA TRAVIERSO	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	58/2018	24-feb-20
C792A	FARMACIA GENOVA S.A.S. DI FRANCESCO DE LUCA & C.	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	364/2017	20-ott-19
C558A	FARMACIA PAOLO SARPI S.N.C. DEI DOTTORI PIERO E PAOLO PIANA	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	424/2017	27-nov-19
C557A	FARMACIA PESENTI S.N.C. DEI DOTTORI PIANA PAOLO E PIANA PIERO	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	22/2018	27-gen-20
C646A	GIAMPAOLO DOTT. FARMACISTA GIAMMASSIMO	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	125/2017	23-apr-19
C778	ISTITUTO GANASSINI S.P.A. DI RICERCHE BIOCHIMICHE	MILANO	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	137/2017	28-apr-19
C101	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	NOVATE MILANESE	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	51/2017	28-feb-19
C139B	PLURIMA S.P.A.	ROBECCO SUL NAVIGLIO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	394/2016	02-ott-18

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C312A	LA ZOOTECNICA GROUP S.P.A.	SAN DONATO MILANESE	MI	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	476/2016	31-dic-18
C884A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	SAN GIULIANO MILANESE	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	305/2018	05-lug-20
C754	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	SEGRATE	MI	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	454/2017	22-dic-19
C914A	UFM - UNIONE FARMACEUTICA MITO S.R.L.	SEGRATE	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	395/2018	04-ott-20
C70	CARLO SESSA S.P.A.	SESTO SAN GIOVANNI	MI	MATERIE PRIME FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE TAB. II SEZ. A, B	447/2017	13-dic-19
C925A	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SESTO SAN GIOVANNI	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	145/2017	30-apr-19
C418A	DHL SUPPLY CHAIN (Italy) S.P.A.	SETTALA	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	330/2018	22-lug-20
C272	BOMI ITALIA S.P.A.	TRUCCAZZANO	MI	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	314/2018	15-lug-20
C502A	BOMI ITALIA S.P.A.	VAPRIO D'ADDA	MI	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	127/2017	15-apr-19
C827A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	VIMERCATE	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	278/2017	14-lug-19
C865A	AMFA S.P.A.	VIMERCATE	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	11/2018	12-gen-20
C214B	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	BAGNOLO S. VITO	MN	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	340/2017	30-set-19
C636A	FARMACIA S. MARTINO S.N.C DOTTORI MAURO E DANIELE ZANGOBBI	SAN MARTINO DELL'ARGINE	MN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	276/2017	04-ago-19
C274B	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	CAMPOGALLIANO	MO	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	326/2018	12-lug-20
C432A	B. BRAUN AVITUM ITALY S.P.A.	MIRANDOLA	MO	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	430/2017	11-nov-19
C798A	VETEMONTANA S.R.L.	PAVULLO	MO	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	439/2017	19-nov-19
C171B	APUAFARMA S.P.A.	AVENZA DI CARRARA	MS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	183/2017	08-mag-19
C171A	APUAFARMA FARMACIE COMUNALI CARRARA S.P.A.	CARRARA	MS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	463/2017	04-dic-19
C528	V.I.M. S.R.L.	MATERA	MT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	438/2016	14-dic-18
C840A	FARMAHEALTH S.A.S.	ACERRA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	144/2017	04-apr-19
C21B	FARMACIE EMMECCI GROUP SCRL	BOSCOREALE	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	148/2018	02-apr-20
C129B	FARMACIA FALCO DEI DOTTORI GENNARO, ROBERTO E PIETRO MONTELEONE S.N.C.	CAIVANO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	351/2018	11-set-20

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C812A	FARMACIA SAN VITALIANO S.N.C. DI GIUSEPPE AMBRA E MARCO AMBRA	CASALNUOVO DI NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	55/2018	02-feb-20
C813A	FARMACIAE AMBRA DEL DOTT. AMBRA GIUSEPPE & C. S.A.S.	CASALNUOVO DI NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	56/2018	02-feb-20
C244	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	CASANDRINO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	412/2016	09-nov-18
C215B	FEDERFAR.NA S.R.L.	CASANDRINO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	347/2017	17-set-19
C996A	SOCIETA' COOPERATIVA FARMACISTI EUROPEI	CASANDRINO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	325/2018	23-set-20
C602A	FARMACIA ARPINO S.A.S. DEL DOTT. COZZOLINO MARIO & C.	CASORIA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	170/2017	07-mag-19
C112B	FARMACIE PARTENOPEE S.R.L.	CASORIA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	304/2016	08-lug-20
C234B	SAN PIO S.A.S. DI CERCIELLO VINCENZO	CASORIA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	33/2018	21-gen-20
C684A	FARMACIA MARIA DELLA NEVE DOTT. CANALE S.A.S. DELLA DOTT.SSA IDA CARLA CANALE	CASTELLAMMARE DI STABIA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	78/2017	17-feb-19
C106B	FARMACIA SCEPI S.N.C. DEI DOTTORI LOMBARDI STEFANO MARIA, ANTONIO ANNA E CRESCIBENE ROSA	CASTELLAMMARE DI STABIA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	237/2018	28-mag-20
C115B	FARMACIA COZZOLINO DI MARIO E CIRO COZZOLINO S.N.C.	ERCOLANO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	206/2018	30-mag-20
C11B	FARMACIA INTERNAZIONALE DI CIRO COZZOLINO & C.	ERCOLANO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	307/2017	07-set-19
C132B	FARMACIA CORVINO S.A.S. DEL DOTTOR CORVINO PASQUALE ORESTE	FRATTAMINORE	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	337/2018	21-ago-20
C758A	MEO GROUP FARMACIA - DR. CIRO MEO & C. S.A.S.	FRATTAMINORE	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	10/2017	03-gen-19
C852A	FARMACIA BORRELLI DOMENICANTONIO DI BORRELLI PASQUALE & FABIO S.N.C.	MARANO DI NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	282/2018	02-lug-20
C87B	FARMACIA AL DUOMO DEL DOTTOR RAFFAELE CIARDELLO S.A.S.	MELITO DI NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	232/2018	22-mag-20
C831A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	112/2018	30-mar-20
C548A	ANTICA FARMACIA MEDICEA S.R.L.	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	319/2017	29-set-19
C750A	EUROMED S.R.L.	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	434/2017	17-nov-19
C202B	FARM TOLEDO S.A.S. SERVIZI ASSISTENZA SANITARIA S.R.L.	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	231/2017	06-giu-19
C217B	FARMA ITALIA S.R.L.	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	357/2017	01-ott-19
C661	FARMA. RI. STA.	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	119/2018	28-feb-20
C10B	FARMACIA ARINO DR. FABIO	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	204/2017	24-mag-19
C12B	FARMACIA DE TOMMASIS DI GIUSEPPE DE TOMMASIS & C. S.N.C.	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	423/2016	25-ott-18
C275B	FARMACIA DEL CENTRO S.N.C. DEI DOTTORI L.M. FALCONIO E M. GRIMALDI	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	332/2018	20-mar-20
C46B	FARMACIA DEL PANDA S.A.S. DELLA DR.SSA BARDARO TEODORA	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	409/2017	19-ott-19
C80B	FARMACIA DEL PIANO ALESSANDRA & C. S.A.S.	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	178/2018	11-apr-20

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C170B	FARMACIA DOTT. MARINO MAZZONE	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	80/2017	26-feb-19
C109B	FARMACIA GIULIANA MARZANO DI DOTT.SSA CATERINA BENINCASA	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	225/2018	22-mag-20
C55B	FARMACIA MUSELLA DELLA DOTT.SSA MADDALENA COZZOLINO & C. S.N.C.	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	406/2017	15-nov-19
C994A	FARMACIA SAN GIOVANNI A CARBONARA DOTT.SSA MAURIZIA CARRARO	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	241/2017	05-lug-19
C103B	FARMACIA TERRANOVA BARBERIO DEL DR. TERRANOVA BARBERI RICCARDO	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	247/2018	27-apr-20
C116B	FARMACIA VONA DOTT.VONA E DOTT. MICHELE PETRUCCI E DEBORA S.N.C.	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	457/2016	27-nov-18
C125B	FARMACIE INTERNAZIONALI DI PARISI FERNANDA E NINNI BARBARA S.A.S.	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	250/2018	27-giu-20
C78A	FARMACIE PETRONE S.R.L.	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	181/2018	13-apr-20
C45B	GESTIPHARM S.R.L.	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	431/2017	14-nov-19
C189B	NATALE FULVIO	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	158/2017	01-mag-19
C211B	NEW PHARMASHOP S.R.L.	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	196/2018	01-mag-20
C536A	PHSHOP S.R.L.	NAPOLI Via Imparato 190 Ed.F1 int. 37/bis	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	5/2018	09-gen-20
C83B	PHSHOP S.R.L.	NAPOLI Via Imparato 190 Ed.F1 int. 27	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	51/2018	15-feb-20
C203B	VITTORIO PETRONE DI PETRONE MARIAVITTORIA & C. S.A.S.	NAPOLI Via Imparato 190 Ed.F1 int. 34/A	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	242/2017	20-giu-19
C644A	VITTORIO PETRONE DI PETRONE MARIAVITTORIA & C. S.A.S.	NAPOLI Via Portamedina 19	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	110/2017	18-mar-19
C221B	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	NOLA	NA	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	411/2017	31-ott-19
C896A	FARMACIE LOMBARDI DI LOMBARDI ENRICHETTA & C. S.N.C.	NOLA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	368/2018	09-ott-20
C223B	GMM FARMA S.R.L.	NOLA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	416/2017	29-ott-19
C287	GUACCI S.P.A.	NOLA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	175/2017	05-mag-19
C981A	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	NOLA CIS Nola Is. 8 lotto 8078	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	160/2017	16-apr-19

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C988	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	NOLA CIS Nola Is. 8 lotto 8105/8111	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	119/2017	19-apr-19
C979A	UNIVERSAL FARMA S.R.L.	NOLA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	179/2017	19-mag-19
C927A	MEDIFARMA S.R.L.	POLLENA TROCCHIA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	31/2017	19-feb-19
C823A	FARMA CARMINE PETRONE S.R.L.	POZZUOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	203/2018	26-mag-20
C594A	STM GROUP S.R.L.	POZZUOLI Strada Prov.le Pianura 2	NA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	203/2017	20-mag-19
C595A	STM GROUP S.R.L.	POZZUOLI Strada Prov.le Pianura 6	NA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	25/2018	12-gen-20
C79	CE. DI. FAR. S.R.L.	SAN VITALIANO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	427/2017	05-nov-19
C709A	FARMACIA CENTRALE DR. L. DUBBIOSO S.N.C.	SOMMA VESUVIANA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	129/2017	21-apr-19
C233B	FARMACIE ALCA S.R.L.	TERZIGNO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	27/2018	15-gen-20
C700A	DOTT.SSA MAGLIULO ANTONELLA	TORRE ANNUNZIATA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	95/2018	02-mar-20
C980A	FARMACIE DOTT. PEZZULLO PASQUALINO E C. S.A.S.	VILLARICCA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	459/2019	28-nov-19
C257B	FARMACIA BOCA DI VARESIO BOIDO DR. MASSIMILIANO	BOCA	NO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	218/2018	13-mag-20
C49B	FARMACIA CELESIA SEPPIANA S.A.S. DI CELESIA DOTT. RICCARDO & C.	BORGO TICINO	NO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	365/2017	25-ott-19
C128A	FARMACIE CELESIA S.R.L.	BORGOTICINO	NO	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	3/2018	31-dic-19
C172B	OTTOPHARMA S.R.L.	INVORIO	NO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	87/2017	22-feb-19
C434A	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	NOVARA	NO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	272/2018	11-lug-20
C258B	FARMACIA JULITTA DI DOTT. LEONARDI FEDERICO	OLEGGIO	NO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	229/2018	20-mag-20
C527A	FARMACIA ERBETTA LUISA	PRAY	NO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	423/2017	17-nov-19
C477A	EUROVET A.G. S.R.L.	NUORO	NU	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	340/2018	15-set-20
C548	S.I.M.A. -SOCIETA' INGROSSO MEDICINALI E AFFINI S.P.A.	NUORO	NU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	32/2017	19-feb-19
C96B	CENTRO VETE S.R.L.	ARBOREA	OR	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	233/2018	22-mag-20
C843A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	BAGHERIA	PA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	111/2018	30-mar-20
C562A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	PALERMO	PA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	58/2017	28-feb-19
C702	CORED S.R.L.	PALERMO	PA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	243/2017	29-giu-19
C350A	RE ROBERTO S.P.A.	PALERMO	PA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	299/2018	06-lug-20
C412	RICCOBONO S.P.A.	PALERMO	PA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	154/2017	04-mag-19

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C926A	RO.VA. PHARMA ITALIA S.R.L.	PALERMO	PA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	13/2017	14-gen-19
C936A	SIRCHIA PETULIA	PALERMO	PA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	461/2016	27-nov-18
C876	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	PALERMO	PA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	134/2017	19-apr-19
C107B	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	PALERMO	PA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	279/2018	25-lug-20
C679A	MOLLICA LUCILLA	CALENDASCO	PC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	643/2016	17-dic-18
C609	A.C.E.F. S.P.A.	FIORENZUOLA D'ARDA	PC	SOSTANZE FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE, NONCHE' PREPARAZIONI VEGETALI A BASE DI CANNABIS	92/2017	09-ott-19
C766A	FARMACIA SOZZI ROSANGELA	LUGAGNANO VAL D'ARDA	PC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	16/2018	06-gen-20
C218B	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	PIACENZA	PC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	369/2017	30-set-19
C260B	MAGGIFARMA S.R.L.	SAN NICOLO' DI ROTTOFRENO	PC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	274/2018	24-giu-20
C525A	FARMACIA GUGGI DR. EUGENIO	CASALE DI SCODOSIA	PD	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	404/2017	06-nov-19
C111B	FARMACIE MELTIAS PADOVA S.A.S. DEI DOTT. MERLO LUCIO SANNITO ROBERTO & C.	CONSELVE	PD	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	269/2018	17-giu-20
C819A	FARMACIA ALL'ANGELO S.N.C. DI CARMIGNOTO LUCA & C.	FONTANIVA	PD	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	73/2018	04-mar-20
C261B	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	PADOVA	PD	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	246/2018	27-mag-20
C198A	ALLOGA (ITALIA) S.R.L.	PADOVA	PD	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	327/2017	23-set-19
C69B	ANFATIS S.P.A.	PADOVA	PD	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI (PER USO UMANO E VETERINARIO)	467/2017	20-dic-19
C243B	FARMACIA ALLA STAZIONE DI BOLDRIN ANTONIO	PADOVA	PD	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	81/2018	04-mar-20
C766	SILVANO MONICO S.P.A.	PADOVA	PD	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	213/2017	17-giu-19
C755A	UNIFARM S.P.A.	PADOVA	PD	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	280/2020	27-lug-20
C08B	FARMACIA LUCATELLO DR. MARIANO	SAN PIETRO IN GU'	PD	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	250/2017	19-giu-19
C207B	SANIFARMA S.R.L.	TEOLO	PD	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	290/2017	30-lug-19
C474	S.A.F.A.R. - SERVIZI AUTONOMI FARMACISTI ABRUZZESI RIUNITI SOC. COOP.	PESCARA	PE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	46/2018	23-feb-20
C899A	FARMACEUTICA TIFERNATE S.R.L.	CITTA' DI CASTELLO	PG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	459/2016	23-nov-18
C527	V.I.M. G. OTTAVIANI S.P.A.	CITTA' DI CASTELLO	PG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	328/2017	30-set-19

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C691	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	ELLERA UMBRA	PG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI NONCHE' PREPARAZIONI VEGETALI A BASE DI CANNABIS	59/2019	28-feb-19
C396A	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOC. COOP.	PERUGIA	PG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	372/2018	08-ott-20
C37B	FARMACIA CORTONESE DI ROSSI ALESSANDRO	PERUGIA	PG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	174/2018	10-apr-20
C36B	FARMED S.R.L.	PERUGIA	PG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	292/2017	02-set-19
C911A	VIBI S.R.L.	PERUGIA	PG	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	385/2020	14-ott-18
C63B	GRIFOVET S.R.L.	PONTE SAN GIOVANNI	PG	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	458/2017	28-nov-19
C15A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	PONTE VALLECEPPI	PG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	103/2017	06-apr-19
C33A	VETEFAR S.R.L.	TORGIANO	PG	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	299/2017	07-set-19
C628A	FARMACIA ADAMI S.N.C. DELLA DOTT.SSA LUISA PAMPANA & C.	CASCINA	PI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	393/2018	14-ott-20
C666	MEDISER S.R.L.	FORNACETTE DI CALCINAIA	PI	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	170/2018	10-apr-20
C100A	ABIOGEN PHARMA S.P.A.	OSPEDALETTO	PI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	315	29-lug-20
C133B	BMB PHARMAMED S.R.L.	OSPEDALETTO	PI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	352/2018	11-set-20
C923A	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	OSPEDALETTO	PI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	83/2017	09-mar-19
C760A	LA VETERINARIA S.R.L.	PISA	PI	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	282/2017	30-lug-19
C75B	LABORATORI BALDACCI S.P.A.	PISA	PI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI (esclusa la SEZ. A)	103/2018	21-mar-20
C143B	ALPHADUE S.R.L.	PONTE A EGOLA	PI	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	383/2018	03-ott-20
C210B	VETERINARIA IN SHOP S.R.L.	PONTE A EGOLA	PI	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	317/2017	03-ago-19
C829A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	VECCHIANO	PI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	38/2017	28-feb-19
C337A	PUNTO AZZURRO S.R.L.	PORDENONE	PN	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	143/2018	12-mar-20
C720	GALENO S.R.L.	CARMIGNANO Via Petrarca 53/B	PO	SOSTANZE FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE, NONCHE' PREPARAZIONI VEGETALI A BASE DI CANNABIS	167/2017	29-apr-19

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C244B	GALENO S.R.L.	CARMIGNANO Via Leopardi 17	PO	SOSTANZE FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE, NONCHE' PREPARAZIONI VEGETALI A BASE DI CANNABIS	93/2018	22-feb-20
C393A	COFARDIS S.P.A.	PRATO	PO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	171/2018	25-apr-20
C111A	PASQUALI S.R.L.	PRATO	PO	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	157/2018	22-apr-20
C168B	LA ZOOTECNICA GROUP S.P.A.	FIDENZA	PR	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	77/2017	26-feb-19
C14B	AGRIFARMA S.R.L.	PARMA	PR	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	77/2018	20-feb-20
C135	C.D.F. CENTRO DISTRIBUZIONE DEL FARMACO S.P.A.	PARMA	PR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	417/2016	29-nov-18
C971A	FARMACIA SAN MARTINO S.A.S. DI BUSTAFFA DR.STEFANO & C.	PARMA	PR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	44/2017	08-feb-19
C936	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	PESCIA	PT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	57/2017	28-feb-19
C03B	FAR.COM. S.P.A.	PISTOIA	PT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	152/2018	03-apr-20
C672A	MEDICAL S.R.L.	PISTOIA	PT	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	15/2018	14-gen-20
C650A	FARMACIA CHITI DI CHITI ROMANA	QUARRATA	PT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	367/2017	26-ott-19
C800A	FARMACIA SALUS DI SANCHIONI MICHELE & C. S.A.S.	BORGO PACE	PU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	473/2017	17-dic-19
C714A	FARMACIA LAVANNA-ROSATI S.N.C.	MACERATA FELTRIA	PU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	252/2017	19-giu-19
C880A	SPEM S.P.A.	MONDOLFO	PU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	32/2018	31-gen-20
C180B	ANTICA FARMACIA PERONI DELLA DR.SSA MARIA CLEMENTINA COLANGELO BERDINI	PESARO	PU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	351/2017	18-set-19
C66B	ASPES S.P.A.	PESARO	PU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	168/2018	05-apr-20
C963A	FARMACIA SALUS DI SANCHIONI MICHELE & C. S.A.S.	PIOBBICO	PU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	53/2017	22-feb-19
C431A	FARMACEUTICA LODIGIANA S.R.L.	COPIANO	PV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	367/2018	05-ott-20
C407A	PHARMADAY S.R.L.	COPIANO	PV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	291/2017	30-lug-19
C471A	LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L.	MEDE	PV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	164/2017	12-dic-19
C212B	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.R.L.	PAVIA	PV	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	342/2017	30-set-19
C236B	INUVANCE S.R.L.	PAVIA	PV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	69/2018	16-feb-20
C167B	FERLITO PHARMA S.R.L.	SIZIANO	PV	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	479/2017	26-dic-19

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C929A	CEVA LOGISTICS ITALIA S.R.L.	STRADELLA	PV	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	414/2017	30-ott-19
C665A	TWOTREES S.R.L.	TORRE D'ISOLA	PV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	390/2018	31-ott-20
C250B	LA ZOOTECNICA GROUP S.P.A.	VERRUA PO	PV	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	275/2018	24-giu-20
C600A	FARMACIA MORONI DI DR. R. SPALLA	VIGEVANO	PV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	297/2018	27-giu-20
C994	ZOOFARMA LUCANA DI BRIENZA GIOVANNI	POTENZA	PZ	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	287/2018	04-lug-20
C856A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	TITO SCALO	PZ	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	153/2018	06-apr-20
C932A	KRONOSAN S.R.L.	COTIGNOLA	RA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	105/2017	12-mar-19
C847A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	FAENZA	RA	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	244/2017	14-lug-19
C222A	VETERINARIA FAENTINA S.R.L.	FAENZA	RA	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	224/2018	15-mag-20
C158A	RAVENNA FARMACIE S.R.L.	RAVENNA	RA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	469/2016	21-dic-18
C846A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	REGGIO CALABRIA	RC	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	113/2018	30-mar-20
C51B	FARMACEUTICI TRIPODI PASQUALE EREDI	REGGIO CALABRIA	RC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	306/2018	18-lug-20
C723	ACME S.R.L.	CAVRIAGO	RE	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	445/2016	17-dic-18
C227	AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI RIUNITE	REGGIO EMILIA	RE	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	339/2017	30-set-19
C469A	VETEFAR S.R.L.	REGGIO EMILIA	RE	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	379/2018	20-set-20
C184	D.M. BARONE S.P.A.	MODICA	RG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	129/2018	05-mar-20
C144B	APPLEFARM S.R.L.	RAGUSA	RG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	35/2017	05-feb-19
C119	CO.FARM. S.R.L.	RAGUSA	RG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	300/2018	08-lug-20
C217	FARMACEUTICI DONATI DI DOMENICO DONATI & C. S.N.C.	CIVITAVECCHIA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	326/2017	19-set-19
C179B	FARMACIA PALOMBO DOTT. VINCENZO	CIVITAVECCHIA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	266/2017	04-lug-19
C977A	FARMACIA SAN GIORDANO S.N.C. DEL DOTT. ANTONIO AMALFITANO & C.	CIVITAVECCHIA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	296/2017	31-ago-19
C31B	FARMACIA SANTA MARIA DI SOFI MARIA EMILIA	CIVITAVECCHIA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	298/2017	06-set-19
C123B	XPO SUPPLY CHAIN PHARMA ITALY S.P.A.	COLLEFERRO	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	308/2018	29-lug-20

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C803A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	FIANO ROMANO	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	159/2018	30-apr-20
C802A	GRAMMA FARMACEUTICI S.R.L.	FIANO ROMANO	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	333/2017	24-set-19
C535A	VALEDO S.R.L. UNIPERSONALE	FIANO ROMANO	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	264/2018	30-giu-20
C110B	AZIENDA SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	FORMELLO	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	193/2018	24-mag-20
C413A	FELPHARMA S.R.L.	FORMELLO	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	189/2018	12-mag-20
C735A	TREGENA S.R.L.	FORMELLO	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	464/2016	30-nov-18
C781A	UPS HEALTHCARE ITALIA S.R.L.	FORMELLO	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI (esclusa la SEZ. A)	120/2018	11-mar-20
C292A	DEMAX DEPOSITI E TRASPORTI S.P.A.	GUIDONIA MONTECELIO	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	313/2017	12-ago-19
C187B	FARMACIE MARCONI S.A.S. DI MARCONI MARIA PIA	MARINO	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	155/2017	19-apr-19
C47B	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	MONTEROTONDO	RM	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	67/2018	28-feb-20
C930A	CEVA LOGISTICS ITALIA S.R.L.	MONTEROTONDO SCALO	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	413/2017	30-ott-19
C154B	BEONCARE S.R.L.	POMEZIA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	107/2017	27-mar-19
C126B	COPAG S.P.A.	POMEZIA	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	235/2018	22-mag-20
C424A	DHL SUPPLY CHAIN (Italy) S.P.A.	POMEZIA	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	328/2018	22-lug-20
C999A	FARMACIA ZIACO MARIA PIA	POMEZIA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	263/2017	28-lug-19
C165B	LAZIALE DISTRIBUZIONE S.P.A.	POMEZIA	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	347/2018	16-set-20
C869A	LOGIFARMA S.R.L.	POMEZIA	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	379/2017	18-ott-19
C838A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	ROMA	RM	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	110/2018	30-mar-20
C160B	ANTARES S.R.L.	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	384/2017	15-ott-19
C147B	AZIENDA FARMASOCIOSANITARIA CAPITOLINA - FARMACAP	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	426/2016	06-nov-18
C912A	CHEBIOS S.R.L.	ROMA	RM	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	390/2016	19-ott-18
C552A	CHEMICAL RESEARCH 2000 S.R.L.	ROMA	RM	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	395/2017	06-nov-19

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C180A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	ROMA Via Tiburtina 1331	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	62/2017	28-feb-19
C182A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	ROMA V. Morozzo della Rocca 118	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	50/2017	28-feb-19
C56B	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	ROMA	RM	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	359/2017	20-ott-19
C560A	DEMAS S.R.L.	ROMA	RM	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	525/2017	16-nov-19
C278B	FARLA SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	397/2018	23-set-20
C197B	FARMA - C DISTRIBUZIONE S.R.L.	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	221/2017	21-mag-19
C163B	FARMACIA DEL DOTTOR ENNIO PONZI S.A.S.	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	86/2017	26-feb-19
C34B	FARMACIA DOTT.SSA LA DONNA ANGELA	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	442/2017	17-nov-19
C245B	FARMACIA LOPRIORE S.R.L.	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	116/2018	04-mar-20
C97B	FARMACIA MARCHETTI DR. MARIO	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	177/2018	11-apr-20
C790A	FARMACIA PALOMBO DOTT. GIOVANNI	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	410/2016	10-nov-18
C17B	FARMACIA PINETA SACCHETTI DI E. MURINO FIGLIO S.N.C.	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	253/2017	30-giu-19
C886A	FARMACIA PRIMAVERA DEL DR. DE LONGIS FRANCESCO	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	222/2017	14-giu-19
C461A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	ROMA Via Licenza 20	RM	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	415/2016	09-nov-18
C199B	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	ROMA Via Fabbriche di Vallico 39	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	214/2017	28-mag-19
C529A	FARZEDI S.R.L.	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	318/2018	02-ago-20
C108B	LOMA S.R.L.	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	201/2017	21-mag-19
C779	MIRAPHARMA S.R.L.	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	483/2016	18-dic-18
C731A	SANIFARMA FARMACEUTICI S.R.L.	ROMA	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	391/2016	29-ott-18
C42B	SO.FORMA.MORRA S.P.A.	ROMA	RM	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	390/2017	26-ott-19
C135A	TRA.SER. S.R.L.	ROMA	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	165/2017	20-mag-19
C373A	V.I.M. S.R.L. -VENDITA INGROSSO MEDICINALI	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	434/2016	14-dic-18
C857A	DHL SUPPLY CHAIN (ITALY) S.P.A.	SANTA PALOMBA	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	329/2018	22-lug-20
C867A	FARMACIA RAGANATO DEL DR. DANIELE RAGANATO & C. S.A.S.	NOVAFELTRIA	RN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	207/2018	02-giu-20

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C943A	FARMACIA BAROCCI DI BAROCCI MATTEO GIUSEPPE & C. S.A.S.	PENNABILLI	RN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	350/2018	02-set-20
C121B	FARMA VET. CENTRO SALUTE ANIMALE S.R.L.	OCCHIOBELLO	RO	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	276/2018	26-giu-20
C100B	FARMACIA SANT'ANNA DI GIORDANO CLAUDIA & C. S.N.C.	BELLIZZI	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	284/2017	20-lug-19
C740A	PELLEGRINO ELISABETTA	BELLIZZI	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	159/2017	12-mag-19
C182B	PARAFARM S.R.L.	CAVE DE' TIRRENI	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	128/2017	09-apr-19
C169B	DIDOFARM S.R.L.	CAVE DE' TIRRENI	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	402/2017	24-ott-19
C256B	SOSTA FARMACEUTICI SCRL	FISCIANO	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	204/2018	13-mag-20
C259B	FARMACIA COSTABILE S.A.S. COSTABILE ANTONIO & C.	PONTECAGNANO - FAIANO	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	234/2018	22-mag-20
C729A	FARMACIA DOTT.SSA BIANCA CIOFFI	ROCCAPIEMONTE	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	311/2017	06-lug-19
C845A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	SALERNO	SA	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	128/2018	30-mar-20
C215	FARMACEUTICI ARISTIDE TONACCI S.R.L.	SALERNO	SA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	246/2017	15-giu-19
C181B	FARMACIA DR.DE VITA S.A.S. DI DOTT.SSA ROSA GIANNATTASIO & C.	SALERNO	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	443/2017	19-nov-19
C113A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	SALERNO	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	290/2018	14-lug-20
C989	V.I.M. S.R.L.	SALERNO	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	433/2016	14-dic-18
C967A	V.I.M. S.R.L.	SIENA	SI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	97/2017	30-mar-19
C379A	ZOOAGRICOLI S.A.S. DI DOTT.SSA LAURA ZANI E & C.	SIENA	SI	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	471/2016	04-gen-19
C508A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	SANTO STEFANO DI MAGRA	SP	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	411/2016	09-nov-18
C58B	MEDERYS DI MARCO MAGRO	CITTA' GIARDINO	SR	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	410/2017	17-nov-19
C908A	FARMACIA FORMICA MAGRO FRANCESCA	MELILLI-CITTA' GIARDINO	SR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	345/2018	11-set-20
C958A	RICCOBONO S.P.A.	SIRACUSA	SR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	40/2017	02-feb-19
C332A	EUROVET A. G. S.R.L.	SASSARI	SS	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	336/2018	01-set-20
C158	DIFARMA S.P.A.	SASSARI S.S. Sassari-Fertilia Km. 2	SS	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	393/2017	31-ott-19
C939	DIFARMA S.P.A.	SASSARI Z.I. Predda Niedda Sud	SS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	375/2017	03-ott-19
C898A	ALL PHARMA S.R.L.	FINALE LIGURE	SV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	75/2017	13-feb-19

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C193B	FL GROUP S.R.L.	VADO LIGURE	SV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI NONCHE' PREPARAZIONI VEGETALI A BASE DI CANNABIS	228/2017	11-giu-19
C61B	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	VADO LIGURE	SV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	441/2017	17-nov-19
C15B	FARMACIA DI COLANGELO GIANLUCA	CASTELLANETA	TA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	191/2018	15-mag-20
C101B	CARBONARA FRANCESCA ROMANA	LATERZA	TA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	158/2018	25-apr-20
C862A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	MARTINA FRANCA	TA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	60/2017	28-feb-19
C231B	IONIO FARMACIE S.R.L.	TARANTO	TA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	7/2018	01-gen-20
C247b	NEWCOTAFARTI S.R.L.	TARANTO	TA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	122/2018	04-mar-20
C189A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	S.NICOLO' A TORDINO	TE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	61/2017	28-feb-19
C498	UNIFARM S.P.A.	RAVINA DI TRENTO	TN	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	241/2018	17-giu-20
C704A	DI FONSO FRANCESCA	TRENTO	TN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	451/2017	09-dic-19
C378A	VETERINARIA TRIDENTINA S.R.L.	TRENTO Loc. Roncafort 4/A	TN	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	67/2017	27-feb-19
C229B	VETERINARIA TRIDENTINA S.R.L.	TRENTO Via Don Guetti 38	TN	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	457/2017	13-dic-19
C79B	FARMACIE COMUNALI TORINO S.P.A.	BEINASCO	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	408/2018	08-ott-20
C703	FAGIT S.P.A.	BORGARO TORINESE	TO	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI (esclusa la SEZ. A)	138/2018	04-apr-20
C721A	FARMACIA GERMAGNANO S.N.C. DI RIVOTTI E TAMADDON	COASSOLO TORINESE	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	140/2017	02-apr-19
C733A	FARMACIA LESNA DI BRIZIO FALLETTI DI CASTELLAZZO ANTONIO	GRUGLIASCO	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	370/2018	18-set-20
C913A	UFM - UNIONE FARMACEUTICA MITO S.R.L.	MONCALIERI	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	387/2016	05-ott-18
C44B	AZIENDA SPECIALE SAN GIUSEPPE	ORBASSANO	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	462/2016	31-dic-18
C505	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	PIANEZZA	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	101/2018	27-feb-20
C743A	FARMACIA REGINA DELLA PACE	PONT CANAVESE	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	301/2017	11-set-19
C484A	PUNTO PHARMA S.R.L.	RIVOLI	TO	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	449/2016	19-nov-18
C04A	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	RIVOLI	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	389/2018	31-ott-20
C875	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	TORINO	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	55/2017	28-feb-19
C601A	FARMACIA GUARINO DI GUARINO PATRIZIA	TORINO	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	80/2018	13-feb-20
C992A	FARMACIA PORTA NUOVA DI SALVADEO ANTONELLA	TORINO	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	85/2017	31-mar-19
C409A	V.I.M. S.R.L.	TORINO	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	437/2016	14-dic-18

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C173B	FARMACIA PELLEGRINO ANTONIO	ALCAMO	TP	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	191/2017	09-mag-19
C685A	D.M. BARONE S.P.A.	CALATAFIMI SEGESTA	TP	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	455/2016	03-dic-18
C832A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	ORVIETO	TR	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	125/2018	30-mar-20
C886	EFFE VETERINARIA S.R.L.	ORVIETO	TR	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	232/2017	06-giu-19
C376A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	TRIESTE	TS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	66/2017	28-feb-19
C964A	FARMACIA DR. MONTI ALL'AQUILA REALE DI ELENA E ALESSANDRO CARLI S.N.C.	CASTELFRANCO VENETO	TV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	70/2017	01-mar-19
C85B	C&N FARMACEUTICI S.R.L.	DOSSON DI CASIER	TV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	61/2018	22-feb-20
C722A	FARMACIE PIU' S.A.S. DEI DOTTORI CARLO E NICOLA GIACOMELLI	MASER	TV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	137/2018	31-mar-20
C806	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	PAESE	TV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	48/2017	28-feb-19
C330A	PUNTO AZZURRO S.R.L.	PAESE	TV	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	456/2016	19-dic-18
C338A	PUNTO AZZURRO S.R.L.	REANA DEL ROJALE	UD	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	144/2018	12-mar-20
C779A	FARMACISTI PIU' RINALDI S.P.A.	UDINE	UD	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	318/2017	30-set-19
C317A	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	UDINE	UD	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	277/2018	11-lug-20
C984A	FARMAVOX S.R.L.	BUSTO ARSIZIO	VA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	108/2017	27-mar-19
C904A	FARMACIA DEL SEPRIO DI GRAZIANI DR. CINZIA & C. S.A.S.	CAIRATE	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	378/2018	19-set-20
C311	LA FARMACEUTICA S.P.A.	CASTRONNO	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	229/2017	23-giu-19
C505A	FARMACIA DI CRENNA DEI DOTT. DANIELA E MARCO DI NATALE S.N.C.	GALLARATE	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	335/2017	26-set-19
C551A	FARMACIA DOTT. GABRIELE MOZZARELLI	MORNAGO	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	188/2017	08-mag-19
C101A	FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A.	ORIGGIO	VA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	172/2018	27-apr-20
C612A	FARMACIA GALBIATI DI DOTT. MARIO FANTONI & C. S.A.S.	ORIGGIO	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	335/2018	30-lug-20
C140B	FEDERFAMA.CO DISTRIBUZIONE E SERVIZI IN FARMACIA S.P.A.	ORIGGIO	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	316/2017	02-ago-19
C403A	NEOLOGISTICA S.R.L.	ORIGGIO	VA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	346/2018	04-set-20
C298A	B B FARMA S.R.L.	SAMARATE	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	108/2018	25-mar-20
C572A	FARMACIA MOSCA DI DOTT. ERICA MOSCA	SAMARATE	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	474/2017	21-dic-19

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C549A	FARMACIA MOSCA DI DOTT.SSA VIVIANA CHIESA E C. S.A.S.	SOMMA LOMBARDO	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	420/2017	06-nov-19
C590A	FARMACIA GAGLIARDELLI DEL DOTT. ROBERTO SARTORI & C. S.N.C.	VARESE	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	396/2016	27-ott-18
C691A	FARMACIA DETOMASI DI TERESA DETOMASI & C. S.N.C.	OMEGNA	VB	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	37/2017	27-feb-19
C501A	FARMACIA INTERNAZIONALE DOTT. A. GIULIANO	STRESA	VB	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	372/2017	02-ott-19
C835A	FARMACIA CERRA S.A.S. DI CERRA DOTT.SSA LAURA	BORGOSESIA	VC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	160/2018	22-apr-20
C738A	FARMACIA CENTRALE DOTT. LIVIO PINZERATO	DOLO	VE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	153/2017	30-apr-19
C302A	IPERSANFARMA S.R.L.	SAN DONA' DI PIAVE	VE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	54/2018	08-feb-20
C526A	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCARL	SCORZE'	VE	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	126/2017	09-apr-19
C692A	FARMACIA AL PELLEGRINO DI DOTT. GABRIELE MANTOAN	VENEZIA	VE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	504/2016	13-gen-19
C38B	ANTICA FARMACIA BOLDRIN S.A.S. DI BOLDRIN DR. ALESSANDRO & C.	BARBARANO MOSSANO	VI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	214/2018	13-mag-20
C124B	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	BOLZANO VICENTINO	VI	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	245/2018	30-giu-20
C209B	MITI S.P.A.	PIOVENE ROCCHETTE	VI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	370/2017	01-ott-19
C102	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	CASTELLETTO DI BELFIORE	VR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	47/2017	28-feb-19
C136B	VERONAVET S.P.A.	COLOGNA VENETA	VR	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	341/2018	15-set-20
C952A	BOMI ITALIA S.P.A.	NOGAROLE ROCCA	VR	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	15/2017	15-gen-19
C438A	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	NOGAROLE ROCCA	VR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	190/2017	28-mag-19
C806A	FARMACIE BASSETTO DI VERONELLA E ZIMELLA DEI DOTTORI MATTEO BASSETTO E MARIA CONCETTA RAUCO S.N.C.	VERONELLA	VR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	156/2018	17-apr-20
C246B	DEMAX DEPOSITI E TRASPORTI S.P.A.	VITERBO	VT	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	200/2018	01-mag-20
C201	FARLA SOC. COOP.	VITERBO	VT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	399/2018	17-ott-20
C863A	D.P. FARMA S.R.L.	RICADI	VV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	44/2018	27-feb-20
C995A	FARMACIA CENTRALE DEL DOTT. MONTELEONE ADRIANO	SAN CALOGERO	VV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	177/2017	07-mag-19

Allegato D

ELENCO IMPRESE CHE UTILIZZANO DEPOSITI TERZI AUTORIZZATI PER IL COMMERCIO ALL'INGROSSO (aggiornato al 30 settembre 2018)

CODICE	DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE	PROV	DECRETO	SCADENZA
C81B	AZIENDA TERAPEUTICA ITALIANA A.T.I. S.R.L.	OZZANO DELL'EMILIA (BO)	BO	40/2018	09-feb-20
C491A	MALESCI ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO S.P.A.	BAGNO A RIPOLI	FI	182/2017	31-mag-19
C951A	SEBIA ITALIA S.R.L.	BAGNO A RIPOLI	FI	4/2017	15-gen-19
C274A	A. MENARINI FARMACEUTICA INTERNAZIONALE S.R.L.	FIRENZE	FI	109/2017	23-mar-19
C88A	A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	FIRENZE	FI	378/2017	15-ott-19
C607A	CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	FIRENZE	FI	23/2018	26-gen-20
C176B	FARTO S.R.L.	FIRENZE	FI	102/2017	13-mar-19
C251B	PHARMA GEMA S.R.L.	SAN GIORGIO A LIRI	FR	179/2018	22-apr-20
C239A	ALMUS S.R.L.	LAVAGNA	GE	497/2016	14-dic-18
C107A	ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO G. LORENZINI S.P.A.	APRILIA	LT	1/2017	18-gen-19
C991	PFIZER ITALIA S.R.L.	LATINA	LT	483/2017	26-dic-19
C456A	ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L.	MONZA	MB	281/2017	16-lug-19
C965A	P.H. FARMACEUTICI S.R.L.	MONZA	MB	289/2017	18-lug-19
C84A	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	MONZA	MB	176/2018	22-apr-20
C872A	BECKMAN COULTER S.R.L.	CASSINA DE' PECCHI	MI	180/2018	27-apr-20
C248A	JANSSEN - CILAG S.P.A.	COLOGNO MONZESE	MI	331/2017	14-set-19
C97A	ALMIRALL S.P.A.	MILANO	MI	385/2017	09-ott-19
C67B	AVAS PHARMACEUTICALS S.R.L.	MILANO	MI	425/2017	01-dic-19
C391A	B.BRAUN MILANO S.P.A.	MILANO	MI	87/2018	26-feb-20

CODICE	DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE	PROV	DECRETO	SCADENZA
C534A	BAYER S.P.A.	MILANO	MI	262/2018	22-giu-20
C268A	BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH ITALIA S.P.A.	MILANO	MI	283/2018	21-giu-20
C385A	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	MILANO	MI	373/2017	02-ott-19
C84B	CALIER ITALIA S.R.L.	MILANO	MI	312/2017	08-ago-19
C90A	CRINOS S.P.A.	MILANO	MI	202/2018	18-mag-20
C452A	DOC GENERICI S.R.L.	MILANO	MI	366/2018	01-ott-20
C232B	DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A.	MILANO	MI	8/2018	31-dic-19
C228B	DOMPE' PRIMARY S.R.L.	MILANO	MI	452/2017	27-nov-19
C82B	ECUPHAR ITALIA S.R.L.	MILANO	MI	311/2018	03-lug-20
C883A	ECUPHARMA S.R.L.	MILANO	MI	292/2018	13-lug-20
C91A	EG S.P.A.	MILANO	MI	210/2017	19-mag-19
C749A	FARMA 1000 S.R.L.	MILANO	MI	494/2016	12-dic-18
C38A	FARMAKA S.R.L.	MILANO	MI	344/2017	13-set-19
C368A	G.R. FARMA SRL	MILANO	MI	21/2018	12-gen-20
C591A	GEKOFAR S.R.L.	MILANO	MI	493/2016	19-dic-18
C698A	GRUNENTHAL ITALIA S.R.L.	MILANO	MI	106/2018	29-feb-20
C68B	INDIVIOR ITALIA S.P.A.	MILANO	MI	167/2018	31-mar-20
C264A	ISTITUTO GENTILI S.R.L.	MILANO	MI	258/2018	07-giu-20
C416A	ITALFARMACO S.P.A.	MILANO	MI	251/2018	04-giu-20

CODICE	DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE	PROV	DECRETO	SCADENZA
C105B	KYOWA KIRIN S.R.L.	MILANO	MI	167/2018	03-apr-20
C179A	LABORATORI ALTER S.R.L.	MILANO	MI	199/2018	01-mag-20
C303A	MEDA PHARMA S.P.A.	MILANO	MI	355/2018	14-set-20
C738	MERIAL ITALIA S.P.A.	MILANO	MI	147/2018	28-mar-20
C67A	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L.	MILANO	MI	382/2017	26-ott-19
C346A	MYLAN S.P.A.	MILANO	MI	396/2018	20-set-20
C397A	PENSA PHARMA S.P.A.	MILANO	MI	462/2017	06-dic-19
C348A	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	MILANO	MI	242/2018	22-giu-20
C238A	RANBAXY ITALIA S.P.A.	MILANO	MI	115/2018	04-mar-20
C924A	SANOFI S.P.A.	MILANO	MI	169/2018	05-apr-20
C764A	SHIRE ITALIA S.P.A.	MILANO	MI	70/2018	06-mar-20
C57B	SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	MILANO	MI	405/2017	08-nov-19
C739A	SIGMA-ALDRICH S.R.L.	MILANO	MI	211/2018	08-mag-20
C362A	TEVA ITALIA S.R.L.	MILANO	MI	64/2018	11-feb-20
C219B	TILLOMED ITALIA S.R.L.	MILANO	MI	386/2017	19-nov-19
C218A	UCB PHARMA S.P.A.	MILANO	MI	364/2018	25-set-20
C887A	VIRBAC S.R.L.	MILANO	MI	261/2018	15-giu-20
C263B	ZENTIVA ITALIA S.R.L.	MILANO	MI	252/2018	10-giu-20
C174B	ARISTO PHARMA ITALY S.R.L.	ROZZANO	MI	66/2018	18-feb-20

CODICE	DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE	PROV	DECRETO	SCADENZA
C592A	MSD ANIMAL HEALTH S.R.L.	SEGRATE	MI	377/2017	18-ott-19
C313A	LGC STANDARDS S.R.L.	SESTO SAN GIOVANNI	MI	234/2017	18-giu-19
C902A	SKILLS IN HEALTHCARE ITALIA S.R.L.	VIMERCATE	MI	261/2017	14-lug-19
C22B	GMM FARMA S.R.L.	NOLA	NA	255/2017	26-giu-19
C41B	NEW PHARMASHOP S.R.L.	NOLA	NA	336/2017	21-set-19
C430A	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	ABANO TERME	PD	187/2018	19-apr-20
C401A	EPIFARMA S.R.L.	EPISCOPIA	PZ	280/2017	12-lug-19
C161B	SO.SE.PHARM S.R.L.	POMEZIA	RM	251/2017	02-lug-19
C304A	ABBOTT S.R.L.	ROMA	RM	230/2018	22-mag-20
C944A	BGP PRODUCTS S.R.L.	ROMA	RM	349/2018	02-set-20
C40A	BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.	ROMA	RM	38/2018	08-feb-20
C593A	BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.	ROMA	RM	52/2018	14-feb-20
C493A	CONSORZIO MEDEXPORT ITALIA	ROMA	RM	178/2017	08-mag-19
C230B	OMIKRON ITALIA S.R.L.	ROMA	RM	460/2017	17-dic-19
C276B	PERRIGO ITALIA S.R.L.	ROMA	RM	374/2018	13-set-20
C266A	POLIFARMA BENESSERE S.R.L.	ROMA	RM	383/2017	18-ott-19
C44A	POLIFARMA S.P.A.	ROMA	RM	201/2018	15-mag-20
C983A	TAKEDA ITALIA S.P.A.	ROMA	RM	1/2018	31-dic-19
C661A	MAX FARMA S.R.L.	CASTEL SAN GIORGIO	SA	339/2018	02-ago-20

CODICE	DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE	PROV	DECRETO	SCADENZA
C156B	ABC FARMACEUTICI S.P.A.	TORINO	TO	495/2016	12-dic-18
C909A	DECHRA VETERINARY PRODUCTS S.R.L.	TORINO	TO	333/2018	15-lug-20
C663	NOVARTIS FARMA S.P.A.	ORIGGIO	VA	117/2018	04-mar-20
C108A	SANDOZ S.P.A.	ORIGGIO	VA	218/2017	25-mag-19
C370A	AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	SARONNO	VA	415/2017	24-ott-19
C51A	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	VERONA	VR	418/2017	25-ott-19

Allegato E

ELENCO IMPRESE TITOLARI DI LICENZA PER I PRECURSORI DI DROGHE DI CATEGORIA 1 (aggiornato al 30 settembre 2018)

COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L16	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	MODUGNO	BA	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	38/2018	15-giu-21
L195	FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.P.A.	BREMBATE	BG	IMPIEGO - USO ANALITICO	PSEUDOEFEDRINA - EFEDRINA	58/2018	02-ott-21
L94	S.A.L.F. S.P.A. LABORATORIO FARMACOLOGICO	CENATE SOTTO	BG	IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA	19/2018	01-apr-21
L3	KERRY INGREDIENTS & FLAVOURS ITALIA S.P.A.	MOZZO	BG	TRASFORMAZIONE - IMPORTAZIONE	PIPERONALE	39/2018	16-giu-21
L194	FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.P.A.	NEMBRO	BG	IMPIEGO	PSEUDOEFEDRINA	39/2016	29-lug-19
L89	ENDURA S.P.A.	BOLOGNA	BO	IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO-DISTRIBUZIONE-INTERMEDIAZIONE-ESPORTAZIONE-IMPORTAZIONE	SAFROLO, ISOSAFROLO, PIPERONALE	61/2017	23-set-20
L115	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	CASALECCHIO DI RENO	BO	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	15/2017	18-feb-19
L185	FAGRON ITALIA S.R.L.	GRANAROLO D'EMILIA	BO	DISTRIBUZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA,	6/2018	23-gen-21
L176	TECNESSENZE S.R.L.	MINERBIO	BO	TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	48/2018	06-apr-20
L128	FATRO S.P.A.	OZZANO DELL' EMILIA	BO	IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE-ESPORTAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO	NOREFEDRINA	9/2018	05-feb-21
L90	ENDURA S.P.A.	RAVENNA	BO	IMMAGAZZINAMENTO-FABBRICAZIONE-PRODUZIONE-TRASFORMAZIONE-COMMERCIO-DISTRIBUZIONE-INTERMEDIAZIONE-ESPORTAZIONE-IMPORTAZIONE	SAFROLO, ISOSAFROLO, PIPERONALE	60/2017	23-set-20
L178	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	CANOSA DI PUGLIA	BT	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA,	48/2017	14-lug-20
L172	FARMALABOR S.R.L.	CANOSA DI PUGLIA - Via Pozzillo Capannone 7	BT	IMMAGAZZINAMENTO-DISTRIBUZIONE-COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	37/2016	17-lug-19
L124	FARMALABOR S.R.L.	CANOSA DI PUGLIA - Via Pozzillo Capannone 2	BT	IMMAGAZZINAMENTO-DISTRIBUZIONE-TRASFORMAZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOTAMINA	50/2017	19-lug-20

COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L83	DIFARMA S.P.A.	CAGLIARI	CA	IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA,	52/2017	02-ago-20
L39	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	SAN MASSIMO	CB	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	23/2017	22-feb-19
L38	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	CARINARO	CE	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	14/2017	11-lug-19
L74	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	FOSSANO	CN	COMMERCIO-DISTRIBUZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA,	33/2018	31-mag-21
L116	S.A.L.A.R.S. S.P.A.	COMO	CO	ESPORTAZIONE-IMPORTAZIONE-COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA, ACIDO LISERGICO	3/2016	11-gen-19
L121	FRANCHINI PRODOTTI CHIMICI S.R.L.	MOZZATE	CO	COMMERCIO-IMMAGAZZINAMENTO-IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE	SAFROLO 1-FENIL-2-PROPANONE	14/2016	09-mar-19
L81	DMS FARMACEUTICI S.P.A.	TAVERNERIO	CO	IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE- ESPORTAZIONE-IMPORTAZIONE	ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	17/2018	24-feb-21
L175	L.R. COMPOSIZIONI PROFUMANTI S.P.A.	BELPASSO	CT	IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	48/2016	08-dic-19
L201	L.R.FLAVOURS & FRAGRANCES INDUSTRIES SPA	BELPASSO	CT	IMMAGAZZINAMENTO, TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	45/2017	19-giu-20
L152	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	MISTERBIANCO	CT	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA,	10/2018	13-feb-21
L123	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	LAMEZIA TERME	CZ	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	31/2017	11-apr-20
L192	ISTITUTO DE ANGELI S.R.L.	REGGELLO	FI	IMPORTAZIONE - IMMAGAZZINAMENTO - TRASFORMAZIONE - ESPORTAZIONE - COMMERCIO	EFEDRINA PSEUDOFEDRINA	42/2018	20-gen-19
L109	ENRICO GIOTTI S.P.A.	SCANDICCI	FI	IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	52/2015	11-ott-18
L6	SOC. THOMAS & C.DI D'AMICO CLAUDIO E DE FELICE LUCIANO S.N.C.	IMPERIA	IM	TRASFORMAZIONE	PIPERONALE , SAFROLO	18/2018	13-mar-21

COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L107	SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.P.A.	LIVRAGA	LO	IMMAGAZZINAMENTO-IMPORTAZIONE	1-FENIL-2-PROPANONE, ACIDO N-ACETILANTRANILICO, ALFA-FENILACETOACETONITRILE, ISOSAFROLO, 3,4-METILENDIOSSIFENILPROPANO-2-ONE, PIPERONALE, SAFROLO, EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, ACIDO LISERGICO, ANPP, NPP	43/2018	20-giu-21
L164	OLON S.P.A.	MULAZZANO	LO	IMPORTAZIONE, TRASFORMAZIONE	1-FENIL 2-PROPANONE	63/2015	13-dic-18
L184	PFIZER CONSUMER MANUFACTURING ITALY S.R.L.	APRILIA	LT	IMMAGAZZINAMENTO, TRASFORMAZIONE, IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA	72/2017	04-dic-20
L150	JANSSEN CILAG S.P.A.	BORGO SAN MICHELE	LT	IMPORTAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE	PSEUDOEFEDRINA, EFEDRINA	5/2018	21-gen-21
L163	PATHEON ITALIA S.P.A.	MONZA	MB	IMPORTAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE-USO ANALITICO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA	45/2018	07-apr-19
L197	CORDEN PHARMA SPA	CAPONAGO	MB	TRASFORMAZIONE IMMAGAZZINAMENTO	EFEDRINA	75/2017	16-nov-19
L21	L'ITALIANA AROMI S.R.L.	CARATE BRIANZA	MB	IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE-COMMERCIO	PIPERONALE , SAFROLO	27/2018	05-mag-21
L191	AROMATA GROUP SRL	CONCOREZZO	MB	IMPORTAZIONE - IMMAGAZZINAMENTO - TRASFORMAZIONE - COMMERCIO	PIPERONALE	7/2016	18-gen-19
L97	FULTON MEDICINALI S.P.A.	ARESE	MI	IMMAGAZZINAMENTO-DISTRIBUZIONE-COMMERCIO- TRASFORMAZIONE	ERGOTAMINA	31/2018	23-nov-20
L 2	FAMAR ITALIA S.P.A.	BARANZATE DI BOLLATE	MI	IMMAGAZZINAMENTO - TRASFORMAZIONE - COMMERCIO	PSEUDOEFEDRINA, EFEDRINA, NOREFEDRINA	13/2016	09-mar-19
L179	AROMATAGROUP S.R.L.	BRESSO	MI	TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	49/2017	14-lug-20
L31	MOELLHAUSEN S.P.A.	CAMBIAGO	MI	IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE-COMMERCIO-ESPORTAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-DISTRIBUZIONE-INTERMEDIAZIONE	PIPERONALE	46/2018	26-lug-21

COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L205	SENSIENT FLAVORS ITALY S.R.L.	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI	IMMAGAZZIANMENTO TRASFORMAZIONE IMPORTAZIONE COMMERCIO	PIPERONALE	22/2018	06-apr-21
L99	METROZ ESSENCES S.P.A.	COLOGNO MONZESE	MI	TRASFORMAZIONE-USO SCIENTIFICO	SAFROLO, ISOSAFROLO, PIPERONALE	71/2017	07-dic-20
L136	BAIOCCO S.R.L.	CONCOREZZO	MI	IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	47/2018	27-lug-21
L91	ECSA ITALIA S.R.L.	DESIO	MI	IMPORTAZIONE-ESPORTAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO	PIPERONALE	57/2017	08-set-20
L166	OLON S.P.A.	GARBAGNATE MILANESE	MI	IMPORTAZIONE, TRASFORMAZIONE, IMMAGAZZINAMENTO, COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA, 1-FENIL 2-PROPANONE , (1S,2S)-(+)-CLOROPSEUDOEFEDRINA, (1R,2R)-(-)-CLOROPSEUDOEFEDRINA, (1R,2S)-(-)-CLOROEFEDRINA, (1S,2R)-(+)-CLOROEFEDRINA	35/2018	01-nov-19
L15	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	LAINATE	MI	COMMERCIO	SAFROLO, EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, PIPERONALE, ACIDO LISERGICO, 3,4-METILENODIOSSIFENILPROPAN-2-ONE, ISOSAFROLO, 1-FENIL-2-PROPANONE, ACIDO N-ACETILANTRENILICO, ANPP	40/2018	16-giu-21
L207	AVARA LISCATE PHARMACEUTICAL SERVICES S.P.A.	LISCATE	MI	IMPORTAZIONE ESPORTAZIONE IMMAGAZZINAMENTO TRASFORMAZIONE COMMERCIO	EFEDRINA ERGOTAMINA	34/2018	01-apr-21
L13	INDUSTRIE CHIMICHE MULLER & KOSTER S.P.A.	LISCATE	MI	IMMAGAZZINAMENTO-IMPIEGO	PIPERONALE	65/2015	17-dic-18
L130	MIPHARM S.P.A.	MILANO	MI	IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO-ESPORTAZIONE	PSEUDOEFEDRINA, ERGOTAMINA	55/2018	24-set-21
L158	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.	MILANO	MI	IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE-CONFEZIONAMENTO-COMMERCIO-USO DI STANDARD	PSEUDOEFEDRINA, EFEDRINA	50/2018	13-mag-21

COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L173	SIGMA ALDRICH S.R.L.	MILANO	MI	INTERMEDIAZIONE	1-FENIL-2-PROPANONE, ACIDO N-ACETILANTRANILICO, ISOSAFROLO (CIS+TRANS), 3,4-METILENEDIOSSIFENILPROPANONE, PIPERONALE, SAFROLO, EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA, ERGOTAMINA, ERGOMETRINA, ACIDO LISERGICO, (1S,2S)-(+)-CLOROPSEUDOEFEDRINA, (1R,2R)-(-)-CLOROPSEUDOEFEDRINA, (1R,2S)-(-)-CLOROEFEDRINA, (1S,2R)-(+)-CLOROEFEDRINA	29/2018	09-mag-21
L62	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	NOVATE MILANESE	MI	IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	32/2017	11-apr-20
L208	CAMBREX PROFARMACO MILANO S.R.L.	PAULLO	MI	IMMAGAZZINAMENTO, FABBRICAZIONE, TRASFORMAZIONE, IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE	4-anilo-N-fenetilpiperidina (ANPP), N-fenetil-4-piperidinone (NPP)	52/2018	03-set-21
L159	FLAVOURLAND S.R.L.	PERO	MI	IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE-COMMERCIO-DISTRIBUZIONE	PIPERONALE	25/2018	27-apr-21
L187	ADARE PHARMACEUTICALS S.R.L.	PESSANO CON BORNAGO	MI	IMPORTAZIONE-ESPORTAZIONE-COMMERCIO-TRASFORMAZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA	24/2018	27-apr-21
L141	EUTICALS S.P.A.	QUINTO DE' STAMPI DI ROZZANO	MI	FABBRICAZIONE-TRASFORMAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-IMPORTAZIONE-ESPORTAZIONE	ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, ACIDO LISERGICO	63/2017	08-feb-19
L132	OLON S.P.A.	RODANO	MI	PRODUZIONE IMPORTAZIONE TRASFORMAZIONE IMMAGAZZINAMENTO COMMERCIO	ACIDO LISERGICO , 1-FENIL-2PROPANONE , ERGOTAMINA , ERGOMETRINA	32/2018	14-mag-21
L108	DOPPEL FARMACEUTICI S.R.L.	ROZZANO	MI	IMPORTAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA	57/2018	05-giu-21
L206	OLON S.P.A.	SEGRATE	MI	TRASFORMAZIONE IMMAGAZZINAMENTO	ACIDO LISERGICO	1/2018	08-gen-21
L196	CARLO SESSA S.P.A.	SESTO SAN GIOVANNI	MI	IMPORTAZIONE - IMMAGAZZINAMENTO - COMMERCIO - DISTRIBUZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA	40/2016	27-lug-19

COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L85	LGC STANDARDS S.R.L.	SESTO SAN GIOVANNI	MI	INTERMEDIAZIONE	1-FENIL-2-PROPANONE, ACIDO N-ACETILANTRANILICO, ISOSAFROLO (CIS+TRANS), 3,4-METILENDIOSSIFENIL-2-PROPANONE, PIPERONALE, SAFROLO, EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, ACIDO LISERGICO, ALFA-FENILACETOACETONITRILE, ANPP, NPP	51/2018	28-lug-21
L117	GRC PARFUM S.P.A.	SETTIMO MILANESE	MI	COMMERCIO-TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	6/2016	18-gen-19
L34	SACMAR S.R.L.	SETTIMO MILANESE	MI	TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	64/2015	14-dic-18
L149	F.I.A.S. FABBRICA ITALIANA AROMI SPECIALI S.R.L.	VANZAGO	MI	TRASFORMAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO	PIPERONALE	73/2017	06-dic-20
L145	EUROFINS BIOLAB S.R.L.	VIMODRONE	MI	IMMAGAZZINAMENTO, CONTROLLO ANALITICO	1-FENIL-2-PROPANONE, ACIDO N-ACETILANTRANILICO, ISOSAFROLO (CIS+TRANS), 3,4-METILENDIOSSIFENIL-2-PROPANONE, PIPERONALE, SAFROLO, EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, ACIDO LISERGICO	46/2017	06-lug-20
L161	NEOTRON S.P.A.	MODENA	MO	ANALISI DI LABORATORIO	ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	54/2018	24-set-21
L177	CREASENS S.R.L.	GATTICO	NO	IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO	PIPERONALE	43/2017	06-lug-20
L157	PRC TICINUM LAB S.R.L.	NOVARA	NO	USO ANALITICO	SAFROLO, EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA, PIPERONALE, ACIDO LISERGICO, 3,4-METILENODIOSSIFENILPROPAN-2-ONE, ISOSAFROLO, 1-FENIL-2-PROPANONE, ACIDO N-ACETILANTRENILICO	15/2018	09-mar-21
L153	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	PALERMO	PA	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA,	11/2018	14-feb-21
L143	DOPPEL FARMACEUTICI S.R.L.	CORTEMAGGIORE	PC	IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE-IMPORTAZIONE	PSEUDOEFEDRINA	53/2018	19-mag-20

COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L12	A.C.E.F. S.P.A.	FIORENZUOLA D'ARDA	PC	IMMAGAZZINAMENTO-IMPORTAZIONE-ESPORTAZIONE-DISTRIBUZIONE-COMMERCIO-MANIPOLAZIONE-RICONFEZIONAMENTO-RIETICHETTATURA-PRODUZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA	56/2018	24-set-21
L204	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.R.L.	PIACENZA	PC	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	66/2017	30-set-20
L71	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	ELLERA UMBRA	PG	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	30/2017	11-apr-20
L140	GALENO S.R.L.	CARMIGNANO Via Leopardi 31	PO	IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE-DISTRIBUZIONE-COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA	58/2017	07-apr-19
L202	GALENO S.R.L.	CARMIGNANO Via Leopardi 17	PO	IMMAGAZZINAMENTO DISTRIBUZIONE COMMERCIO	EFEDRINA PSEUDOEFEDRINA NOREFEDRINA	2/2018	08-gen-21
L190	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	PARMA	PR	IMMAGAZZINAMENTO - TRASFORMAZIONE	ERGOTAMINA	44/2018	10-lug-21
L45	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	PESCIA	PT	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	8/2017	09-gen-19
L180	SPEM S.P.A.	MONDOLFO	PU	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	8/2018	04-set-20
L103	P.A. AROMATICS FLAVORS S.R.L.	CARBONARA AL TICINO	PV	TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	74/2017	14-dic-20
L165	OLON S.P.A.	DORNO	PV	IMPORTAZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIO, IMMAGAZZINAMENTO, ESPORTAZIONE	1-FENIL 2-PROPANONE	62/2015	13-dic-18
L67	LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. S.R.L.	MEDE	PV	IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-ESPORTAZIONE	EFEDRINA, ERGOTAMINA	76/2016	09-apr-19
L203	FARCOPA DISTRIBUZIONE S.R.L.	PAVIA	PV	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	65/2017	30-set-20
L198	SAVIO INDUSTRIAL SRL	PAVIA	PV	IMPORTAZIONE USO ANALITICO	PSEUDOEFEDRINA	26/2017	15-mar-20
L135	IRBM SCIENCE PARK SPA	POMEZIA	RM	TRASFORMAZIONE	PSEUDOEFEDRINA	27/2016	01-mag-19

COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L42	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	ROMA V. Morozzo della Rocca	RM	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	16/2017	09-gen-19
L49	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	ROMA Via Tiburtina 1331	RM	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	33/2017	11-apr-20
L 4	VALPHARMA INTERNATIONAL S.P.A.	PENNABILLI	RN	COMMERCIO-PRODUZIONE-TRASFORMAZIONE-ESPORTAZIONE-IMPORTAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA	5/2017	04-feb-20
L101	FISIOPHARMA S.R.L.	PALOMONTE	SA	IMPORTAZIONE-IMPIEGO	ERGOMETRINA, EFEDRINA	41/2018	20-giu-21
L 9	INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L.	MONTERONI D'ARBIA	SI	TRASFORMAZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA	16/2018	23-set-20
L200	EUROFINS BIOLAB SRL	POGGIBONSI	SI	IMMAGAZZINAMENTO, CONTROLLO ANALITICO	1-FENIL-2-PROPANONE, ACIDO N-ACETILANTRANILICO, ISOSAFROLO(CIS+TRANS), 3,4-METILENEDIOSSIFENILPROPANO-2-ONE, PIPERONALE, SAFROLO, EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFREDINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, ACIDO LISERGICO	42/2017	31-mag-20
L167	DIFARMA S.P.A.	SASSARI S.S. Sassari/Fertilia Km. 2	SS	COMMERCIO-DISTRIBUZIONE-INTERMEDIAZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	55/2015	31-ott-18
L57	DIFARMA S.P.A.	SASSARI Z.I. Predda Niedda Sud str. 26	SS	COMMERCIO-DISTRIBUZIONE-INTERMEDIAZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	9/2016	01-feb-19
L183	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	MARTINA FRANCA	TA	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	67/2017	19-ott-20
L48	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	S.NICOLO' A TORDINO	TE	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	3/2017	20-gen-21
L8	E-PHARMA TRENTO S.P.A.	TRENTO	TN	IMPIEGO, USO ANALITICO, IMPORTAZIONE, PRODUZIONE	PSEUDOEFEDRINA, EFEDRINA	28/2018	09-mag-21
L127	VEGETAL-PROGRESS S.R.L.	DEVESI DI CIRIE'	TO	PRODUZIONE	PIPERONALE	23/2018	06-apr-21

COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L193	ABC FARMACEUTICI SPA	IVREA	TO	DISTRIBUZIONE IMMAGAZZINAMENTO TRASFORMAZIONE IMPORTAZIONE ESPORTAZIONE COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA	36/2016	11-lug-19
L142	AESICA PHARMACEUTICALS S.R.L.	PIANEZZA	TO	IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO-ESPORTAZIONE	PSEUDOEFEDRINA	17/2016	21-mar-19
L133	OLON S.P.A.	SETTIMO TORINESE	TO	PRODUZIONE-IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO	ACIDO LISERGICO, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	37/2017	09-mag-20
L40	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	TORINO	TO	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	6/2017	09-dic-18
L112	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	TRIESTE	TS	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	49/2018	28-lug-21
L11	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	PAESE	TV	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA	37/2018	11-giu-21
L155	CHELAB S.R.L.	RESANA	TV	IMPORTAZIONE-ANALISI-IMMAGAZZINAMENTO	1-FENIL-2-PROPANONE, ACIDO N-ACETILANTRANILICO, ISOSAFROLO (CIS+TRANS), 3,4-METILENDIOSSIFENIL-2-PROPANONE, PIPERONALE, SAFROLO, EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, ACIDO LISERGICO	25/2016	14-apr-19
L32	DIPHARMA FRANCIS S.R.L.	MERETO DI TOMBA	UD	IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	54/2015	08-nov-18
L51	SIR INDUSTRIALE S.P.A.	CASTELSEPRIO	VA	FABBRICAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO, ESPORTAZIONE	1-FENIL-2-PROPANONE	14/2018	04-mar-21
L199	ACTYGEA SRL	GERENZANO	VA	TRASFORMAZIONE FABBRICAZIONE USO ANALITICO	ACIDO LISERGICO, 1-FENIL-2-PROPANONE, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	64/2017	24-set-20
L60	AXIA FOOD S.R.L.	SARONNO	VA	TRASFORMAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-IMPORTAZIONE-COMMERCIO	PIPERONALE	13/2018	20-feb-21
L65	MONICO S.P.A.	VENEZIA-MESTRE	VE	IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE	EFEDRINA	4/2018	20-gen-21

COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L36	F.I.S. FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A.	ALTE DI MONTECCHIO MAGGIORE	VI	IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE	PSEUDOEFEDRINA EFEDRINA PIPERONALE	26/2018	27-apr-21
L170	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	SANDRIGO	VI	IMPORTAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE-COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA	26/2016	02-mag-19
L70	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	CASTELLETTO DI BELFIORE	VR	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA,	12/2018	16-feb-21

18A07056

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 31 ottobre 2018.

Recepimento della direttiva delegata (UE) 2018/970 della Commissione del 18 aprile 2018 che modifica gli allegati II, III e V della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE;

Visto, in particolare, l'art. 21 del citato decreto legislativo, che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, è data attuazione alle norme dell'Unione europea in materia di navigazione interna per le parti in cui le stesse modificano le modalità esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico previste negli allegati del richiamato decreto legislativo n. 114 del 2018, ai sensi dell'art. 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

Vista la direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna;

Vista la direttiva delegata (UE) 2018/970 della Commissione del 18 aprile 2018 che modifica gli allegati II, III e V della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice della navigazione;

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, recante norme in materia di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 27 gennaio 2000, n. 16, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sulle grandi vie navigabili di importanza internazionale;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017 e, in particolare, l'allegato A, n. 19;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, recante attuazione della direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, come modificata dalle direttive 2006/137/CE, 2008/59/CE, 2008/68/CE e 2008/87/CE;

Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, recante approvazione del regolamento per la navigazione interna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Considerato che la direttiva delegata (UE) 2018/970 della Commissione del 18 aprile 2018 modifica gli allegati II, III e V della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016;

Considerato che le previsioni contenute negli allegati I e III della direttiva delegata (UE) 2018/970 della Commissione del 18 aprile 2018, che modificano gli allegati II e V della direttiva (UE) 2016/1629, sono già contenute nell'allegato II e nell'art. 7, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114;

Ritenuto, quindi, necessario modificare esclusivamente l'allegato III del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114

1. All'allegato III del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. Robustezza e stabilità

Rafforzamento della struttura e stabilità

Certificato/attestato di un organismo di classificazione riconosciuto»;

b) dopo il punto 7, è aggiunto il seguente:

«8. Macchinari

Apparati di governo

Alberi dell'elica e accessori

Motori di propulsione, accoppiamento e accessori

Presenza di un'elica di prua

Sistema di sentina e impianti antincendio

Fonte di alimentazione di emergenza e impianti elettrici

Certificato/attestato di un organismo di classificazione riconosciuto».

Art. 2.

Diposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2018

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
TONINELLI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COSTA

18A07097

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 16 ottobre 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ariannna», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1746/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante: «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 3 settembre 2018 con cui il dott. Renato Massimi è stato nominato sostituto del direttore generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007, recante: «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva n. 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determinazione con la quale la società GMM Farma S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale ARIANNA;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda con la quale la società GMM Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con AIC n. 045693013;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta dell'11 giugno 2018;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Arianna» nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

Confezione:

«60 mcg + 15 mcg» 1 blister PVC da 28 cpr film rivestite;

AIC n. 045693013 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Arianna» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 16 ottobre 2018

Il sostituto del direttore generale: MASSIMI

18A07065

DETERMINA 16 ottobre 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Emla», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1747/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione

pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante: «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 3 settembre 2018, con cui il dott. Renato Massimi è stato nominato sostituto del Direttore generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo Direttore generale dell'AIFA;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5, della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007, recante: «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva n. 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli artt. 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determinazione con la quale la società GMM Farma S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale EMLA;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda con la quale la società GMM Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con AIC n. 044942011;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta dell'11 giugno 2018;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Emla» nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

Confezione:

«2,5%+2,5% crema» 1 tubo da 5 g + 2 cerotti occlusivi - A.I.C. n. 044942011 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Emla» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 16 ottobre 2018

Il sostituto del direttore generale: MASSIMI

18A07067

DETERMINA 16 ottobre 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Fedra», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1748/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante: «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 3 settembre 2018 con cui il dott. Renato Massimi è stato nominato sostituto del direttore generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007, recante: «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva n. 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il go-

verno della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determinazione con la quale la società GMM Farma S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale FEDRA;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda con la quale la società GMM Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con AIC n. 044940017;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta dell'11 giugno 2018;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Fedra» nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

Confezione:

«0,075 mg + 0,02 mg compresse rivestite» 21 compresse;

AIC n. 044940017 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Fedra» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 16 ottobre 2018

Il sostituto del direttore generale: MASSIMI

18A07066

DETERMINA 16 ottobre 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Flixonase», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1749/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140, del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante: «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 3 settembre 2018 con cui il dott. Renato Massimi è stato nominato sostituto del Direttore generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo Direttore generale dell'AIFA;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279, del 30 novembre 2007, recante: «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142, del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva n. 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259, del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli artt. 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determinazione con la quale la società GMM Farma S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale FLIXONASE;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda con la quale la società GMM Farma S.r.l., ha chiesto la riclassificazione della confezione con AIC n. 045941010;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta dell'11 giugno 2018;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Flixonase» nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

Confezione:

«50 microgrammi/ erogazione spray nasale, sospensione» flacone 120 erogazioni - A.I.C. n. 045941010 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Flixonase» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 16 ottobre 2018

Il sostituto del direttore generale: MASSIMI

18A07068

DETERMINA 16 ottobre 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Yasminelle», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1750/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante: «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 mar-

zo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 3 settembre 2018 con cui il dott. Renato Massimi è stato nominato sostituto del direttore generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007, recante: «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la determinazione con la quale la società GMM Farma S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale YASMINELLE;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la domanda con la quale la società GMM Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con AIC n. 043963026;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11 giugno 2018;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Yasminelle nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

confezione:

«3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 043963026 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Yasminelle è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 16 ottobre 2018

Il sostituto del direttore generale: MASSIMI

18A07069

DETERMINA 16 ottobre 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Yaz», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1751/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante: «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 3 settembre 2018 con cui il dott. Renato Massimi è stato nominato sostituto del direttore generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007, recante: «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la determinazione con la quale la società GMM Farma S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale YAZ;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la domanda con la quale la società GMM Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con AIC n. 044093033;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11 giugno 2018;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Yaz nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

confezione:

«0,02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 044093033 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Yaz è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 16 ottobre 2018

Il sostituto del direttore generale: MASSIMI

18A07070

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantomac»

Estratto determina n. 1728/2018 del 16 ottobre 2018

Medicinale: PANTOMAC

Titolare AIC: Macledos Pharma UK Limited

Confezione:

«20 mg compresse gastroresistenti» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 043062025 (in base 10);

Forma farmaceutica: compresse gastroresistenti

Composizione:

Principio attivo: pantoprazolo

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Pantomac è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A07071

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Macledos»

Estratto determina n. 1729/2018 del 16 ottobre 2018

Medicinale: PANTOPRAZOLO MACLEDOS.

Titolare A.I.C.: Macledos Pharma UK limited.

Confezione: «40 mg compresse gastroresistenti» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 041622022 (in base 10);

Forma farmaceutica: compresse gastroresistenti.

Principio attivo: pantoprazolo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pantoprazolo Macledos» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A07072

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zarelis»

Estratto determina n. 1730/2018 del 16 ottobre 2018

Medicinale: ZARELIS.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.A.

Confezioni:

«75 mg compresse a rilascio prolungato» 106 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 038316939 (in base 10);

«37,5 mg compresse a rilascio prolungato» 106 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 038316941 (in base 10);

«150 mg compresse a rilascio prolungato» 106 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 038316954 (in base 10);

«225 mg compresse a rilascio prolungato» 106 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 038316966 (in base 10).

Forma farmaceutica: compresse a rilascio prolungato.

Principio attivo: venlafaxina.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Zarelis» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A07073

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Letrozolo Sun»

Estratto determina n. 1731/2018 del 16 ottobre 2018

Medicinale: LETROZOLO SUN.

Titolare A.I.C.: Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Confezione: «2.5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 040233052 (in base 10).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione:

principio attivo: letrozolo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Letrozolo Sun» è la seguente:medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A07074

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Stutan»

Estratto determina n. 1732/2018 del 16 ottobre 2018

Medicinale: STUTAN.

Titolare AIC: Sigillata Limited Fourth Floor 20 Margaret Street, London, W1W 8RS, Regno Unito.

Confezioni:

«50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC-AI - A.I.C. n. 045745015 (in base);

«50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC-AI - A.I.C. n. 045745027 (in base);

«100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC -AI - A.I.C. n. 045745039 (in base);

«100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC-AI - A.I.C. n. 045745041 (in base);

«150 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC-AI - A.I.C. n. 045745054 (in base);

«150 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC-AI - A.I.C. n. 045745066 (in base);

«200 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC-AI - A.I.C. n. 045745078 (in base);

«200 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC-AI - A.I.C. n. 045745080 (in base).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 2 anni.

Condizioni particolari di conservazione:

questo medicinale non richiede particolare temperatura di conservazione. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

Composizione

Principio attivo:

50 mg: ogni compressa rivestita con film contiene 50 mg di lacosamide;

100 mg: ogni compressa rivestita con film contiene 100 mg di lacosamide;

150 mg: ogni compressa rivestita con film contiene 150 mg di lacosamide;

200 mg: ogni compressa rivestita con film contiene 200 mg di lacosamide.

Eccipienti:

100 mg: ogni compressa rivestita con film contiene 0,02 mg di giallo tramonto FCF (E110);

150 mg: ogni compressa rivestita con film contiene 0,29 mg di giallo tramonto FCF (E110);

200 mg: ogni compressa rivestita con film contiene 0,11 mg di Ponceau 4R (E124).

Produttori del principio attivo:

MSN Pharmachem Private Limited Plot No.: 212 / A,B,C,D, Phase-II DA Pashamylaram, Pashamylaram (Village), Patancheru (Mandal), Medak District, Telangana 502307 India.

Produzione:

Teva Gyógyszergyár Zrt. Pallagi út 13, Debrecen, 4042 Ungheria.

Confezionamento primario:

Teva Gyógyszergyár Zrt. Pallagi út 13, Debrecen, 4042 Ungheria;

Merckle GmbH, Graf-Arco-Str. 3, Baden-Wuerttemberg, Ulm, 89079, Germania.

Confezionamento secondario:

Teva Gyógyszergyár Zrt. Pallagi út 13, Debrecen, 4042 Ungheria;

Merckle GmbH, Graf-Arco-Str. 3, Baden-Wuerttemberg, Ulm, 89079, Germania;

C.I.T. S.r.l., via Primo Villa n. 17 - Burago di Molgora (MB) - 20875 Italia;

Silvano Chiapparoli Logistica S.p.a., via Delle Industrie snc - Livraga - 26814 - Italia;

Transpharm Logistik GmbH, Nicolaus-Otto-Str. 16, Baden-Wuerttemberg - ULM, 89079 Germania.

Controllo:

Teva Gyógyszergyár Zrt. Pallagi út 13, Debrecen, 4042 Ungheria;

Merckle GmbH, Graf-Arco-Str. 3, Baden-Wuerttemberg, Ulm, 89079, Germania.

Rilascio dei lotti

Teva Gyógyszergyár Zrt. Pallagi út 13, Debrecen, 4042 Ungheria;

Merckle GmbH Ludwig-Merckle-Strasse 3, Blaubeuren Baden-Wuerttemberg 89143, Germania.

Indicazioni terapeutiche:

«Stutan» è indicata come monoterapia e come terapia aggiuntiva nel trattamento delle crisi epilettiche ad esordio parziale con o senza generalizzazione secondaria in pazienti adulti ed adolescenti (16-18 anni) con epilessia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Stutan» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A07075

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Evianzin»

Estratto determina n. 1733/2018 del 16 ottobre 2018

Medicinale: EVIANZIN.

Titolare AIC: Substipharm Developpement 24 rue Erlanger, 75016 Paris, Francia.

Confezioni:

«5 mg compresse orodispersibili» 14 compresse in blister Al-Al - A.I.C. n. 045434014 (in base 10);

«5 mg compresse orodispersibili» 20 compresse in blister Al-Al - A.I.C. n. 045434026 (in base 10);

«5 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister Al-Al - A.I.C. n. 045434038 (in base 10).

Forma farmaceutica: compresse orodispersibili.

Validità prodotto integro: 3 anni.

Composizione: ciascuna compressa orodispersibile contiene 5 mg di levocetirizina dicloridrato.

Principio attivo: levocetirizina dicloridrato.

Eccipienti:

Polacrilin potassio

Lattosio monoidrato

Aspartame (E951)

Silice colloidale anidra

Magnesio stearato

Aroma - ribes nero (contiene sostanze aromatizzanti, preparazioni aromatizzanti, aromi naturali, maltodestrina di mais, E1518 gliceril triacetato, E1505 trietil citrato, E150d caramello solfito- ammoniacale e umidità)

Pharmaburst B2 (contiene Mannitolo (E421), Poliplasdone, Sorbitolo (E420) e Syloid)

Produzione del principio attivo:

Symed Labs Limited (Unit - II)

Plot-25/B, Phase - III,I.D.A Jeedimetla,Hyderabad,Telangana, India.

Produzione del prodotto finito:

Produzione, confezionamento primario e secondario

Athena Drug Delivery Solutions Pvt. Ltd

Plot A1-A5, MIDC, Chemical Zone, Ambernath (West), Maharashtra, 421 501, India.

Controllo e rilascio lotti

Medis International A.S.,

Prumyslová 961/16,747 23 Bolatice, Repubblica Ceca.

Indicazioni terapeutiche:

«Evianzin» 5 mg compressa orodispersibile è indicato nel trattamento sintomatico della rinite allergica (compresa la rinite allergica persistente) e dell'orticaria negli adulti e nei bambini con età pari o superiore a 6 anni.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Evianzin» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare

i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A07076

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Exorta»

Estratto determina n. 1734/2018 del 16 ottobre 2018

Medicinale: EXORTA

Titolare AIC:

Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.A., Milanofiori – Strada 6, Edificio L – Rozzano

Confezione

5 mg compresse rivestite con film – 7 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

AIC n. 044631214 (in base 10)

Confezione

5 mg compresse rivestite con film – 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

AIC n. 044631226 (in base 10)

Confezione

5 mg compresse rivestite con film – 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

AIC n. 044631238 (in base 10)

Confezione

5 mg compresse rivestite con film – 90 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

AIC n. 044631240 (in base 10)

Confezione

5 mg compresse rivestite con film – 100 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

AIC n. 044631253 (in base 10)

Confezione

5 mg compresse rivestite con film – 7 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 044631012 (in base 10)

Confezione

5 mg compresse rivestite con film – 28 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 044631024 (in base 10)

Confezione

5 mg compresse rivestite con film – 30 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 044631036 (in base 10)

Confezione

5 mg compresse rivestite con film – 90 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 044631048 (in base 10)

Confezione

5 mg compresse rivestite con film – 100 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 044631051 (in base 10)

Confezione

10 mg compresse rivestite con film – 7 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

AIC n. 044631265 (in base 10)

Confezione

10 mg compresse rivestite con film – 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

AIC n. 044631277 (in base 10)

Confezione

10 mg compresse rivestite con film – 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

AIC n. 044631289 (in base 10)

Confezione

10 mg compresse rivestite con film – 90 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

AIC n. 044631291 (in base 10)

Confezione

10 mg compresse rivestite con film – 100 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

AIC n. 044631303 (in base 10)

Confezione

10 mg compresse rivestite con film – 7 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 044631063 (in base 10)

Confezione

10 mg compresse rivestite con film – 28 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 044631075 (in base 10)

Confezione

10 mg compresse rivestite con film – 30 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 044631087 (in base 10)

Confezione

10 mg compresse rivestite con film – 90 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 044631099 (in base 10)

Confezione

10 mg compresse rivestite con film – 100 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 044631101 (in base 10)

Confezione

20 mg compresse rivestite con film – 7 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

AIC n. 044631315 (in base 10)

Confezione

20 mg compresse rivestite con film – 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

AIC n. 044631327 (in base 10)

Confezione

20 mg compresse rivestite con film – 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

AIC n. 044631339 (in base 10)

Confezione

20 mg compresse rivestite con film – 90 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

AIC n. 044631341 (in base 10)

Confezione

20 mg compresse rivestite con film – 100 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

AIC n. 044631354 (in base 10)

Confezione

20 mg compresse rivestite con film – 7 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 044631113 (in base 10)

Confezione

20 mg compresse rivestite con film – 28 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 044631125 (in base 10)

Confezione

20 mg compresse rivestite con film – 30 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 044631137 (in base 10)

Confezione

20 mg compresse rivestite con film – 90 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 044631149 (in base 10)

Confezione

20 mg compresse rivestite con film – 100 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 044631152 (in base 10)

Confezione

40 mg compresse rivestite con film – 7 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

AIC n. 044631366 (in base 10)

Confezione

40 mg compresse rivestite con film – 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

AIC n. 044631378 (in base 10)

Confezione

40 mg compresse rivestite con film – 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

AIC n. 044631380 (in base 10)

Confezione

40 mg compresse rivestite con film – 90 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

AIC n. 044631392 (in base 10)

Confezione

40 mg compresse rivestite con film – 100 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

AIC n. 044631404 (in base 10)

Confezione

40 mg compresse rivestite con film – 7 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 044631164 (in base 10)

Confezione

40 mg compresse rivestite con film – 28 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 044631176 (in base 10)

Confezione

40 mg compresse rivestite con film – 30 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 044631188 (in base 10)

Confezione

40 mg compresse rivestite con film – 90 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 044631190 (in base 10)

Confezione

40 mg compresse rivestite con film – 100 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 044631202 (in base 10)

Forma farmaceutica:

Compresse rivestite con film

Validità prodotto integro: 3 anni

Condizioni particolari di conservazione:

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Composizione:

Principio attivo:

5 mg: Ogni compressa contiene 5 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina calcio). Ogni compressa contiene 29,750 mg di lattosio monoidrato.

10 mg: Ogni compressa contiene 10 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina calcio). Ogni compressa contiene 59,500 mg di lattosio monoidrato.

20 mg: Ogni compressa contiene 20 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina calcio). Ogni compressa contiene 119,000 mg di lattosio monoidrato.

40 mg: Ogni compressa contiene 40 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina calcio). Ogni compressa contiene 238,000 mg di lattosio monoidrato.

Eccipienti:

Nucleo della compressa

Cellulosa microcristallina

Lattosio monoidrato

Calcio fosfato dibasico anidro

Ipromellosa 2910

Crospovidone

Magnesio stearato (E572)

Rivestimento della compressa

Ipromellosa 2910

Titanio diossido (E171)

Triacetina

Ossido di ferro rosso (E172) [per le compresse da 10 mg, 20 mg e 40 mg]

Ossido di ferro giallo (E172) [per le compresse da 5 mg]

Produttori del principio attivo:

Macleods Pharmaceuticals Limited, Plot no. 2209, GIDC Industrial Estate, At & Post Sarigam, Taluka: Umbergaon, City: Valsad, Gujarat, 396 155 India

Biocon Limited

Sito 1: Plot No.: 213-215, I.D.A., Phase-II, Sangareddy District,India-502 307, Pashamylaram, Telangana

Sito 2: Biocon Special Economic Zone, Plot No. 2,3 & 4, Phase IV, Bommasandra, Jigani Link Road India-560 099 Bangalore, Karnataka

Produttori del prodotto finito

Produzione:

Macleods Pharmaceuticals Limited, Village Theda, Post Office Lodhimajra, Tehsil Baddi, District Solan, Himachal Pradesh,174101, India

Confezionamento primario e secondario:

Macleods Pharmaceuticals Limited, Village Theda, Post Office Lodhimajra, Tehsil Baddi, District Solan, Himachal Pradesh,174101, India

Confezionamento secondario:

Mawdsleys Brooks and Co Ltd, Unit 22, Quest Park, Wheatley Hall Road, Doncaster, DN2 4LT, DN2 4LT, Regno Unito

GE Pharmaceuticals Ltd, Industrial Zone Chekanitsa South Area, 2140 Botevgrad, Bulgaria

Controllo di qualità:

Macleods Pharmaceuticals Limited, Village Theda, Post Office Lodhimajra, Tehsil Baddi, District Solan, Himachal Pradesh, 174101, India

Zeta Analytical Limited, Unit 3, Colonial Way , Watford, WD24 4YR, Hertfordshire, Regno Unito

MCS Laboratoires Limited, Whitecross Road, Tideswell, Buxton, SK178NY, Regno Unito

Broughton Laboratories Limited, Coleby house, Broughton hall business park, Skipton, BD233AG, Regno Unito

Helvic Laboratories, Trentham Business Quarter, Trentham Lakes South, Staffordshire,ST4 8GB, Regno Unito

Importazione e rilascio dei lotti:

Mawdsleys Brooks and Co Ltd, Unit 22, Quest Park, Wheatley Hall Road, Doncaster, DN2 4LT, DN2 4LT, Regno Unito

Synoptis Industrial Sp. z o.o., ul. Rabowicka 15, Swarzędz, 62-020, Polonia

Indicazioni terapeutiche

Trattamento dell'ipercolesterolemia

Adulti, adolescenti e bambini di 6 anni di età e più grandi con ipercolesterolemia primaria (tipo IIa, inclusa l'ipercolesterolemia familiare

di tipo eterozigote) o dislipidemia mista (tipo *IIb)* in aggiunta alla dieta quando la risposta a quest'ultima e ad altri trattamenti non farmacologici (es. esercizio fisico, riduzione ponderale) risulta essere inadeguata.

Ipercolesterolemia familiare di tipo omozigote, in aggiunta alla dieta e ad altri trattamenti ipolipemizzanti (ad esempio LDL aferesi) o quando tali trattamenti non risultano appropriati.

Prevenzione degli eventi cardiovascolari

Prevenzione di eventi cardiovascolari maggiori in pazienti ritenuti ad alto rischio di insorgenza di un primo evento cardiovascolare, come terapia aggiuntiva alla correzione di altri fattori di rischio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione

5 mg compresse rivestite con film – 28 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 044631024 (in base 10)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 3,51

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,58

Nota AIFA: 13

Confezione

5 mg compresse rivestite con film – 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

AIC n. 044631226 (in base 10)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 3,51

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,58

Nota AIFA: 13

Confezione

10 mg compresse rivestite con film – 28 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 044631075 (in base 10)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 4,27

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,00

Nota AIFA: 13

Confezione

10 mg compresse rivestite con film – 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

AIC n. 044631277 (in base 10)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 4,27

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,00

Nota AIFA: 13

Confezione

20 mg compresse rivestite con film – 28 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 044631125 (in base 10)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 6,45

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12,10

Nota AIFA: 13

Confezione

20 mg compresse rivestite con film – 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

AIC n. 044631327 (in base 10)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 6,45

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12,10

Nota AIFA: 13

Confezione

40 mg compresse rivestite con film – 28 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 044631176 (in base 10)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 6,72

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12,60

Nota AIFA: 13

Confezione

40 mg compresse rivestite con film – 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL

AIC n. 044631378 (in base 10)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 6,72

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12,60

Nota AIFA: 13

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Exorta» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A07077

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vardenafil Eurogenerici»

Estratto determina n. 1735/2018 del 16 ottobre 2018

Medicinale: VARDENAFIL EUROGENERICI.

Titolare AIC: EG S.p.A., via Pavia n. 6 - 20136 Milano.

Confezioni e numeri A.I.C.:

«10 mg compresse orodispersibili» 2 compresse in blister OPA/AI/PVC - A.I.C. n. 045764014 (in base 10);

«10 mg compresse orodispersibili» 4 compresse in blister OPA/AI/PVC - A.I.C. n. 045764026 (in base 10);

«10 mg compresse orodispersibili» 8 compresse in blister OPA/AI/PVC - A.I.C. n. 045764038 (in base 10);

«10 mg compresse orodispersibili» 2 compresse in blister PVC/PE. EVOH. PE/PCTFE/ AI - A.I.C. n. 045764040 (in base 10);

«10 mg compresse orodispersibili» 4 compresse in blister PVC/PE. EVOH. PE/PCTFE/ AI - A.I.C. n. 045764053 (in base 10);

«10 mg compresse orodispersibili» 8 compresse in blister PVC/PE. EVOH.PE/PCTFE/ AI - A.I.C. n. 045764065 (in base 10);

Forma farmaceutica: compressa orodispersibile.

Validità prodotto integro:

Prodotto confezionato in blister laminato in oPA/Alu/PVC con foglio di copertura: trentasei mesi.

Prodotto confezionato in blister laminato in PVC/PE.EVOH.PE/PCTFE con foglio di copertura in alluminio: ventiquattro mesi.

Condizioni particolari di conservazione:

Questo medicinale non richiede alcuna particolare condizione di conservazione.

Composizione:

Principio Attivo: ogni compressa orodispersibile contiene 10 mg di «Vardenafil» (come Vardenafil Cloridrato Triidrato).

Eccipienti:

Cellulosa microcristallina;

Carbossimetilamido sodico (Tipo *A)*;

Silice colloidale anidra,

Magnesio stearato;

Aspartame (E951);

Sodio stearilfumarato;

Aroma alla menta piperita SD.

Produttore del principio attivo:

Pharmaceutical Works Polypharma S.A., 19 Pelpinska Street83-200 StarogardGdanski, Pomorskie - Polonia.

Produttore/i del prodotto finito:

Produzione: Chanelle Medical, Dublin Road, Loughrea Co. Galway – Irlanda.

Confezionamento primario e secondario:

Confezionamento primario: Chanelle Medical, Dublin Road, Loughrea Co. Galway – Irlanda;

Confezionamento secondario:

Chanelle Medical, Dublin Road, Loughrea Co. Galway – Irlanda;

S.C.F. s.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzo la Mirko Claudio, via F. Barbarossa n. 7 Cavenago D'Adda (LO) - 268224 – Italia;

De Salute S.r.l., via Biasini n. 26 Soresina (CR) - 26015 - Italia.

Controllo di qualità:

Reading Scientific Services Limited, The Lord Zuckerman Research Centre Whiteknihts Campus, Reading RG6 6LA – Regno Unito;

Chanelle Medical, Dublin Road, Loughrea Co. Galway – Irlanda;

International Laboratory Sevices (ILS), Shardlow Business Park, Derby DE72 2GD – Regno Unito,

Catalent Micron Technologies Limited (formely known as Micron Technologies Limited), Crossways Boulevard, Crossways, Dartford,KentDA2 6QY – Regno Unito;

Food & Drug Analytical Services Limited, Biocity, Pennyfoot Street,NottinghamNG1 1GF– Regno Unito;

Lucideon Limited, Main Building, Queens Road,Stroke-on-Trent,ST4 7LQ– Regno Unito;

ALS Food and Pharmaceutical, 2 Bartholomews Walk, Angel Drove, Cambridgeshire Business Park, Ely,CB7 4ZE– Regno Unito;

JSC Grindeks, 53 Krustpils Street,Riga,LV-1057 - Lettonia;

Pharmadox Healthcare Ltd., KW20A Kordin Industrial Park Paola PLA 3000 – Malta.

Rilascio dei lotti:

Chanelle Medical, Dublin Road, Loughrea Co.Galway – Irlanda;

Pharmadox Healthcare Ltd., KW20A Kordin Industrial Park Paola PLA 3000 – Malta.

Indicazioni terapeutiche

Trattamento della disfunzione erettile negli uomini adulti. La disfunzione erettile consiste nell'incapacità di raggiungere o mantenere un'erezione idonea per un'attività sessuale soddisfacente.

È necessaria la stimolazione sessuale affinché «Vardenafil Eurogenerici» possa essere efficace.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni e numeri A.I.C.:

«10 mg compresse orodispersibili» 2 compresse in blister OPA/AI/PVC - A.I.C. n. 045764014 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: «C»;

«10 mg compresse orodispersibili» 4 compresse in blister OPA/AI/PVC - A.I.C. n. 045764026 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: «C»;

«10 mg compresse orodispersibili» 8 compresse in blister OPA/AI/PVC - A.I.C. n. 045764038 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: «C»;

«10 mg compresse orodispersibili» 2 compresse in blister PVC/PE. EVOH. PE/PCTFE/ AI - A.I.C. n. 045764040 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: «C»;

«10 mg compresse orodispersibili» 4 compresse in blister PVC/PE. EVOH. PE/PCTFE/ AI - A.I.C. n. 045764053 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: «C»;

«10 mg compresse orodispersibili» 8 compresse in blister PVC/PE. EVOH.PE/PCTFE/ AI - A.I.C. n. 045764065 (in base 10)

Classe di rimborsabilità: «C».

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Vardenafil Eurogenerici» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Vardenafil EUrogenerici» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A07078

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Espropriazione definitiva, in favore del Ministero dello sviluppo economico, degli immobili siti nel Comune di Muro Lucano nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6062 «Strada di collegamento dell'Area industriale di Baragiano con l'abitato di Muro Lucano».

Con decreto n. 1951 del 18 settembre 2018 del Commissario *ad acta* ex art. 86, legge n. 289/02, ing. Filippo D'Ambrosio, è stata dichiarata, nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6062 «strada di collegamento dell'area industriale di Baragiano con l'abitato di Muro Lucano» - l'espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico, autorizzandone trasferimento del diritto di proprietà, dei seguenti immobili siti nel Comune di Muro Lucano (PZ):

foglio 68, particelle n. 196 ex 97 di mq 892 e n. 226 ex 195 di mq 178 - indennità liquidata € 6.529,14 - ditta Cerone Graziella Maria;

foglio 91, particelle n. 242 ex 150 di mq 1.398 e n. 243 ex 150 di mq 924 - indennità liquidata € 11.569,19 - ditta Di Napoli Gerardina;

foglio 91, particella n. 239 ex 121 di mq 1.454 - indennità liquidata € 12.889,86 - ditta Cantore Gerardina;

foglio 67, particelle n. 566 ex 236 di mq 339 e n. 568 ex 462 di mq 196 - indennità liquidata € 1.989,28 - ditta Lomonaco Filomena e Parrillo Francesco.

Il citato decreto è notificato agli interessati, registrato, trascritto e volturato a cura della società Areateknica S.r.l.

L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma liquidata.

18A07051

Comunicato relativo al decreto 22 ottobre 2018, recante l'ulteriore elenco dei beneficiari ammessi alle agevolazioni previste per la zona franca urbana istituita nei comuni del centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

Con decreto direttoriale 22 ottobre 2018, a seguito del completamento delle verifiche previste dal decreto direttoriale 28 maggio 2018, è stato approvato l'ulteriore elenco, riportato negli allegati 3b e 5b al decreto stesso, delle imprese ammesse alle agevolazioni previste per la zona franca urbana, istituita, ai sensi dell'art. 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.

Il predetto elenco integra gli allegati 3, 4 e 5 al decreto direttoriale 28 maggio 2018, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 135 del 13 giugno 2018.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico, www.mise.gov.it

18A07053

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Cancellazione dal registro delle imprese di venti società cooperative in liquidazione ordinaria

Con decreto n. 8560/LAVFORU dd. 28 settembre 2018, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 17 ottobre 2018, è disposta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* commi 2 e 3, del codice civile, di venti cooperative aventi sede legale nella Regione Friuli-Venezia Giulia come indicato nell'allegato elenco, facente parte integrante e sostanziale del citato decreto.

ALLEGATO *A*

Denominazione	Sede	Data di costituzione	Codice fiscale/Partita IVA	Ultimo Bilancio depositato al Registro delle imprese
SOC. COOP. PALLET & TRANSPORT A R.L.	Basiliano (UD)	09/05/2007	02482040306	31/12/2007
COPREDIL - Società Coop a Responsabilità Limitata	San Giorgio di Nogaro (Ud)	09/05/1990	01687680304	nessuno
ARTU' – Società coop a R. L.	Cordenons (PN)	24/08/1994	01272480938	31/12/1995
COOPERATIVA EDILIZIA FURLANINA – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata	Roveredo in Piano (PN).	12/02/1977	00254020936	01/10/1990
DISTRIBUZIONE FRIULANA – Soc. Coop. a R.L.	Trieste	27/09/1979	00615310307	25/11/1996
SERVIZI PER L'AMBIENTE Soc. Coop. a R.L.	Trieste	13/02/1997	00923530323	31/12/1999
SERVICE SYSTEM – Piccola Soc. Cooperativa a R.L.	Gorizia	24/06/1999	00554750315	31/12/2004
COOPERATIVA AQUARIUS a R.L.	Trieste	13/02/1997	00925500324	31/12/2008
MITTELCULTURA – Soc. Coop. a R.L.	Udine	14/10/1992	01781250301	31/12/1996
EIKON – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata	Gorizia	24/04/1987	00405090317	31/12/2004
COOPERATIVA EDILIZIA LA CIASA – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata	Montereale Valcellina (PN)	18/02/1977	00203900931	31/12/1993
ADRIATICA - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata	Trieste	30/12/1980	00525700324	31/12/1997
COOPERATIVA ZADRUGA IVAN CANKAR - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata	Gorizia	14/12/1982	00345730311	04/12/2002
AMI TRIESTE 88 Società Cooperativa a Responsabilità Limitata	Trieste	27/07/1988	00748420320	31/10/2001
Il DELFINO - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata	Moruzzo (UD)	20/06/1988	01590210306	14/12/2000
C.M.R. COOP. MIA RISPARMIATORI - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata	Udine	19/07/1996	01961630306	05/12/2002
COOPERATIVA LATTERIA AUTONOMA AGRICOLA FRA PRODUTTORI - S.A R.L.	Staranzano (Go)	06/09/1951	81001590314	31/12/1999
SVILUPPO FORM - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata	Codroipo (UD)	24/01/1986	01048640930	30/04/2006
ABRAXA Piccola Società Cooperativa a Responsabilità Limitata	Enemonzo (UD)	16/12/1998	02073570307	30/12/2003
LATTERIA SOCIALE TURNARIA MOSEANDA Società Cooperativa a Responsabilità Limitata	Gemona del Friuli (UD)	27/01/1923	00248070302	31/12/2004

18A07052

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-257) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.